

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 1° febbraio 2003

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

## R E G I O N I

### AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano gli abbonati che si sta predisponendo l'invio dei bollettini di conto corrente postale «premarcati» per il rinnovo degli abbonamenti 2003 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al numero 06-85082520.

### S O M M A R I O

#### REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 13 novembre 2002, n. 21.

Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del consiglio regionale della Valle d'Aosta), già modificata dalle leggi regionali 11 marzo 1993, n. 13, e 1° settembre 1997, n. 31, e alla legge regionale 19 agosto 1998, n. 47 (Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walsers della valle del Lys) . . . . . Pag. 3

#### REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 13 agosto 2002, n. 20.

Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale . . . . . Pag. 6

LEGGE REGIONALE 13 agosto 2002, n. 21.

Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità . . . . . Pag. 17

LEGGE REGIONALE 13 agosto 2002, n. 22.

Istituzione del fondo regionale per la gestione delle emergenze relative alle epizootie e alle fitopatie in agricoltura e prime norme di applicazione per l'emergenza B.S.E. . . . . Pag. 19

#### REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 7 ottobre 2002, n. 23.

Modifica della legge regionale 26 febbraio 1980 n. 7, ad oggetto: «Interventi per l'edilizia scolastica» . . . . . Pag. 20

LEGGE REGIONALE 7 ottobre 2002, n. 24.

Norme concernenti la rendicontazione e la certificazione in materia di corsi di formazione professionale. . . . . Pag. 20

REGOLAMENTO REGIONALE 28 ottobre 2002, n. 12.

Regolamento recante norme per l'istituzione del registro delle persone giuridiche private, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 e per le connesse procedure amministrative . . . . . Pag. 21

#### REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali. . . . . Pag. 23

**REGIONE SARDEGNA**

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2002, n. 13.

**Interventi per i danni provocati dalla siccità 2001 e 2002 e dalle gelate dell'inverno 2001 e 2002** ..... Pag. 50

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2002, n. 14.

**Nuove norme in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici che si svolgono nell'ambito territoriale regionale** ..... Pag. 51

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2002, n. 15.

**Integrazioni e modifiche alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 8 (legge di bilancio) e alla legge 24 aprile 2001, n. 6 (legge finanziaria 2001)** ..... Pag. 63

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2002, n. 16.

**Interventi a favore dello sport e dello spettacolo e modifiche alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 8 (legge di bilancio).**  
Pag. 63

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2002, n. 17.

**Contributo alla gestione liquidatoria dell'EMSA per l'esercizio 2002** ..... Pag. 63

## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 13 novembre 2002, n. 21.

**Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del consiglio regionale della Valle d'Aosta), già modificata dalle leggi regionali 11 marzo 1993, n. 13, e 1° settembre 1997, n. 31, e alla legge regionale 19 agosto 1998, n. 47 (Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della valle del Lys).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 50 del 19 novembre 2002)

### IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti: nessuna richiesta di *referendum* è stata presentata ai sensi dell'art. 15, quarto comma, dello statuto speciale;

### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

#### PROMULGA

la seguente legge:

#### Capo I

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 1993, N. 3

#### Art. 1.

##### Modificazione all'art. 3

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del consiglio regionale della Valle d'Aosta), le parole «da almeno un triennio ininterrottamente o sono nati in un comune della Regione» sono sostituite dalle parole «da almeno un anno ininterrottamente».

#### Art. 2.

##### Inserimento dell'art. 3-bis

1. Dopo l'art. 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (Condizioni di parità tra i sessi). — 1. In attuazione dell'art. 15, secondo comma, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, la Regione promuove l'equilibrio della rappresentanza tra i sessi e condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali.

2. Ogni lista di candidati all'elezione del consiglio regionale deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i sessi».

#### Art. 3.

##### Inserimento dell'art. 3-ter

1. Dopo l'art. 3-bis, inserito dalla presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 3-ter (Programmi di comunicazione politica). — 1. Durante la campagna elettorale per l'elezione del consiglio regionale, nella partecipazione ai programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private, nonché negli altri mezzi di comunicazione, i soggetti politici devono garantire la presenza di candidati di entrambi i sessi.

2. Il Co.Re.Com., di cui alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 [Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)]. Abrogazione della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85], verifica l'osservanza di quanto previsto dal presente articolo nell'ambito dell'attività di vigilanza in materia di campagna elettorale regionale.».

#### Art. 4.

##### Inserimento dell'art. 3-quater

1. Dopo l'art. 3-ter, inserito dalla presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 3-quater (Messaggi auto gestiti). — 1. I messaggi autogestiti dei soggetti politici, previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, devono evidenziare la presenza di candidati di entrambi i sessi.

2. Il Co.Re.Com. verifica l'osservanza di quanto previsto dal presente articolo nell'ambito dell'attività di vigilanza in materia di campagna elettorale regionale.».

#### Art. 5.

##### Modificazioni all'art. 6

1. Dopo il comma 5 dell'art. 6 è inserito il seguente:

«5-bis. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve inoltre contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di aver preso integrale conoscenza delle disposizioni della presente legge in materia di contenimento, pubblicità e controllo delle spese per la campagna elettorale.».

2. Il comma 9 dell'art. 6 è sostituito dal seguente:

«9. Le liste dei candidati di cui al comma 8 devono comprendere ciascuna un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore a sei. I candidati devono essere residenti da almeno un anno ininterrottamente in uno dei comuni walser di cui al comma 10. Alle liste di candidati di cui al comma 8 si applica la disposizione di cui all'art. 3-bis, comma 2».

#### Art. 6.

##### Modificazione all'art. 7

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 7 le parole «da almeno tre anni ovvero il certificato di nascita o documento equivalente» sono sostituite dalle seguenti «da almeno un anno».

#### Art. 7.

##### Modificazioni all'art. 9

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 9 è sostituita dalla seguente:

«a) verifica che le liste siano state presentate nei termini, che siano corredate dal numero di firme prescritte, che comprendano un numero di candidati non inferiore al numero minimo prescritto e che nelle stesse siano presenti candidati di entrambi i sessi; riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore al numero massimo prescritto, cancellando gli ultimi nomi; dichiara non valide le liste che non corrispondano alle predette condizioni;».

2. La lettera e) del comma 1 dell'art. 9 è sostituita dalla seguente:

«e) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il ventunesimo anno di età il giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione e di quelli che, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, non posseggano il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di almeno un anno;».

#### Art. 8.

##### Sostituzione dell'art. 27

1. L'art. 27 è sostituito dal seguente:

«Art. 27 (Ufficio elettorale: operazioni preliminari al voto). — 1. Appena accertata la costituzione dell'ufficio, il presidente, dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori compresi nell'elenco di cui all'art. 16, comma 1, lettera c), estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di cento schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

2. Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione.

3. Lo scrutatore appone la sua firma a tergo di ciascuna scheda.

4. Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

5. Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascuno scrutatore.

6. Il presidente, constatata l'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico e, dopo aver fatto attestazione nel verbale del numero indicato sul bollo, imprime il bollo stesso a tergo di ciascuna scheda.

7. Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui all'art. 16, comma 1, lettera h).

8. Compiute queste operazioni, il presidente, dopo aver provveduto a sigillare l'urna, la cassetta o la scatola contenente le schede e a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, rimanda le ulteriori operazioni alle ore sette del giorno seguente, affidando la custodia dell'urna, della cassetta contenente le schede firmate e dei documenti alla forza pubblica.

9. Alle ore sette antimeridiane del giorno fissato per la votazione, il presidente riprende le operazioni elettorali e, previa constatazione dell'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli dell'urna e dei plichi, dichiara aperta la votazione, che deve terminare alle ore ventidue del giorno stabilito per la votazione».

#### Art. 9.

##### *Modificazione all'art. 33*

1. Il comma 1 dell'art. 33 è sostituito dal seguente:

«1. L'elettore di cui sia stata riconosciuta l'identità personale esibisce la tessera elettorale, sulla quale uno scrutatore appone nell'apposito spazio il timbro della sezione, provvedendo, altresì, ad annotare il numero della tessera stessa nell'apposito registro. L'elettore, dopo aver ricevuto dal presidente la scheda e una matita copiativa, si reca nella cabina per compilare e piegare la scheda.».

#### Art. 10.

##### *Modificazione all'art. 51*

1. La lettera d) del comma 1 dell'art. 51 è sostituita dalla seguente:

«d) qualora nessuno dei candidati delle liste di minoranza walser collegate sia compreso nella graduatoria dei posti ai quali il gruppo di liste ha diritto, è assegnato un seggio a quella lista presentata ai sensi dell'art. 6, comma 8, che abbia ottenuto, nei comuni di Issime, Gaby, Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La-Trinité, il maggior numero di voti che rappresenti almeno il quaranta per cento dei voti validamente assegnati a tutte le liste negli stessi comuni, attribuendo l'ultimo posto della lista con la quale è avvenuto il collegamento al candidato della lista della comunità walser collegata che abbia ottenuto la maggiore cifra individuale. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.».

#### Art. 11.

##### *Inserimento del Titolo V-bis*

1. Dopo il Titolo V è inserito il seguente:

##### «TITOLO V-BIS

##### CONTENIMENTO, PUBBLICITÀ E CONTROLLO DELLE SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE

#### Art. 54-bis

##### *Tipologia delle spese elettorali*

1. Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle rappresentate:

a) dalla produzione, dall'acquisto o dall'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;

b) dalla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri, e su internet;

c) dall'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;

d) dalla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, dall'autenticazione delle firme e dall'espletamento di ogni operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste e delle candidature;

e) dal personale utilizzato e da ogni prestazione o servizio inerenti alla campagna elettorale.

2. Le spese di viaggio e telefoniche, nonché gli oneri finanziari passivi, sono calcolate in misura forfetaria in percentuale fissa del venti per cento dell'ammontare complessivo delle spese rendicontate.

3. Non sono considerate spese relative alla campagna elettorale quelle sostenute per gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici la cui pubblicazione e diffusione hanno carattere di continuità e regolarità.

#### Art. 54-ter

##### *Limiti delle spese elettorali*

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascuna lista di candidati, che partecipa all'elezione per il consiglio regionale, sostenute direttamente o attraverso partiti o movimenti politici, non possono superare la cifra complessiva di 75.000 euro.

2. Ciascun candidato alla carica di consigliere regionale non può superare, per la campagna elettorale, una spesa pro-capite di 1.500 euro.

3. Non sono considerate spese per la campagna elettorale i contributi versati dal candidato al partito, movimento o lista di appartenenza.

4. I limiti delle spese elettorali di cui ai commi 1 e 2 sono ridotti per le liste di minoranza walser e per i candidati nelle predette liste rispettivamente a 5.000 euro e 500 euro.

#### Art. 54-quater

##### *Presentazione dei rendiconti*

1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti, i rappresentanti o i committenti responsabili dei partiti, dei movimenti e delle liste di candidati che hanno partecipato all'assegnazione dei seggi ed i candidati proclamati eletti devono depositare presso la presidenza del consiglio regionale, sottoscrivendolo sotto la propria responsabilità su apposito modulo predisposto dalla commissione di cui all'art. 54-quinquies, il rendiconto relativo alle spese per la campagna elettorale, compresi i servizi ricevuti gratuitamente, e alle relative fonti di finanziamento.

2. L'obbligo di presentazione del rendiconto relativo alle spese per la campagna elettorale sussiste anche per coloro la cui elezione sia convalidata nel corso della legislatura. La presentazione del rendiconto ha luogo entro trenta giorni dalla data di convalida dell'elezione.

3. Nel rendiconto devono essere analiticamente riportati tutti i contributi e servizi gratuiti provenienti dalle persone fisiche, con l'indicazione nominativa se di importo o valore superiore a 2.500 euro, e tutti i contributi e servizi gratuiti di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi, con l'indicazione nominativa dei soggetti stessi.

4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione, la presidenza del consiglio regionale trasmette i rendiconti alla commissione di cui all'art. 54-quinquies e dà notizia della presentazione degli stessi nel *Bollettino ufficiale* della Regione, indicando altresì l'importo della spesa complessivamente sostenuta.

5. I rendiconti relativi alle spese per la campagna elettorale sono pubblici.

## Art. 54-quinquies

*Commissione di garanzia regionale*

1. Presso la presidenza del consiglio regionale è istituita la commissione di garanzia regionale per il controllo delle spese per la campagna elettorale per l'elezione del consiglio regionale, di seguito denominata commissione, composta da due dottori commercialisti, iscritti da almeno cinque anni nell'albo professionale, e da tre dipendenti regionali appartenenti alla qualifica dirigenziale.

2. I componenti della commissione sono nominati con deliberazione dell'ufficio di presidenza, da adottarsi non oltre il decimo giorno antecedente la data dell'elezione. La deliberazione individua il presidente della commissione, scegliendolo tra i dipendenti regionali.

3. I componenti della commissione, esclusi i dipendenti regionali, hanno diritto, per ciascuna giornata di seduta cui prendono parte, alla corresponsione di un'indennità di presenza da stabilire con deliberazione dell'ufficio di presidenza.

## Art. 54-sexies

*Controllo delle spese elettorali*

1. La commissione verifica la conformità alla legge e la regolarità della documentazione, prodotta a giustificazione delle spese, e delle fonti di finanziamento indicate.

2. Qualora dall'esame dei rendiconti e della allegata documentazione dovessero emergere delle irregolarità, la commissione le contesta all'interessato, il quale ha facoltà di presentare, entro i successivi quindici giorni, memorie e documenti.

3. I rendiconti si considerano approvati qualora la commissione non ne contesti la regolarità all'interessato entro centoventi giorni dalla ricezione. Tale termine è sospeso nel periodo a disposizione degli interessati per la presentazione delle memorie e dei documenti di cui al comma 2.

4. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 54-quater, comma 1, ovvero di quello previsto dal comma 2 del medesimo articolo in caso di convalida dell'elezione nel corso della legislatura, ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali di un comune della Regione può presentare alla commissione esposti sulla regolarità dei rendiconti.

## Art. 54-septies

*Obbligo di comunicazione*

1. Entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, gli editori di quotidiani e periodici e i titolari di concessioni e di autorizzazioni per l'esercizio delle attività di diffusione radiotelevisiva devono comunicare alla commissione ed al Co.Re.Com. i servizi di comunicazione politica ed i messaggi politici effettuati, gli spazi concessi a titolo gratuito o oneroso, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, nonché gli introiti realizzati e i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti.

2. In caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1, il Co.Re.Com. attiva le procedure per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 11, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica).

## Art. 54-octies

*Messa a disposizione dei locali*

1. A decorrere dal giorno di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del consiglio regionale, le amministrazioni comunali e regionali sono tenute a mettere a disposizione delle liste presenti nella competizione elettorale, in misura uguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per le amministrazioni stesse.

## Art. 54-novies

*Sondaggi*

1. Nei quindici giorni precedenti la data dell'elezione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito dell'elezione e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati realizzati in un periodo precedente a quello del divieto.

2. Il Co.Re.Com. determina i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1.

3. La diffusione e la pubblicazione dei risultati, anche parziali, dei sondaggi per l'elezione del consiglio regionale, realizzati al di fuori del periodo di cui al comma 1, devono essere accompagnate dalle seguenti indicazioni della cui veridicità è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

- a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;
- b) committente ed acquirente;
- c) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
- d) domande rivolte;
- e) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
- f) criteri seguiti per l'individuazione del campione;
- g) date in cui è stato realizzato il sondaggio;
- h) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati.

4. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, il Co.Re.Com. attiva le procedure per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10, commi 7 e 8, della legge n. 28/2000.

## Art. 54-decies

*Sanzioni per i candidati*

1. In caso di violazione del limite di spesa per la campagna elettorale di cui all'art. 54-ter, comma 2, la commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro.

2. In caso di irregolarità nella dichiarazione delle spese elettorali o di mancata indicazione nel rendiconto dei soggetti che hanno erogato contributi e servizi, e dell'indicazione nominativa nei casi in cui tale indicazione è richiesta, la commissione, esperita la procedura di cui all'art. 54-sexies, comma 2, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro.

3. In caso di superamento del limite massimo di spesa consentito dall'art. 54-ter, comma 2, per un ammontare pari o superiore al doppio di quanto in esso stabilito, la commissione applica il massimo della sanzione di cui al comma 1.

4. La mancata presentazione del rendiconto, nel termine stabilito dall'art. 54-quater, comporta, previa diffida da parte della commissione a depositare tale rendiconto entro i successivi trenta giorni, la decadenza del candidato proclamato eletto.

5. Al fine della dichiarazione di decadenza, la commissione dà comunicazione dell'accertamento definitivo della violazione di cui al comma 4 al presidente del consiglio regionale. Il consiglio regionale pronuncia la decadenza con deliberazione, ai sensi del proprio regolamento interno.

## Art. 54-undecies

*Sanzioni per partiti, movimenti e liste*

1. In caso di violazione del limite di spesa previsto dall'art. 54-ter, comma 1, la commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite ivi previsto e non superiore al triplo di detto importo.

2. In caso di irregolarità nella dichiarazione delle spese elettorali o di mancata indicazione nel rendiconto dei soggetti che hanno erogato contributi e servizi, e dell'indicazione nominativa nei casi in cui tale indicazione è richiesta, la commissione, esperita la procedura di cui all'art. 54-sexies, comma 2, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.

3. In caso di mancata presentazione del rendiconto relativo alle spese per la campagna elettorale, la commissione, previa diffida a depositare tale rendiconto entro i successivi trenta giorni, applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 150.000 euro.

Art. 54-*duodecies*

*Proventi delle sanzioni e rinvio alla normativa statale*

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge sono introitati al capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) della parte entrata del bilancio di previsione della Regione.

2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge si osservano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), con esclusione dell'art. 16, salvo quanto diversamente disposto».

Art. 12.

*Sostituzione dell'art. 60*

1. L'art. 60 è sostituito dal seguente:

«Art. 60 (*Rinvio alla normativa statale*). — 1. Per quanto non disposto dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le norme per l'elezione alla Camera dei deputati.».

Art. 13.

*Disposizioni di coordinamento*

1. Le parole «Presidente della giunta regionale» e «Presidente della giunta», ovunque ricorrano nel testo della legge regionale n. 3/1993, sono sostituite dalle parole «Presidente della Regione».

2. Le parole «Presidenza della giunta regionale», ovunque ricorrano nel testo della legge regionale n. 3/1993, sono sostituite dalle parole «Presidenza della Regione».

3. Ogni riferimento, nel testo della legge regionale n. 3/1993, al «Pretore» o alla «Pretura» deve intendersi effettuato al «Tribunale ordinario».

4. Ogni riferimento, nel testo della legge regionale n. 3/1993, al certificato elettorale consegnato ad ogni lettore in occasione di ciascuna consultazione, ovvero ai tagliandi dei medesimi certificati elettorali, deve intendersi effettuato, in quanto compatibile, rispettivamente alla tessera elettorale personale, ovvero al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

5. Al comma 5 dell'art. 13 della legge regionale n. 3/1993 le parole «al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco» sono sostituite dalle parole «al Corpo valdostano dei vigili del fuoco».

6. Al comma 2 dell'art. 42 della legge regionale n. 3/1993 le parole «comma nove, lettera a)» sono sostituite dalle parole «comma sei».

Art. 14.

*Disposizione finanziaria*

1. La spesa derivante dall'applicazione della presente legge, valutata in annui € 15.000, grava sull'obiettivo programmatico 2.1.3. (Consultazioni elettorali e referendarie) al capitolo 22800 (Spese per le elezioni del consiglio regionale) ed alla copertura dell'onere si provvede con la legge di bilancio, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta).

Art. 15.

*Abrogazione*

1. Il comma 1 dell'art. 62 è abrogato.

*Capo II*

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 19 AGOSTO 1998, N. 47

Art. 16.

*Sostituzione dell'art. 2*

1. L'art. 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Individuazione dei comuni*). — 1. Ai sensi dell'art. 1, la Regione individua i comuni di Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Gaby e Issime quali sedi delle popolazioni di lingua tedesca della valle del Lys appartenenti alla comunità walser».

Art. 17.

*Modificazione dell'art. 4*

1. La lettera c) del comma 2 dell'art. 4 è sostituita dalla seguente:

«c) un rappresentante per ciascuno dei comuni di cui all'art. 2, uno per comune, designato dal consiglio comunale;».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 13 novembre 2002

VIÉRIN

02R0865

**REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA**

LEGGE REGIONALE 13 agosto 2002, n. 20.

**Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale.**

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 16 al Bollettino ufficiale n. 33 della Regione Friuli-Venezia Giulia del 16 agosto 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Obiettivi, campo di applicazione e oggetto*

1. La presente legge ridefinisce, in un'ottica di ampia delegificazione, il sistema delle fonti in materia di organizzazione degli uffici e personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, apportando le necessarie modificazioni alle leggi regionali 31 agosto 1981, n. 53, e 27 marzo 1996, n. 18, e introduce, altresì, sin d'ora, onde garantire la necessaria continuità dell'azione amministrativa e il regolare funzionamento degli uffici, un nuovo sistema di classificazione del personale da definirsi compiutamente in sede di contrattazione collettiva.

## Art. 2.

*Sistema di classificazione del personale regionale*

1. Per la prima attuazione del sistema di classificazione di cui all'art. 1 sono istituite, per il personale regionale non dirigente, quattro categorie denominate A, B, C e D, articolate in posizioni economiche interne; per il personale dirigente è istituita un'unica categoria.

2. Il personale regionale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è provvisoriamente collocato nelle categorie e nelle posizioni economiche interne previste dall'allegato A alla presente legge. Detta collocazione è automaticamente aggiornata in relazione agli esiti delle procedure di mobilità verticale interna di cui alla legge regionale 27 marzo 2002, n. 10.

3. In esito a quanto disposto al comma 2, al personale regionale è provvisoriamente attribuito, quale trattamento economico tabellare, quello previsto dall'allegato B) alla presente legge.

4. La collocazione del personale regionale nelle posizioni economiche, operata ai sensi del comma 2, viene adeguata agli esiti della contrattazione collettiva riferita al biennio 2000-2001 nell'ambito della categoria attribuita ai sensi del medesimo comma 2. Qualora la definizione di detto biennio dovesse comportare l'attribuzione di trattamenti economici tabellari che non trovano riscontro tra quelli di cui all'allegato B, il personale è collocato, nella posizione economica avente il trattamento economico tabellare più prossimo individuato per difetto, comunemente non inferiore a quella attribuita ai sensi del comma 2.

l'eventuale differenza è attribuita al maturato economico in godimento in modo che il trattamento tabellare corrisponda a quello della posizione economica in cui il personale è collocato.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale emana le direttive per la definitiva collocazione, in sede di contrattazione integrativa di ente, del personale regionale nel nuovo sistema di classificazione.

In tale sede può essere ridisciplinato, relativamente ai criteri alle modalità, l'istituto economico di cui all'art. 18, comma 1, della legge regionale n. 10/2002, con la salvaguardia delle decorrenze ivi previste.

6. In relazione alla nuova collocazione del personale regionale di cui al presente articolo, il personale medesimo può continuare a esercitare, negli stessi termini e modalità, funzioni precedentemente attribuite sulla base della qualifica rivestita prima dell'entrata in vigore della presente legge, sino alla modifica delle relative discipline.

7. In attesa della nuova disciplina in materia di mansioni conseguente all'ordinamento professionale introdotto con la presente legge, i dipendenti regionali delle categorie A, B, C e D possono continuare a svolgere le mansioni previste per i profili professionali delle qualifiche di provenienza;

Il personale con mansioni di autista, proveniente dalle qualifiche di agente tecnico e coadiutore, può continuare a svolgere dette mansioni anche indipendentemente dagli esiti delle procedure di mobilità verticale interna di cui alla legge regionale n. 10/2002 e dal conseguente aggiornamento della collocazione del personale ai sensi del comma 2.

## Art. 3.

*Inquadramento di personale presso l'amministrazione regionale*

1. Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovi in posizione di comando alla Regione ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 53/1981, dell'art. 10 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, degli articoli 4 e 5 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, dell'art. 198 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo sostituito dall'art. 21 della legge regionale n. 10/2002, dell'art. 16 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4, e dell'art. 9 della legge regionale 17 aprile 2000, n. 8, può essere inquadrato, nel limite massimo di venticinque unità e previo assenso dell'amministrazione di appartenenza, nella qualifica corrispondente alla qualifica, al livello o alla categoria formalmente rivestiti presso l'ente di provenienza, secondo le equiparazioni di cui alla seguente tabella:

Ente di provenienza	Qualifica, livello o categoria	Qualifica equiparata
Provincia di Trieste	VI	Segretario
Provincia di Udine	V	Coadiutore
Provincia di Udine	VI	Segretario
Comune di Trieste	VI	Segretario
Comune di Udine	VIII	Consigliere
Comune di Pordenone	VI	Segretario
Comune di Codroipo	VIII	Consigliere
Comune di Gorizia	Dirigente	Dirigente
Comune di Monfalcone	V	Coadiutore
Comune di Muggia	VII	Consigliere
Comune di S. Dorligo della Valle	VI	Segretario
Comune di Duino Aurisina	VII	Consigliere
Comune di Bagno a Ripoli	C1	Segretario
Consorzio Cellina Meduna	VI fascia funzionale	Segretario
Azienda ospedaliera «Ospedali riuniti di Trieste»	Categoria B Collaboratore	Coadiutore
Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina»	professionale sanitario Assistente sanitario	Consigliere
Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli occidentale»	Dirigente veterinario II livello	Dirigente
Azienda per i servizi sanitari n.5 «Bassa friulana»	Dirigente amministrativo	Dirigente
Azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli»	Collaboratore amministrativo professionale	Consigliere
ARPA-F.V.G.	Collaboratore amministrativo professionale Assistente amministrativo cat. C	Consigliere
Ministero dell'economia e delle finanze	C1	Segretario Consigliere
—	B2	Coadiutore
Ministero dell'istruzione, università e ricerca	7° livello	Consigliere

2. Il personale in servizio presso la Regione, alla data di entrata in vigore della presente legge, con contratto di lavoro a tempo indeterminato del settore commercio, ai sensi dell'art. 40, commi 10 e 10-bis, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, può essere inquadrato nel ruolo unico regionale nel numero massimo di quattro unità, secondo le seguenti equiparazioni:

Livelli C.C.N.L. - Settore commercio	Qualifiche ruolo unico regionale
1° e 2° livello	Segretario
3° livello	Coadiutore

3. L'inquadramento di cui ai commi 1 e 2 è disposto a domanda dell'interessato da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha effetto dalla data medesima.

4. Il personale inquadrato ai sensi del comma 1 conserva l'anzianità giuridica maturata nelle qualifiche o livelli o categorie rivestiti presso l'ente di provenienza. Al personale inquadrato ai sensi del comma 2 è riconosciuta l'anzianità giuridica maturata nei rispettivi livelli a decorrere dalla data di subentro della Regione nei relativi contratti ovvero dalla data di inizio servizio presso la Regione medesima.

5. Al personale inquadrato ai sensi del comma 1 spetta, alla data dell'inquadramento, il trattamento economico complessivo annuo della qualifica di inquadramento.

Nel caso in cui il trattamento economico complessivo annuo in godimento presso l'ente di provenienza alla data di inquadramento, con esclusione di indennità o compensi comunque denominati connessi a funzioni ed incarichi attribuiti ovvero a prestazioni svolte presso l'ente di provenienza, nonché di indennità connesse all'esclusività del rapporto di lavoro con l'ente di provenienza medesimo, sia

superiore al trattamento economico complessivo annuo della qualifica di inquadramento, la differenza viene conservata a titolo di maturato economico, tenuto conto di quanto disposto al comma 7.

6. Al personale inquadrato ai sensi del comma 2 spetta, alla data dell'inquadramento, il trattamento economico complessivo annuo della qualifica di inquadramento.

Nel caso in cui il trattamento economico complessivo annuo in godimento alla data di inquadramento sia superiore al trattamento economico complessivo annuo della qualifica di inquadramento, la differenza viene conservata a titolo di maturato economico, tenuto conto di quanto disposto al comma 7.

7. Per il biennio contrattuale in corso alla data di inquadramento il personale di cui ai commi 1 e 2 non può cumulare i benefici contrattuali spettanti, rispettivamente, presso l'ente di provenienza e in base al contratto collettivo nazionale di lavoro del settore commercio, con i benefici contrattuali spettanti presso la Regione. In ogni caso è garantito il trattamento economico contrattuale di miglior favore.

8. Il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 52/1980, e successive modificazioni e integrazioni, e dell'art. 9 della legge regionale n. 8/2000, e successive modificazioni e integrazioni, può essere inquadrato nel ruolo unico regionale, nella categoria e posizione economica attribuite ai sensi dell'art. 2, comma 2, purché in servizio, anche non continuativamente, alla data del 15 luglio 2002 e alla data di inquadramento e purché, nell'ultimo quinquennio, abbia prestato servizio presso la Regione, con contratto di lavoro a tempo determinato, per almeno centoventi giorni consecutivi. Il profilo professionale è attribuito sulla base del titolo di studio posseduto.

9. L'inquadramento del personale di cui al comma 8 è disposto a domanda dell'interessato da presentarsi entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha effetto dal 1° gennaio 2003. L'inquadramento si consegue previo superamento di un corso-concorso da espletarsi secondo modalità e criteri di svolgimento da determinarsi con deliberazione della giunta regionale.

10. Al personale inquadrato ai sensi del comma 8 è attribuito il trattamento economico previsto per la rispettiva categoria e posizione economica di inquadramento. È riconosciuto per intero, ai fini economici, il servizio prestato in modo continuativo precedentemente all'inquadramento in ruolo; detto servizio, qualora prestato nella qualifica e categoria corrispondenti a quella di inquadramento, è valutato per metà ai fini giuridici con effetto dalla data del decreto di inquadramento.

11. In relazione agli inquadramenti di cui al presente articolo la giunta regionale provvede al conseguente adeguamento dell'organico del ruolo unico regionale.

#### Art. 4.

##### *Procedure della contrattazione integrativa dell'ente Regione*

1. L'amministrazione regionale istituisce, ai fini della contrattazione integrativa di ente, una delegazione di parte pubblica, presieduta da un direttore regionale e costituita con decreto del Presidente della Regione.

2. La contrattazione integrativa di ente ha luogo nel rispetto delle direttive e degli indirizzi formulati al riguardo dalla giunta regionale.

3. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa di ente sono quelli maggiormente rappresentativi, nell'ambito dell'amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 16, comma 7, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13.

4. Il contratto integrativo di ente ha durata quadriennale e conserva la sua efficacia sino alla stipulazione del contratto successivo. Le organizzazioni sindacali presentano le proprie piattaforme entro sessanta giorni dalla stipula del contratto collettivo di lavoro riferito al relativo quadriennio giuridico; il negoziato deve essere avviato entro i successivi trenta giorni.

5. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa di ente con i vincoli di bilancio è effettuato in via esclusiva dalla ragioneria generale.

6. Entro quindici giorni dalla conclusione delle trattative l'ipotesi di contratto integrativo di ente, corredata di apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria, è inviata alla ragioneria generale. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, il Presidente della Regione

autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. Qualora siano formulati rilievi, le parti si incontrano entro i successivi quindici giorni.

7. Entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale è trasmesso all'agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (AReRaN), con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. Il contratto integrativo di ente non può essere in contrasto con le disposizioni risultanti dal contratto collettivo regionale.

8. L'amministrazione regionale individua, secondo le procedure previste dal proprio ordinamento, le risorse finanziarie da destinarsi alla contrattazione integrativa di ente nell'ambito dei rispettivi strumenti annuali e pluriennali di bilancio. Le eventuali economie conseguite nella gestione del personale regionale sono destinate alle stesse finalità di cui al presente comma per gli esercizi successivi.

#### Art. 5.

##### *Dotazione organica*

1. In attesa di dare attuazione al disposto di cui all'art. 10 della legge regionale n. 53/1981, come sostituito dall'art. 7, comma 1, il personale regionale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è inserito nei profili professionali di cui all'allegato C alla presente legge, in coerenza alle mansioni previste per il profilo professionale di provenienza, e sulla base delle corrispondenze individuate con decreto del direttore regionale dell'organizzazione e del personale, previa informativa alle organizzazioni sindacali.

2. A conclusione delle procedure di mobilità verticale interna e di inquadramento nel ruolo unico regionale di cui alla legge regionale n. 10/2002 e di cui agli articoli 3 e 11, la giunta regionale provvede alla rideterminazione dell'organico del ruolo unico regionale con una riduzione pari ad almeno il quindici per cento.

3. In attesa della disciplina di cui all'art. 10, comma 2, della legge regionale n. 53/1981, come sostituito dall'art. 7, comma 1, per i dipendenti regionali, ai fini del cambiamento di profilo professionale, continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 6.

##### *Disposizioni urgenti in materia di personale*

1. A fronte di particolari esigenze connesse al conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'art. 47, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 18/1996, come da ultimo modificato dall'art. 9, comma 1, della presente legge, e fermo restando il disposto di cui all'art. 10 della legge regionale n. 31/1997, l'amministrazione regionale può disporre il comando di personale di altre pubbliche amministrazioni avente qualifica corrispondente a quella di dirigente nel ruolo unico regionale. Il comando è disposto per non più di cinque unità anche in deroga ai limiti temporali e numerici di cui all'art. 45 della legge regionale n. 53/1981.

2. Il personale regionale che, in esito all'esecuzione di pronunce giurisdizionali aventi ad oggetto gli scrutini per merito comparativo di cui alla legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, risulti quale avente diritto alla partecipazione ai succitati scrutini per merito comparativo, ovvero risulti quale avente diritto per una diversa decorrenza, ovvero per l'accesso ad una diversa qualifica funzionale, ovvero ad un diverso profilo professionale, è scrutinato ora per allora e, se utilmente collocato in graduatoria, viene inquadrato nella qualifica superiore anche in soprannumero.

3. L'individuazione degli aventi diritto viene effettuata con deliberazione della giunta regionale, sulla base dei criteri per la formazione degli elenchi nominativi del personale in possesso dei requisiti già adottati dal consiglio di amministrazione del personale nella tornata di riferimento.

4. La valutazione dei titoli e l'attribuzione dei relativi punteggi viene effettuata da una commissione giudicatrice nominata con decreto del direttore regionale dell'organizzazione e del personale, sulla base dei criteri per la valutazione dei titoli valutabili già adottati dal consiglio di amministrazione del personale nella tornata di riferimento.

5. Per quel che attiene alla composizione della commissione giudicatrice di cui al comma 4, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 3, commi 2, 3, 4 e 5, della legge regionale 23 dicembre 1998, n. 18.

6. I lavori della commissione giudicatrice vengono approvati con deliberazione della giunta regionale.

Con la medesima deliberazione viene dichiarato utilmente collocato in graduatoria, con diritto all'inquadramento nella qualifica superiore, anche in soprannumero, il personale che abbia conseguito un punteggio superiore a quello conseguito dai candidati già dichiarati vincitori nella tornata di riferimento, per la medesima qualifica funzionale e il medesimo profilo professionale.

7. Qualora il personale scrutinato ora per allora ai sensi del comma 2 consegua un punteggio pari a quello dell'ultimo dei candidati già dichiarati vincitori nella tornata di riferimento, per la medesima qualifica funzionale e il medesimo profilo professionale, viene considerato utilmente collocato in graduatoria, con diritto all'inquadramento nella qualifica superiore, anche in soprannumero, se in possesso di una maggiore anzianità nella qualifica di appartenenza, a parità di questa di una maggiore anzianità complessiva di servizio, a parità di questa di un maggiore punteggio della relazione e quindi in relazione all'età.

8. I posti eventualmente conferiti in soprannumero sono riassorbiti in relazione al progressivo verificarsi della relativa disponibilità nell'organico del ruolo unico regionale.

9. Al personale inquadrato nella qualifica superiore ai sensi dei commi da 2 a 8, il cui inquadramento è disposto a tutti gli effetti dalla data di decorrenza dello scrutinio, il beneficio economico di cui all'art. 25, comma 3, ultimo periodo, della legge regionale n. 18/1996 viene attribuito con decorrenza ed effetto dalla data del passaggio alla qualifica superiore e determinato con riferimento alla tabella B allegata alla legge regionale n. 53/1981, successivamente modificata, vigente alla data del passaggio;

Al personale medesimo viene attribuito il salario individuale di anzianità in corso di maturazione alla data di conseguimento della qualifica superiore con decorrenza ed effetto dal giorno successivo a quello di compimento del relativo biennio, rapportando i relativi importi annui lordi, individuati con riferimento alla tabella C allegata alla legge regionale n. 53/1981, successivamente modificata, vigente alla data di maturazione, al numero dei mesi interi o frazioni superiori a quindici giorni, computate come mese intero, di effettivo servizio maturati rispettivamente nella qualifica di provenienza e nella nuova qualifica conseguita, detratti gli eventuali scatti anticipati per nascita o adozione di figli;

Al personale medesimo viene applicato l'art. 23 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, con riferimento alle decorrenze ivi previste.

10. All'art. 29, comma 3, primo periodo, della legge regionale n. 7/1988, come da ultimo sostituito dall'art. 6, comma 4, della legge regionale n. 10/2002, dopo le parole «sul *Bollettino ufficiale* della Regione» sono aggiunte le parole «; nel caso dei Servizi autonomi, con la medesima deliberazione è altresì individuato il Direttore regionale competente all'approvazione dei contratti stipulati dai relativi direttori».

11. All'art. 198 della legge regionale n. 7/1988, come da ultimo sostituito dall'art. 21, comma 2, della legge regionale n. 10/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «, con qualifica funzionale non inferiore a segretario» sono abrogate;

b) al comma 2 le parole «, con qualifica funzionale non inferiore a segretario» sono abrogate;

c) al comma 5 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il segretario particolare e gli addetti di segreteria possono essere altresì assunti, con contratto di lavoro a tempo determinato, tra persone estranee alla pubblica amministrazione purché in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso, mediante pubblico concorso, alle relative qualifiche funzionali.»;

d) al comma 9 dopo le parole «di struttura;» le parole da «al personale» a «di struttura» sono sostituite dalle parole «al personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato spetta lo stipendio iniziale annuo lordo previsto per le qualifiche di assunzione, nonché l'indennità mensile lorda prevista dalla vigente normativa regionale per il personale degli uffici di segreteria; per il personale assunto con qualifica di dirigente è attribuita una indennità pari a quelle previste per i dirigenti di cui all'art. 47, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 18/1996, privi di responsabilità di struttura».

12. All'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 31/1997, come da ultimo sostituito dall'art. 19, comma 1, della legge regionale n. 10/2002, dopo le parole «non inferiore a sette anni» sono aggiunte

le parole «ovvero in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, di un'anzianità di servizio di ruolo nella qualifica di consigliere di almeno quindici anni e che sia preposto, da almeno otto anni, ad una struttura stabile di livello inferiore al servizio.».

13. L'art. 1 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, come da ultimo sostituito dall'art. 14, comma 18, della legge regionale n. 10/2002, è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (*Collocamento in aspettativa di dipendenti regionali*). — 1. I dipendenti del ruolo unico regionale assunti con contratto a tempo determinato presso la Regione o altra pubblica amministrazione ovvero in società per azioni con partecipazione maggioritaria della Regione sono collocati in aspettativa senza assegni. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.».

14. All'art. 9 della legge regionale n. 10/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole «e sulla valutazione, preventiva e successiva, di cui all'art. 13, commi 1 e 5» sono sostituite dalle parole «e sulla valutazione preventiva di cui all'art. 13, comma 1»;

b) al comma 5, lettera b), dopo le parole «qualora non richiesto quale requisito» sono aggiunte le parole «ai sensi del comma 11»;

c) al comma 5, lettera g), dopo le parole «al profilo professionale medesimo» sono aggiunte le parole «ai sensi del comma 11»;

d) al comma 15 le parole «e abbiano superato il periodo di prova di cui all'art. 13» sono abrogate;

e) al comma 17 il secondo periodo è abrogato;

f) al comma 22 le parole «e al superamento del periodo di prova di cui all'art. 13» sono abrogate.

15. All'art. 11 della legge regionale n. 10/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, lettera b), numero 2), sono aggiunte le seguenti parole: «punti 0,25 per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni in altra qualifica presso l'amministrazione regionale;»;

b) al comma 10 le parole «ed è subordinata al superamento del periodo di prova di cui all'art. 13» sono abrogate.

16. All'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 10/2002, il secondo periodo è abrogato.

17. All'art. 13 della legge regionale n. 10/2002 il comma 5, è abrogato.

18. All'art. 15, comma 4, della legge regionale n. 10/2002, le parole «ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle parole «al comma 1».

19. Le disposizioni di cui all'art. 10 della legge regionale n. 10/2002 trovano applicazione anche nei confronti del personale del ruolo unico regionale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti aver svolto, sulla base di un provvedimento formale dell'amministrazione regionale, per un periodo anche non continuativo di almeno due anni, purché l'interruzione non sia superiore a trenta giorni, le funzioni di sostituto del dirigente di cui all'art. 47, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 18/1996, a fronte di effettiva vacanza dell'incarico e che alla medesima data continui a svolgere le predette funzioni.

20. Per il personale di cui al comma 19, la domanda di cui all'art. 10, comma 2, della legge regionale n. 10/2002 deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

21. All'art. 68, comma 2, della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, le parole «dieci unità» sono sostituite dalle parole «sedici unità».

22. All'art. 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, come modificato dall'art. 7, comma 41, della legge regionale n. 23/2001, le parole «con qualifica non inferiore a segretario» sono abrogate.

23. Con esclusivo riferimento alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, gli interessati sono invitati a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro entro un termine non inferiore a quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

24. In caso di mancato rispetto, senza giustificato motivo, del termine di cui al comma 23, il direttore regionale dell'organizzazione e del personale pronuncia la decadenza dell'interessato all'assunzione.

25. Le commissioni esaminatrici per la selezione relativa alle assunzioni a tempo determinato di lavoratori collocati nelle liste di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sono composte da dipendenti regionali con qualifica funzionale non inferiore a quella d'accesso e con anzianità di almeno cinque anni nella qualifica medesima.

26. L'esito della selezione di cui al comma 25 è approvato con decreto del direttore regionale dell'organizzazione e del personale.

27. In relazione all'inquadramento di personale nel ruolo unico regionale o presso gli enti locali della Regione nell'ambito del trasferimento di funzioni dallo Stato alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, la determinazione delle equiparazioni tra le qualifiche e categorie rivestite dal personale medesimo presso l'ente di provenienza e quelle dell'ente di destinazione, nonché del trattamento giuridico ed economico avviene con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali.

28. Al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato regolato dal contratto nazionale collettivo per dirigenti di aziende industriali, di cui all'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1972, n. 22, si applicano, con riferimento agli istituti premiali, le disposizioni previste per il personale del ruolo unico regionale con qualifica di dirigente.

#### Art. 7.

##### *Modifiche alla legge regionale n. 53/1981*

1. L'art. 10 della legge regionale n. 53/1981, come modificato dall'art. 5, primo comma, della legge regionale n. 54/1983, è sostituito dal seguente:

«Art. 10 — 1. Il personale del consiglio regionale, dell'amministrazione regionale e degli enti regionali è assegnato a un ruolo unico regionale.

2. Il ruolo unico regionale si articola in cinque categorie, denominate A, B, C, D e dirigenziale, distinte per contenuto professionale e retribuzione; in sede di contrattazione integrativa di ente si individuano, nell'ambito di ciascuna categoria, i profili professionali e le relative mansioni.

3. Le categorie A, B, C e D si articolano in posizioni economiche interne. In sede di contrattazione sono disciplinati il numero delle posizioni e i relativi trattamenti economici, nonché i criteri e le modalità di acquisizione delle posizioni economiche interne.»

2. L'art. 11 della legge regionale n. 53/1981, come modificato dall'art. 5, secondo comma, della legge regionale n. 54/1983, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. — 1. Sono inserite nella categoria A le posizioni di lavoro che comportano attività ausiliarie prevalentemente esecutive o tecnico-manuali comportanti conoscenze semplici, nonché l'utilizzo di strumenti o apparecchiature semplici o comunque elementari o comuni. L'autonomia operativa e la responsabilità sono limitate, rispettivamente, all'esecuzione del lavoro nell'ambito delle istruzioni impartite e alla corretta esecuzione del lavoro stesso.»

3. L'art. 12 della legge regionale n. 53/1981, come modificato dall'art. 5, secondo comma, della legge regionale n. 54/1983, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. — 1. Sono inserite nella categoria B le posizioni di lavoro che comportano buone conoscenze specialistiche e discreta esperienza nelle attività caratterizzanti la categoria. I contenuti delle attività sono di tipo operativo con discreto grado di complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle possibili soluzioni a detti problemi.

2. L'esercizio delle attività comporta autonomia operativa nell'ambito di istruzioni generali non necessariamente dettagliate; la responsabilità è limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro. L'attività può comportare raccordo di addetti della categoria inferiore.»

4. L'art. 13 della legge regionale n. 53/1981, come da ultimo modificato dall'art. 24, comma 1, della legge regionale n. 17/1992, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. — 1. Sono inserite nella categoria C le posizioni di lavoro che comportano approfondite conoscenze monospecialistiche. I contenuti delle attività sono di concetto; i problemi da affrontare presentano una complessità media basata su modelli esterni predefiniti, con significativa ampiezza delle possibili soluzioni. Le attività comportano responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi, nonché rapporti diretti interni ed esterni alla struttura di appartenenza per trattare questioni pratiche importanti.»

5. L'art. 14 della legge regionale n. 53/1981, come da ultimo modificato dall'art. 25, comma 1, della legge regionale n. 17/1992, è sostituito dal seguente:

«Art. 14. — 1. Sono inserite nella categoria D le posizioni di lavoro che comportano elevate conoscenze plurispecialistiche. I contenuti della categoria sono di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi a importanti e diversi processi produttivi/amministrativi e autonomia operativa nell'ambito di prescrizioni generali. I problemi da affrontare presentano una elevata complessità basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili, con elevata ampiezza delle soluzioni possibili. Le relazioni organizzative interne sono di natura negoziale e complessa gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza; le relazioni esterne con altre istituzioni sono di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale.»

6. Gli articoli 15, 16 e 17 della legge regionale n. 53/1981 sono abrogati.

#### Art. 8.

##### *Modifiche alla legge regionale n. 18/1996*

1. All'art. 3 della legge regionale n. 18/1996, come da ultimo modificato dall'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 10/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono regolate da disposizioni di legge regionale ovvero, sulla base delle medesime, da regolamenti o atti amministrativi di organizzazione, le seguenti materie:

a) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative;

b) i procedimenti di selezione per l'accesso agli impieghi regionali;

c) la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego pubblico e le altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici;

d) le modalità di stipulazione dei contratti collettivi.»

b) al comma 1-ter la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) le strutture organizzative, il numero, la denominazione e la composizione dei dipartimenti.»

2. L'art. 4 della legge regionale n. 18/1996, come da ultimo modificato dall'art. 6, comma 3, della legge regionale n. 10/2002, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Oggetto della contrattazione collettiva*) — 1. La contrattazione collettiva regionale ha per oggetto le seguenti materie:

a) classificazione del personale in categorie e definizione dei livelli retributivi tabellari delle medesime, del numero delle posizioni e dei relativi trattamenti economici;

b) aspetti generali in materia di forme di lavoro flessibile;

c) aspetti generali in materia di trattamenti previdenziali e assistenziali integrativi su base volontaria;

d) criteri generali per l'istituzione di particolari incarichi o funzioni organizzative;

e) criteri e procedure di mobilità tra amministrazioni del comparto unico e intercompartimentali;

f) debito orario massimo settimanale;

g) aspetti generali in materia di ferie, permessi e assenze per malattia;

h) quantificazione e definizione delle modalità di corresponsione delle indennità di mobilità tra amministrazioni del comparto unico e intercompartimentali;

i) aspetti generali in materia di tutela della salute, sicurezza sui luoghi di lavoro, gravidanza e puerperio;

j) pari opportunità;

k) modalità di esercizio del diritto di sciopero anche in relazione ai servizi pubblici essenziali;

l) sanzioni disciplinari e relativo procedimento;

m) criteri generali per la fruizione delle aspettative e dei permessi sindacali;

n) criteri generali di disciplina della libertà e della partecipazione sindacale;

o) criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

p) ogni altra materia strettamente inerente alla disciplina del rapporto di lavoro non attribuita ad altra fonte.

2. La contrattazione integrativa di ente ha per oggetto le seguenti materie:

a) trattamenti economici accessori e produttività;

b) criteri e modalità di acquisizione delle posizioni economiche interne;

c) progressioni di carriera verticale;

d) profili professionali e relative mansioni;

e) modalità per l'istituzione, il conferimento e la revoca degli incarichi di cui al comma 1, lettera d);

f) articolazione dell'orario di servizio e di lavoro;

g) trattamento di missione, lavoro straordinario e quantificazione del relativo compenso;

h) criteri di valutazione del rendimento del personale;

i) criteri e procedure di trasferimento nell'ambito dell'amministrazione regionale, quantificazione e definizione delle modalità di corresponsione delle indennità di trasferimento;

j) disciplina dei trattamenti previdenziali e assistenziali integrativi su base volontaria;

k) disciplina delle forme di lavoro flessibile;

l) disciplina delle ferie, permessi e assenze per malattia;

m) disciplina della formazione, aggiornamento e perfezionamento professionale;

n) disciplina della tutela della gravidanza e puerperio;

o) linee di indirizzo e criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili;

p) disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero anche in relazione ai servizi pubblici essenziali;

q) disciplina delle aspettative e dei permessi sindacali, della libertà e della partecipazione sindacale;

r) ogni altra materia attribuita in sede di contrattazione collettiva regionale.».

3. All'art. 11 della legge regionale n. 18/1996, il comma 3 è abrogato.

4. L'art. 14 della legge regionale n. 18/1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (*Accesso alla categoria dirigenziale*) — 1. Alla categoria dirigenziale si accede mediante pubblico concorso per esami o per titoli ed esami, ovvero mediante corsi di formazione manageriale da attuarsi a cura di strutture specializzate esterne all'amministrazione regionale.

2. Sono ammessi al concorso e ai corsi di formazione manageriale i dipendenti regionali della categoria D, a partire dalla posizione 2, in possesso del diploma di laurea richiesto in relazione al profilo professionale di accesso e di un'anzianità di servizio di ruolo nella categoria medesima di almeno cinque anni.

3. Sono altresì ammessi al concorso candidati già in servizio da almeno cinque anni con qualifica di dirigente presso una struttura pubblica o privata o che abbiano svolto attività professionale con regolare iscrizione ai relativi ordini per un periodo non inferiore a dieci anni, in possesso dei requisiti generali per l'accesso, nonché del diploma di laurea richiesto in relazione al profilo professionale di accesso.

4. In sede di prima applicazione e per una sola tornata concorsuale l'anzianità di servizio di cui al comma 2 è riferita all'anzianità maturata nelle qualifiche di provenienza.».

5. L'art. 15 della legge regionale n. 18/1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (*Accesso alla categoria D*). — 1. Fermo restando il disposto di cui all'art. 12 e quanto previsto dall'art. 18-bis in ordine alle procedure selettive per la progressione verticale interna, alla categoria D si accede mediante pubblico concorso per esami o pubblico concorso per esami e successivo corso di formazione, cui possono partecipare candidati in possesso del diploma di laurea richiesto in relazione al profilo professionale di accesso.».

6. L'art. 16 della legge regionale n. 18/1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (*Accesso alla categoria C*) — 1. Fermo restando il disposto di cui all'art. 12 e quanto previsto dall'art. 18-bis in ordine alle procedure selettive per la progressione verticale interna, alla categoria C si accede mediante pubblico concorso per esami o pubblico concorso per esami e successivo corso di formazione cui possono partecipare candidati in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado richiesto in relazione al profilo professionale di accesso.

2. All'accesso alla categoria C, profilo professionale di maresciallo, possono partecipare dipendenti regionali in servizio nella categoria B, profilo professionale di guardia, nonché candidati esterni che, fermo restando il titolo di studio di cui al comma 1, abbiano acquisito almeno dieci anni di comprovata esperienza nel Corpo forestale dello Stato o in corpi forestali di altre regioni o provincie autonome in una qualifica o livello e con una professionalità equiparabili alla categoria B, profilo professionale di guardia.».

7. L'art. 17 della legge regionale n. 18/1996, è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (*Accesso alla categoria B*). — 1. Fermo restando il disposto di cui all'art. 12 e quanto previsto dall'art. 18-bis in ordine alle procedure selettive per la progressione verticale interna, alla categoria B si accede mediante avviamento a selezione degli iscritti nelle liste di collocamento ovvero mediante pubblico concorso per esami o pubblico concorso per esami e successivo corso di formazione; è richiesto, quale titolo di studio, il diploma di istruzione secondaria di primo grado, fermi restando gli eventuali ulteriori requisiti prescritti per specifiche professionalità.».

8. L'art. 18 della legge regionale n. 18/1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (*Accesso alla categoria A*). — 1. Alla categoria A si accede mediante avviamento a selezione degli iscritti nelle liste di collocamento; è richiesto, quale titolo di studio, l'assolvimento della scuola dell'obbligo.».

9. Dopo l'art. 18 della legge regionale n. 18/1996, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 18-bis (*Procedure selettive per la progressione verticale interna*). — 1. In sede di contrattazione integrativa di ente sono disciplinate le procedure selettive anche di tipo valutativo per la progressione verticale finalizzate al passaggio dei dipendenti alla categoria immediatamente superiore, nel limite dei posti vacanti della dotazione organica di tale categoria che non siano stati destinati all'accesso dall'esterno.

2. Può essere disposta, anche annualmente, la copertura dei posti vacanti destinati alle procedure selettive interne di cui al comma 1. Le procedure suddette sono indipendenti da quelle destinate all'accesso dall'esterno.

3. Possono, altresì, essere previste selezioni, anche valutative, interamente riservate al personale di ruolo che abbia acquisito esclusivamente all'interno della Regione una qualificata professionalità nello svolgimento della propria attività lavorativa.

4. In sede di prima attuazione delle procedure di progressione verticale interna, ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio di ruolo utile per la partecipazione alle procedure medesime, può essere calcolata l'anzianità di ruolo maturata nelle qualifiche di provenienza.».

10. L'art. 19 della legge regionale n. 18/1996 e l'art. 19-bis della medesima legge regionale n. 18/1996, come aggiunto dall'art. 46, comma 1, della legge regionale n. 31/1997, sono abrogati.

11. All'art. 22 della legge regionale n. 18/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente:

«(Modalità di esecuzione per l'accesso dall'esterno);»

b) al comma 1 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) i requisiti generali di accesso e i titoli valutabili;»;

c) al comma 1 la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) i contenuti dei bandi di concorso, le modalità di presentazione delle domande e di svolgimento delle procedure concorsuali anche con riguardo agli adempimenti dei partecipanti;»;

d) al comma 1 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) i titoli di studio richiesti quali requisiti, nonché le categorie e le professionalità per le quali è possibile demandare al bando di

concorso l'individuazione dei titoli medesimi, anche in relazione ad aggiornamenti dell'ordinamento scolastico o a mutamenti organizzativi delle strutture regionali;»;

e) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. L'articolazione delle prove concorsuali e le materie oggetto delle medesime sono individuate nei relativi bandi di concorso, previa informazione alle organizzazioni sindacali.».

12. All'art. 35, comma 1, della legge regionale n. 18/1996, dopo le parole «è composto da» sono aggiunte le parole «un magistrato o».

#### Art. 9.

##### *Disposizioni in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali*

1. All'art. 47 della legge regionale n. 18/1996, come da ultimo sostituito dall'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 10/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, lettera a), le parole «, Direttore di ente regionale» sono abrogate;

b) al comma 3 le parole «o struttura ad essa equiparata o» sono sostituite dalle parole «, a un ente regionale o a struttura equiparata a direzione regionale ovvero»;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. In relazione alle maggiori funzioni attribuite, la giunta regionale può attribuire al coordinatore del dipartimento un trattamento economico più elevato rispetto a quello spettante in relazione all'incarico di direttore regionale.».

2. Dopo l'art. 47 della legge regionale n. 18/1996, è aggiunto il seguente:

«Art. 47-bis (Conferimento dell'incarico di direttore regionale) — 1) l'incarico di direttore regionale, di segretario generale della presidenza della giunta regionale, di segretario generale del consiglio regionale, di ragioniere generale, di avvocato della regione, di direttore regionale della programmazione, di capo di gabinetto della presidenza della giunta regionale, di capo di gabinetto della presidenza del consiglio regionale, di vice segretario generale della presidenza della giunta regionale, di vice segretario generale del consiglio regionale e di vice ragioniere generale è conferito, con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, dalla giunta regionale, dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale, con riferimento all'incarico di segretario generale del consiglio regionale e di vice segretario generale del consiglio regionale ovvero, con riferimento al capo di gabinetto della presidenza della giunta regionale e al capo di gabinetto della presidenza del consiglio regionale, su designazione nominativa, rispettivamente, del presidente della regione e del presidente del consiglio regionale.

2) l'incarico è conferito a personale del ruolo unico regionale in possesso del diploma di laurea e di un'anzianità di almeno cinque anni nella categoria dirigenziale, tenuto conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, anche in relazione alle competenze attribuite alle singole strutture, nonché delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente anche in relazione all'attività svolta e agli incarichi in precedenza conferitigli nell'ambito dell'amministrazione regionale. Il conferimento dell'incarico determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico stesso; il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio.

3) l'incarico può altresì essere conferito a soggetti esterni all'amministrazione regionale in possesso del diploma di laurea e di esperienza professionale almeno quinquennale, adeguata alle funzioni da svolgere, maturata, in qualifiche dirigenziali, presso amministrazioni pubbliche, enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private ovvero acquisita nelle libere professioni, con regolare iscrizione ai relativi albi. Per i soggetti provenienti dal settore pubblico, il conferimento dell'incarico è subordinato alla loro collocazione in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di appartenenza, secondo il relativo ordinamento.

4) l'incarico può essere conferito per un periodo massimo di cinque anni, eventualmente rinnovabile.

5) il trattamento economico è determinato dalla giunta regionale, anche in modo differenziato in relazione alle funzioni da espletare, con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica ovvero ai valori medi di mercato per figure dirigenziali equi-

valenti. Per gli incarichi da conferire presso il consiglio regionale, il trattamento economico è determinato d'intesa con l'ufficio di presidenza del consiglio medesimo.

6) gli elementi negoziali essenziali del contratto, ivi comprese le clausole di risoluzione anticipata, sono determinati dalla giunta regionale; in ogni caso il contratto è risolto di diritto non oltre i centottanta giorni successivi alla fine della legislatura, alla cessazione dalla carica della giunta regionale che ha conferito l'incarico o dell'assessore preposto alla struttura interessata ovvero alla cessazione dalle funzioni dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale che ha conferito l'incarico. Nel caso dell'incarico di capo di gabinetto della presidenza della giunta regionale e di capo di gabinetto della presidenza del consiglio regionale, la risoluzione opera di diritto con la cessazione dall'incarico, rispettivamente, del presidente della regione e del presidente del consiglio regionale. Il contratto può essere, altresì, risolto a fronte dell'esito negativo della valutazione operata, annualmente, dall'organo che ha conferito l'incarico, avvalendosi degli strumenti di controllo interno ovvero della consulenza di società specializzate.

7) salvo quanto determinato ai sensi dei commi 5 e 6, trovano applicazione le disposizioni previste dal contratto collettivo di lavoro per il personale dell'area dirigenziale.

8) i soggetti cui sia conferito l'incarico di cui al comma 1 non possono rivestire cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti politici e avere incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con i predetti organismi.».

3. L'art. 48 della legge regionale n. 18/1996, come da ultimo sostituito dall'art. 7, comma 2, della legge regionale n. 10/2002, è sostituito dal seguente:

«Art. 48 (Conferimento degli incarichi di cui all'art. 47, comma 2, lettera b). — 1) gli incarichi di cui all'art. 47, comma 2, lettera b), sono attribuiti a personale appartenente alla categoria dirigenziale tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare in relazione alle competenze attribuite alle singole strutture, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente anche in relazione all'attività svolta in precedenza nell'ambito dell'amministrazione regionale.

2) gli incarichi sono attribuiti per la durata di tre anni e sono rinnovabili e revocabili. Al conferimento, alla revoca ovvero al rinnovo degli incarichi si provvede con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore all'organizzazione e al personale, sentito il direttore regionale preposto alla struttura presso la quale va conferito, revocato o rinnovato l'incarico; per quanto attiene il conferimento dell'incarico di direttore di servizio autonomo, si provvede su proposta dell'assessore all'organizzazione e al personale, previa indicazione del presidente della regione o dell'assessore delegato in materia. Al conferimento, revoca o rinnovo degli incarichi presso la segreteria generale del consiglio regionale si provvede con deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio medesimo, sentito il segretario generale.

3) qualora alla data di scadenza dell'incarico, conferito a un dipendente regionale, la giunta regionale sia in ordinaria amministrazione, l'incarico medesimo è prorogato fino a quando non si sia provveduto ai sensi del comma 4.

4) gli incarichi possono essere revocati o rinnovati entro novanta giorni dall'elezione della giunta regionale o dalla nomina dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale. Decorso tale termine gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati.

5) gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti, secondo le procedure di cui al comma 2, con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, per un numero massimo di unità pari al quindici per cento dei posti previsti per gli incarichi medesimi, a persone, in possesso del diploma di laurea, di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi e in enti pubblici o privati o in aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro.

6) il conferimento degli incarichi di cui al comma 5 a dipendenti del ruolo unico regionale in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio.

7) gli incarichi di cui al comma 5 sono attribuiti per la durata massima di tre anni eventualmente rinnovabili. Per i soggetti provenienti dal settore pubblico, il conferimento dell'incarico è subordinato alla loro collocazione in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di appartenenza, secondo il relativo ordinamento.

8) la giunta regionale determina il trattamento economico dei dirigenti di cui al comma 5 con riferimento a quello previsto per i dipendenti regionali cui sono conferiti gli stessi incarichi; detto trattamento può essere motivatamente integrato in esito alla specifica qualificazione professionale posseduta, nonché in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per gli incarichi da conferire presso il consiglio regionale, il trattamento economico è determinato d'intesa con l'ufficio di presidenza del consiglio medesimo. La giunta regionale determina, altresì gli elementi negoziali essenziali del contratto, ivi comprese le clausole di risoluzione anticipata; in ogni caso il contratto è risolto di diritto non oltre i novanta giorni successivi alla cessazione dall'incarico del direttore regionale della struttura presso cui è avvenuto il conferimento, se riferiti all'incarico di direttore di servizio ovvero alla cessazione del presidente della regione o dell'assessore delegato, se riferiti all'incarico di direttore di servizio autonomo. salvo quanto determinato ai sensi del presente comma, trovano applicazione le disposizioni previste dal contratto collettivo di lavoro per il personale dell'area dirigenziale.»

4. Dopo l'art. 48 della legge regionale n. 18/1996, è aggiunto il seguente:

«Art. 48-bis (Sostituzione del direttore regionale). — 1) il direttore regionale è sostituito, in caso di assenza, impedimento e vacanza, da un dirigente nominato dalla giunta regionale, su proposta del direttore medesimo, tra quelli in servizio presso la medesima struttura ovvero presso altre strutture. Qualora il dirigente sia in servizio presso una struttura diversa, va sentito il direttore regionale preposto alla medesima.

2) in caso di vacanza dell'incarico ovvero di assenza continuativa superiore a sessanta giorni nel corso dell'anno, escluso il periodo di ferie, la giunta regionale determina il trattamento economico aggiuntivo spettante al sostituto;

l'entità di detto trattamento, da corrispondersi, rispettivamente, per l'intero periodo di sostituzione e a decorrere dal sessantunesimo giorno di assenza per il periodo di sostituzione, non potrà essere superiore alla differenza tra il trattamento economico del direttore assente o cessato dall'incarico e quello in godimento.»

5. L'art. 49 della legge regionale n. 18/1996, come da ultimo modificato dall'art. 7, comma 4, della legge regionale n. 10/2002, è sostituito dal seguente:

«Art. 49 (Sostituzione dei direttori di servizio e dei direttori di servizio autonomo) — 1) la giunta regionale provvede, sulla base dei medesimi criteri di cui all'art. 48, comma 1, sentito il direttore regionale, di ente regionale o di servizio autonomo competente, alla nomina dei sostituti dei direttori di servizio e dei direttori di servizio autonomo, in caso di assenza, impedimento e vacanza. Gli incarichi di sostituto presso la segreteria generale del consiglio regionale sono attribuiti con deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio medesimo, su proposta del segretario generale.

2) i sostituti sono individuati tra il personale appartenente alla categoria D in servizio presso la medesima struttura ovvero, qualora ciò non sia possibile, presso altre strutture.

3) in caso di vacanza dell'incarico ai sostituti spetta, per l'intero periodo di sostituzione, oltre al trattamento economico in godimento, la differenza fra il trattamento economico della categoria e posizione economica di appartenenza e quello iniziale della categoria dirigenziale oltre alle indennità connesse allo svolgimento dell'incarico medesimo;

analogo trattamento compete, in caso di assenza del direttore titolare superiore ai sessanta giorni consecutivi nell'arco dell'anno, escluso il periodo di ferie, a decorrere dal sessantunesimo giorno e per il periodo di sostituzione.»

6. All'art. 8 della legge regionale n. 10/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la parola «quattro» è sostituita dalla parola «tre»;

b) al comma 2 la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) raggruppamento comprendente i dirigenti del ruolo unico regionale;»;

c) al comma 2 la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) raggruppamento comprendente i dirigenti di cui alla lettera a) che non siano stati confermati o comunque privi di incarico a seguito di motivi organizzativi dell'amministrazione regionale.»;

d) al comma 2 la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) raggruppamento comprendente i dirigenti di cui alla lettera a) che non abbiano raggiunto i risultati per causa a loro imputabile o che siano incorsi in violazioni gravi e ricorrenti dei doveri d'ufficio.»;

e) al comma 2 la lettera d) è abrogata;

f) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. I dirigenti di cui al comma 2, lettera b), sono collocati in posizione di disponibilità per la durata massima di due anni. Durante il periodo di disponibilità i dirigenti rimangono a disposizione dell'amministrazione regionale al fine della copertura di incarichi di cui all'art. 47, comma 2, della legge regionale n. 18/1996, nonché per incarichi presso altre amministrazioni che lo richiedano. Per il periodo di disponibilità compete il trattamento economico in godimento prima dell'eventuale conferimento con contratto di diritto privato, ridotto, con riferimento alle indennità, del venti per cento ovvero, per i dirigenti con contratto di lavoro di diritto pubblico, il trattamento economico in godimento in relazione agli incarichi già conferiti ridotto, con riferimento alle indennità, del venti per cento. Decorsi i due anni senza aver preso servizio in qualità di dirigente con incarico di cui all'art. 47, comma 2, della legge regionale n. 18/1996, è operata un'ulteriore riduzione del quaranta per cento e il dirigente medesimo è collocato d'ufficio in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni che lo richiedano, con salvaguardia della posizione giuridica ed economica in godimento. Decorsi due anni di mobilità senza aver preso servizio presso l'amministrazione regionale, ovvero presso altre pubbliche amministrazioni, il dirigente cessa il rapporto di lavoro con la Regione.»;

g) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. I dirigenti di cui al comma 2, lettera c), sono collocati in posizione di disponibilità per la durata massima di un anno. Durante tale periodo al dirigente compete il trattamento economico in godimento per la qualifica. Decorso l'anno senza aver preso servizio in qualità di dirigente con incarico di cui all'art. 47, comma 2, della legge regionale n. 18/1996, lo stesso è collocato d'ufficio in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni che lo richiedano, con salvaguardia della posizione giuridica ed economica in godimento. Decorsi due anni in mobilità senza aver preso servizio presso altre pubbliche amministrazioni, il dirigente cessa il rapporto di lavoro con la Regione.»;

h) al comma 5 le parole «di cui all'art. 49, comma 3, della legge regionale n. 18/1996» sono sostituite dalle parole «dei dirigenti»;

i) al comma 6 dopo le parole «fattispecie verificatesi successivamente alla data di entrata in vigore di quest'ultima.» sono aggiunte le parole «nonché ai periodi relativi agli incarichi conferiti ai sensi degli articoli 47-bis e 48, comma 5, della legge regionale n. 18/1996 e ai periodi di inserimento nell'albo di cui ai commi 3 e 4.»

7. All'art. 100, comma 3, della legge regionale n. 18/1996, dopo le parole «comma 1» sono aggiunte le parole «, dal personale titolare degli incarichi conferiti con contratto di diritto privato ai sensi degli articoli 47-bis e 48, comma 5, nonché dal personale inserito nell'albo ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettere b) e c), della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10».

8. Ai fini dell'applicazione del disposto di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 100 della legge regionale n. 18/1996, l'ammontare del maturato di cui all'art. 140 della legge regionale n. 53/1981 è calcolato, nel caso degli incarichi di cui all'art. 47-bis della legge regionale n. 18/1996, computando come indennità teoricamente spettante un importo della retribuzione onnicomprensiva attribuita al titolare dell'incarico pari alla percentuale esistente tra retribuzione complessivamente spettante e indennità di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del contratto collettivo di lavoro relativo ai bienni economici 1994-1995 e 1996-1997, area dirigenziale e, rispettivamente per i dirigenti di cui all'art. 8, commi 3 e 4, della legge regionale n. 10/2002, computando l'indennità senza le riduzioni ivi previste. Per gli incarichi di cui all'art. 48, comma 5, della legge regionale n. 18/1996, l'ammontare del maturato è calcolato computando come indennità teoricamente spettante un importo della retribuzione onnicomprensiva attribuita al titolare dell'incarico pari alla percentuale esistente tra retribuzione complessivamente spettante e indennità attribuite, nel tempo, dal contratto collettivo di lavoro.

9. Gli incarichi di direttore regionale già conferiti, alla data di entrata in vigore della presente legge, si intendono confermati, con applicazione della disciplina giuridica ed economica in godimento,

sino alla loro naturale scadenza. Detti incarichi possono cessare prima di detta scadenza per accordo tra le parti, da raggiungersi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, volto alla stipula di un contratto di diritto privato, ai sensi del disposto di cui all'art. 47-bis della legge regionale n. 18/1996, come introdotto dal comma 2, ovvero al verificarsi di una delle condizioni risolutive di diritto di cui al comma 6 del medesimo art. 47-bis. Si intendono altresì confermati, salva diversa determinazione della giunta regionale, sino alla loro naturale scadenza, gli incarichi di sostituto di direttore regionale, nonché quelli di cui all'art. 47, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 18/1996 e gli incarichi sostitutori di cui all'art. 49 della legge regionale n. 18/1996, già conferiti alla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora gli incarichi di cui all'art. 47, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 18/1996, siano conferiti con contratto di diritto privato, i medesimi si intendono confermati sino alla loro naturale scadenza ovvero sino al verificarsi di una delle condizioni risolutive di cui all'art. 48, comma 8, della legge regionale n. 18/1996, come sostituito dal comma 3.

10. In sede di prima applicazione del disposto di cui all'art. 47-bis della legge regionale n. 18/1996, come introdotto dal comma 2, ai fini della determinazione dell'anzianità di cui al comma 2 del medesimo art. 47-bis, è calcolata anche quella maturata nella qualifica di dirigente, in sede di prima applicazione del disposto di cui all'art. 49 della legge regionale n. 18/1996, come sostituito dal comma 5, l'individuazione dei sostituti nell'ambito della categoria D è operata con riferimento al personale proveniente dalla qualifica di funzionario e al personale proveniente dalla qualifica di consigliere equiparato ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 31/1997, come modificato dall'art. 6, comma 12;

In sede di contrattazione collettiva sono individuate le posizioni interne alla categoria D cui attribuire l'incarico sostitutorio.

#### Art. 10.

##### *Modifiche alle leggi regionali n. 13/1998 e n. 2/2001 concernenti l'AReRaN*

1. All'art. 128 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, come da ultimo modificato dall'art. 5, comma 6, della legge regionale n. 10/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presidente nomina un vice presidente, con funzioni vicarie in caso di assenza, impedimento o vacanza, tra i componenti del comitato direttivo.»;

b) al comma 8 dopo la parola «Ove» sono aggiunte le parole «, per gli enti locali di cui all'art. 127,»;

c) al comma 9-bis le parole «per un periodo non superiore a tre anni dall'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle parole «non oltre il 31 dicembre 2005»; dopo le parole «di cui all'art. 127» sono aggiunte le parole «ovvero di altra pubblica amministrazione avente sede in Friuli-Venezia Giulia».

2. All'art. 1 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 12, quarto periodo, dopo le parole «con riconoscimento dell'anzianità di servizio» sono aggiunte le parole «; ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza trova applicazione la normativa statale vigente.»;

b) al comma 15, le parole «maturato un'anzianità di servizio con qualifica di dirigente, presso una struttura pubblica o privata, di almeno cinque anni» sono sostituite dalle parole «svolto funzioni dirigenziali, presso una struttura pubblica o privata, per almeno cinque anni».

#### Art. 11.

##### *Inquadramenti di personale assunto a tempo determinato*

1. Il personale assunto mediante procedure selettive pubbliche, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 31/1997 e dell'art. 18, comma 6, della legge regionale 26 giugno 2001, n. 16, può essere inquadrato nel ruolo unico regionale nella categoria e posizione economica attribuite ai sensi dell'art. 2, comma 2, purché in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e alla data di inquadramento.

2. L'inquadramento del personale si consegue previo superamento dell'esame colloquio previsto dall'art. 14, comma 2, della legge

regionale n. 10/2002, ovvero con distinto esame colloquio da espletarsi secondo modalità e criteri di svolgimento da determinarsi con deliberazione della giunta regionale. È esonerato dall'effettuazione dell'esame colloquio il personale che abbia conseguito l'idoneità in concorsi, per esami o per titoli ed esami, presso l'amministrazione regionale per l'assunzione, con contratto a tempo determinato, in qualifica funzionale corrispondente, ai sensi dell'allegato A alla presente legge, a quella di inquadramento.

3. L'inquadramento è disposto, a domanda dell'interessato da presentarsi entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle procedure di inquadramento del personale di cui all'art. 14, comma 1, della legge regionale n. 10/2002. L'inquadramento ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2003.

4. Nelle more dell'espletamento delle procedure di inquadramento, i contratti di lavoro a tempo determinato sono prorogati, alla scadenza, sino alla data di esecutività del provvedimento di inquadramento.

5. Ai dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1, è riconosciuto, sino all'inquadramento, il medesimo trattamento giuridico ed economico dei dipendenti del ruolo unico regionale.

6. Al personale inquadrato è attribuito il trattamento economico previsto per la rispettiva categoria e posizione economica di inquadramento. È riconosciuto per intero, ai fini economici, il servizio prestato in modo continuativo precedentemente all'inquadramento in ruolo; detto servizio, qualora prestato nella qualifica e categoria corrispondenti alla categoria di inquadramento, è valutato per metà ai fini giuridici con effetto dalla data del decreto di inquadramento.

7. All'art. 14 della legge regionale n. 10/2002, il comma 5, è abrogato.

8. In relazione agli inquadramenti di cui al comma 1 e di cui all'art. 14, comma 1, della legge regionale n. 10/2002, la giunta regionale provvede al conseguente adeguamento dell'organico del ruolo unico regionale.

9. Gli enti locali di cui all'art. 127 della legge regionale n. 13/1998 possono prevedere l'inquadramento di personale assunto a tempo determinato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 12.

##### *Assunzioni a termine*

1. Le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato mediante utilizzo di graduatorie già a tal fine predisposte in attuazione di specifiche normative regionali sono autorizzate dalla giunta regionale.

#### Art. 13.

##### *Personale dell'ARPA*

1. Il personale assunto ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, con contratto di lavoro a tempo determinato presso l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente può essere inquadrato in ruolo dell'agenzia medesima, conservando l'anzianità giuridica, il trattamento economico, le funzioni e le qualifiche rivestite purché in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e alla data di inquadramento.

2. L'inquadramento avviene a domanda dell'interessato da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo superamento di un corso-concorso; è esonerato dall'effettuazione del corso-concorso il personale che sia stato assunto mediante procedure selettive pubbliche.

#### Art. 14.

##### *Modificazioni all'art. 41-quater della legge regionale n. 49/1996 in materia di responsabili e coordinatori del Servizio sociale dei comuni*

1. All'art. 41-quater della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, come da ultimo modificato dall'art. 13, comma 7, lettera b), della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, le parole «dall'ente gestore del servizio sociale, d'intesa con l'assemblea dei sindaci di distretto, tra il personale a disposizione dello stesso ente gestore» sono sostituite dalle parole «su base fiduciaria dall'ente gestore del servizio sociale,

d'intesa con l'assemblea dei sindaci di distretto, tra il personale a disposizione dell'ente gestore ovvero tra personale esterno allo stesso»;

b) al comma 1, secondo periodo, le parole «e che abbia svolto le relative funzioni per almeno tre anni» sono abrogate.

#### Art. 15.

##### *Personale appartenente a particolari categorie negli enti pubblici non economici*

1. All'art. 7 della legge regionale 10 aprile 2001, n. 12, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:

«1-bis. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'art. 5, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, le convenzioni di cui al comma 1, qualora riguardanti pubbliche amministrazioni o enti pubblici non economici, possono essere stipulate anche per l'assolvimento parziale degli obblighi occupazionali di cui alla predetta legge n. 68/1999.

1-ter. Al fine di rispettare i criteri di trasparenza di cui all'art. 7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, la selezione dei soggetti di cui al presente articolo viene effettuata mediante lo svolgimento di una procedura ad essi riservata.».

#### Art. 16.

##### *Reinquadramento di personale transitato nei ruoli regionali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 839/1979*

1. In attuazione della norma di tutela e garanzia stabilita dall'art. 14 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, che ha confermato le norme di salvaguardia previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839, al personale transitato nei ruoli regionali ai sensi del medesimo decreto n. 839/1979 e della citata legge regionale n. 70/1980 che è risultato definitivamente inquadrato presso le amministrazioni di provenienza nei termini formalmente stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 ottobre 1991, vengono riconosciuti l'omogenea corretta perequazione e reinquadramento, in conformità e coerenza con le analoghe equiparazioni ed inquadramenti effettuati con le altre leggi regionali per il personale proveniente dall'amministrazione statale, secondo la seguente tabella di equiparazione riferita all'ordinamento statale di provenienza e di quello regionale d'arrivo. Il perequato reinquadramento decorre dalla data di inquadramento provvisorio stabilita dalla medesima legge regionale n. 70/1980, dandosi atto che il suddetto personale ha continuato a svolgere presso la Regione mansioni coerenti ai livelli riconosciuti nel citato decreto interministeriale del 9 ottobre 1991.

Amministrazione statale di provenienza	Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
VIII livello VII livello	Consigliere
VI livello V livello	Segretario
IV livello	Coadiutore
III livello	Agente tecnico
II livello	Commesso

2. Gli inquadramenti operati ai sensi del comma 1, costituiscono titolo per la conseguente pari modifica, in aumento e rispettiva diminuzione, tra le qualifiche funzionali interessate della pianta organica del ruolo unico regionale, con effetto dalla data di inquadramento provvisorio stabilito dalla legge regionale n. 70/1980 di cui al comma 1.

3. Il personale inquadrato ai sensi del comma 1, attualmente in servizio, conserva il diritto, qualora ne sia titolare, di partecipare alle procedure di mobilità verticale interna di cui alle leggi regionali 7 marzo 1990, n. 11, e successive.

4. In analogia con l'art. 15 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, il personale di cui al comma 3, il quale non è stato ammesso in tempo utile agli scrutini per merito comparativo di cui alla legge regionale n. 11/1990 per l'accesso alla qualifica superiore a quella a

cui è pervenuto con il perequato reinquadramento operato ai sensi del comma 1, è scrutinato ora per allora con rinnovate procedure e graduatorie separate a salvaguardia delle tornate concorsuali già svolte ed ove, a sanatoria, risultati idoneo è inquadrato in soprannumero con decorrenza ed effetti previsti dalla legge regionale n. 11/1990, entro i termini utili per l'applicazione della presente legge. Vengono fatte salve ed escluse dall'inquadramento soprannumerario le coerenti posizioni giuridiche ed economiche che risultino già acquisite in base ad altro titolo.

5. All'attuazione delle procedure di cui al comma 4, provvede il consiglio di amministrazione del personale rimasto in carica per gli effetti dell'art. 11, comma 3, della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1.

6. Per il personale non risultato idoneo negli scrutini di cui al comma 4, sono riaperti i termini per la partecipazione agli scrutini previsti dalla legge regionale n. 10/2002.

7. Al personale di cui al presente articolo compete il trattamento economico coerente e conseguente con gli effetti giuridici riconosciuti con i precedenti commi.

8. Sono derogate le norme e disposizioni regionali contrastanti o incompatibili con le finalità e gli effetti determinati dal presente articolo.

#### Art. 17.

##### *Riduzione delle posizioni economiche in sede di contrattazione collettiva regionale*

1. In sede di contrattazione collettiva regionale relativa al biennio 2002-2003, da tenersi in sede AReRaN, si provvederà alla riduzione delle posizioni economiche ed in particolare alla soppressione di quelle iniziali, AI, A2, B1, B2, C1 e D1, previste per ogni categoria, con effetto dal 1° gennaio 2002, e comunque successivamente al definitivo inquadramento nel nuovo ordinamento professionale del personale della Regione e del personale degli enti locali rispettivamente previsto con la presente legge per il personale regionale e con il contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico - area enti locali - biennio economico 2000-2001, e parte normativa quadriennio 1998-2001 per il personale degli enti locali.

#### Art. 18.

##### *Norme finali*

1. Quando leggi o regolamenti regionali menzionano le qualifiche funzionali di commesso, segretario e consigliere, le menzioni si intendono riferite, rispettivamente, alle categorie A, C e D. Quando leggi o regolamenti regionali menzionano le qualifiche funzionali di funzionario e dirigente, le menzioni si intendono riferite, rispettivamente alle categorie D e dirigenziale. Quando leggi o regolamenti regionali menzionano le qualifiche funzionali di agente tecnico e coadiutore, la menzione si intende riferita alla categoria B.

2. Qualora leggi e regolamenti regionali prevedano l'assegnazione a determinati uffici di personale con indicazione delle precedenti qualifiche, i dipendenti rimangono comunque assegnati agli uffici medesimi sino a quando non si provvederà alle relative modifiche con gli atti di organizzazione di cui all'art. 3 della legge regionale n. 18/1996, come da ultimo modificato dall'art. 8, comma 1.

3. L'art. 45 della legge regionale n. 31/1997, come da ultimo modificato dall'art. 15, comma 1, della legge regionale n. 1/2000, è abrogato.

#### Art. 19.

##### *Differimento dell'efficacia di disposizioni*

1. Le disposizioni di cui all'art. 16 trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2004.

#### Art. 20.

##### *Norme finanziarie*

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 6, comma 4, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

2. Gli altri oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

- a) UPB 52.2.4.1.1 - capitolo 550;
- b) UPB 52.2.4.1.653 - capitolo 605;
- c) UPB 52.5.8.1.687 - capitolo 9650;
- d) UPB 52.2.8.659 - capitoli 9630 e 9631.

3. Qualora l'applicazione della presente legge comporti l'anticipazione di oneri inerenti la contrattazione collettiva, l'assessore alle finanze è autorizzato a disporre, in conformità a deliberazione della giunta regionale, il prelevamento delle somme all'uopo necessarie dal fondo per l'attuazione del contratto collettivo del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale, per gli anni 2000-2001 iscritto sull'unità previsionale di base 52.2.4.1.662 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 9637 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 13 agosto 2002

TONDO

ALLEGATO A (riferito all'art. 2, comma 2)	
QUALIFICA	Categoria e posizione
COMMESSO	A3
AGENTE TECNICO	B3
COADIUTORE-GUARDIA	C2
SEGRETARIO-MARESCIALLO	D2
CONSIGLIERE	D5
FUNZIONARIO	D8

ALLEGATO B (riferito all'art. 2, comma 3)	
Categoria e posizione	Trattamento economico tabellare di primo inquadramento
A1	Euro 6.958,22
A2	Euro 7.171,00
A3	Euro 7.443,18
A4	Euro 7.648,21
A5	Euro 7.757,70
A6	Euro 7.964,28
A7	Euro 8.225,61
A8	Euro 8.506,05
B1	Euro 7.726,20
B2	Euro 7.925,03
B3	Euro 8.559,24
B4	Euro 8.836,06
B5	Euro 9.097,90

B6	Euro 9.462,01
B7	Euro 9.691,83
B8	Euro 10.019,26
C1	Euro 9.217,21
C2	Euro 9.661,36
C3	Euro 10.139,08
C4	Euro 10.394,73
C5	Euro 10.808,41
C6	Euro 11.155,47
C7	Euro 11.516,99
C8	Euro 11.981,80
D1	Euro 10.655,35
D2	Euro 11.911,04
D3	Euro 12.892,31
D4	Euro 13.658,74
D5	Euro 14.724,70
D6	Euro 15.416,24
D7	Euro 16.578,27
D8	Euro 18.036,22

ALLEGATO C (riferito all'art. 5, comma 1)	
CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE
Dirigenziale	Amministrativo Tecnico Sanitario Ispettore
D	Amministrativo Tecnico Sanitario Ispettore
C	Amministrativo Tecnico Sanitario Maresciallo
B	Amministrativo Tecnico Autista Guardia
A	Ausiliario

Visto, il presidente: TONDO

02R0715

## LEGGE REGIONALE 13 agosto 2002, n. 21.

**Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità.**

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 16 al Bollettino ufficiale n. 33 della Regione Friuli-Venezia Giulia del 16 agosto 2002)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità e oggetto della legge*

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia promuove la produzione, la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti agricoli, zootecnici, ittici, silvo-pastorali, sia freschi che trasformati, nonché le produzioni ottenute utilizzando le metodologie riconducibili alle misure agroambientali attuate secondo le disposizioni vigenti in materia di agricoltura ecocompatibile.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione si avvale dell'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA), che promuove e organizza le attività necessarie per ottenere il riconoscimento di un marchio di qualità a carattere collettivo dei prodotti individuati dal medesimo comma 1, cui è riservata la denominazione di «Agricoltura ambiente qualità (AQUA)» - «Marchio di qualità concessa dalla Regione Friuli-Venezia Giulia», ai sensi degli articoli 2 e seguenti del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, e nel rispetto degli articoli 12, 28 e 34 del Trattato che istituisce la comunità europea.

3. L'utilizzazione del marchio è consentita per i prodotti di cui al comma 1, che si distinguono dagli altri prodotti della stessa categoria per sistema di produzione, di lavorazione e per altre intrinseche caratteristiche, offrendo particolari garanzie qualitative a tutela della salute del consumatore e dell'immagine del prodotto.

## Art. 2.

*Funzioni dell'ERSA*

1. L'ERSA è autorizzato a presentare domanda per la registrazione del marchio collettivo, ai sensi degli articoli 2 e 22 del regio decreto n. 929/1942, come modificati, rispettivamente, dall'art. 3 e dall'art. 22 del decreto legislativo n. 480/1992.

2. L'ERSA, inoltre, con propria deliberazione, approvata dalla giunta regionale, individua i tipi di prodotto da ammettere al marchio e approva i relativi disciplinari di produzione, nonché le modifiche degli stessi, nei quali sono previsti i metodi di ottenimento del prodotto necessari per diminuire l'impatto ambientale dei processi produttivi e tutelare la salute del consumatore.

## Art. 3.

*Disciplinari di produzione*

1. I disciplinari di produzione, elaborati per categoria di prodotto, fresco o trasformato, devono comprendere almeno i seguenti elementi:

a) descrizione dei requisiti, obiettivi e controllabili, del prodotto, con l'indicazione delle principali specifiche di tipo fisico, chimico, microbiologico e organolettico;

b) descrizione delle fasi e delle tecniche di produzione, trasformazione e conservazione necessarie per l'ottenimento delle caratteristiche qualitative del prodotto;

c) criteri di identificazione e rintracciabilità, dalle materie prime al prodotto finale.

2. L'ERSA predispone i disciplinari di produzione, per la stesura dei quali potranno essere utilizzate anche le indicazioni contenute nel piano di sviluppo rurale. A tal fine, l'ERSA può avvalersi della consulenza di istituzioni, enti e associazioni operanti nel settore agricolo e alimentare.

3. I disciplinari di produzione possono essere predisposti anche su richiesta dei soggetti di cui al comma 2.

4. I disciplinari di produzione e le loro modifiche, successivamente all'approvazione da parte della giunta regionale, sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione e comunicati, ai sensi dell'art. 8 della direttiva 98/34/CE, del 22 giugno 1998, alla commissione dell'Unione europea.

## Art. 4.

*Comitato direttivo della certificazione*

1. Presso l'ERSA è istituito un comitato direttivo della certificazione, quale organismo deputato a garantire la buona esecuzione dell'attività di certificazione ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45011 (Criteri generali per gli organismi di certificazione dei prodotti), composto da:

- a) il presidente dell'ERSA, con funzioni di presidente;
- b) un esperto in legislazione alimentare;
- c) un esperto in marketing;
- d) un esperto in tecniche di controllo;
- e) un esperto per il settore delle produzioni animali;
- f) un esperto per il settore delle produzioni vegetali;
- g) un esperto designato congiuntamente dalle associazioni di consumatori;
- h) il responsabile per la certificazione dell'ERSA.

2. Il presidente del comitato, in caso di assenza o impedimento, può delegare le proprie funzioni ad altro componente del comitato stesso.

3. Gli esperti sono nominati da presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore all'agricoltura.

4. I compensi ai membri del comitato che ne abbiano diritto sono fissati dalla giunta regionale ai sensi della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, e successive modifiche.

5. Funge da segretario del comitato un dipendente dell'ERSA con qualifica non inferiore a consigliere.

6. I componenti del comitato durano in carica per tre anni e possono essere riconfermati, una volta sola, per la medesima durata.

## Art. 5.

*Funzioni del Comitato direttivo della certificazione*

1. Il comitato direttivo della certificazione svolge le funzioni previste dalla norma UNI CEI EN 45011 e successive modifiche, e, in particolare:

- a) formula gli indirizzi relativi all'attività del comitato stesso;
- b) svolge attività di sorveglianza sull'applicazione dei propri indirizzi;
- c) svolge attività di ispezione, anche attraverso organismi esterni;
- d) determina le modalità di concessione dell'autorizzazione all'uso del marchio;
- e) rilascia l'autorizzazione all'uso del marchio;
- f) sospende e revoca l'autorizzazione all'uso del marchio in caso di utilizzo contrastante con la legge.

2. Il Comitato disciplina con regolamento:

- a) le proprie funzioni;
- b) le procedure di certificazione;
- c) il tariffario relativo all'uso del marchio da parte del concessionario, tenuto conto dei diversi oneri derivanti dalla specifica attività di certificazione;
- d) le procedure di revoca dell'autorizzazione all'uso del marchio.

3. L'ERSA, con propria deliberazione, approvata dalla giunta regionale, approva il regolamento contenente il tariffario di cui al comma 2, lettera c).

4. L'ERSA dispone aperture di credito a favore del funzionario delegato dallo stesso designato per l'effettuazione delle spese relative all'attività di cui al comma 1, ai sensi del decreto del presidente della giunta regionale 31 marzo 2000, n. 0105/Pres., e successive modifiche.

#### Art. 6.

##### *Concessione dell'uso del marchio*

1. L'uso del marchio è concesso, per i prodotti ammessi, ai seguenti soggetti:

- a) imprese agricole, singole e associate;
- b) imprese di trasformazione o commercializzazione, singole o associate, operanti nel settore agroalimentare;
- c) associazioni di produttori agricoli.

2. I soggetti autorizzati all'uso del marchio hanno l'obbligo di utilizzare il medesimo nei modi indicati nel decreto di concessione.

3. La concessione all'uso del marchio è subordinata al pagamento degli importi previsti dal tariffario di cui all'art. 5, comma 2, lettera c).

#### Art. 7.

##### *Rilascio dell'autorizzazione*

1. L'istanza di autorizzazione all'uso del marchio viene presentata all'ERSA che, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, effettua l'istruttoria e trasmette gli atti al comitato direttivo della certificazione.

2. Il comitato, nel termine di trenta giorni dalla ricezione degli atti, decide in ordine all'istanza.

3. Avverso il provvedimento di diniego dell'autorizzazione, il richiedente può proporre ricorso al comitato entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

4. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento del ricorso, il comitato assume il provvedimento definitivo.

#### Art. 8.

##### *Attività di controllo*

1. Il comitato direttivo della certificazione ha il compito di vigilare sul rispetto delle regole stabilite dalla presente legge da parte dei soggetti autorizzati all'uso del marchio.

2. Allo scopo di conseguire le finalità di cui al comma 1, il comitato organizza le attività di controllo sul territorio regionale definendo criteri e procedure con proprio provvedimento, in conformità alla norma UNI CEI EN 45011, avvalendosi allo scopo dei competenti servizi dell'ERSA.

3. Qualora le prescrizioni dei disciplinari di produzione di cui all'art. 3 coincidano con le analoghe prescrizioni previste nell'ambito delle misure agroambientali del piano di sviluppo rurale, i controlli effettuati per queste ultime si considerano svolti anche ai fini del presente articolo.

4. Per l'esercizio dell'attività di controllo l'ERSA può avvalersi, mediante specifica convenzione, di soggetti specializzati nel settore operanti ai sensi della norma UNI CEI EN 45011.

#### Art. 9.

##### *Sanzioni*

1. L'uso del marchio in assenza di autorizzazione, nonché la violazione delle disposizioni stabilite dall'art. 6, comma 2, sono soggetti ad una sanzione pecuniaria stabilita da un minimo di € 104,00 ad un massimo di € 15.500,00, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione approvato dalla giunta regionale.

2. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, può altresì essere revocata l'autorizzazione all'uso del marchio.

#### Art 10.

##### *Organismo certificatore di qualità*

1. Ai sensi della norma UNI CEI EN 45011, l'ERSA è riconosciuto organismo certificatore di qualità della Regione Friuli-Venezia Giulia dei prodotti ottenuti nel rispetto dei disciplinari da parte dei soggetti che hanno in concessione l'uso del marchio.

2. Ai fini della concessione e del mantenimento dell'uso del marchio, l'ERSA prende in considerazione e accetta anche i controlli effettuati da altri organismi di controllo, a condizione che gli stessi siano operanti ai sensi della norma UNI CEI EN 45011.

#### Art. 11.

##### *Etichettatura*

1. I soggetti che hanno l'autorizzazione all'uso del marchio appongono sul prodotto il logo «Agricoltura ambiente qualità (AQUA)» - «Marchio di qualità concesso dalla Regione Friuli-Venezia Giulia», secondo le modalità previste nell'autorizzazione stessa.

2. L'ERSA individua il logo contenente la dicitura di cui al comma 1, anche attraverso il ricorso a specifiche competenze esterne.

3. Ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche, può essere apposta in etichetta una dicitura relativa all'indicazione del luogo di origine o di provenienza del prodotto, la cui veridicità è oggetto delle attività di controllo di cui all'art. 8, con eventuale segnalazione agli organi competenti delle irregolarità rilevate.

4. Nel caso di provenienza regionale, alla dicitura di cui al comma 1, sono aggiunte le parole «Prodotto in Friuli-Venezia Giulia».

#### Art. 12

##### *Attribuzione di funzioni all'ERSA*

1. Ai fini dell'attuazione della legge regionale 20 novembre 2000, n. 21, le funzioni di cui agli articoli 3, 4, 6, 7 e 8 della medesima legge regionale sono attribuite all'ERSA.

#### Art. 13.

##### *Oneri finanziari*

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ERSA finanziamenti annui per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di €125.000,00, suddivisa in ragione di €25.000,00 per l'anno 2002 e di €100.000,00 per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 115.61.1.439 «Contributi per interventi finalizzati alla qualità delle produzioni e dei prodotti agricoli ed alimentari», che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 - alla funzione-obiettivo n. 11 - programma 11.5 - rubrica n. 61 - spese correnti - con lo stanziamento complessivo di €125.000,00, suddiviso in ragione di €25.000,00 per l'anno 2002 e di €100.000,00 per l'anno 2003, riferito al capitolo 6812 (2.1.155.2.10.10) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 61 - Servizio degli affari amministrativi e contabili - con la denominazione «Finanziamenti annui all'ERSA per le spese derivanti dall'attuazione della normativa in materia di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità».

3. Agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa prevista dal comma 2, si provvede mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 11.4.61.2.383 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 7130 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è ridotto di complessivi €125.000,00, suddivisi in ragione di €25.000,00 per l'anno 2002 e di €100.000,00 per l'anno 2003, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

## Art. 14.

*Comunicazione all'Unione europea*

1. La presente legge viene comunicata all'Unione europea nell'ambito della direttiva 98/34/CE.

Trieste, 13 agosto 2002

TONDO

02R0716

LEGGE REGIONALE 13 agosto 2002, n. 22.

**Istituzione del fondo regionale per la gestione delle emergenze relative alle epizootie e alle fitopatie in agricoltura e prime norme di applicazione per l'emergenza B.S.E.**

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 16 al Bollettino ufficiale n. 33 della Regione Friuli-Venezia Giulia del 16 agosto 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Istituzione del Fondo per le emergenze fitosanitarie e delle epizootie in agricoltura*

1. Per le finalità previste dal comma 2, istituito il «Fondo regionale per le emergenze fitosanitarie e delle epizootie in agricoltura», di seguito denominato fondo, con gestione fuori bilancio, avente una dotazione iniziale pari a 1.300.000 euro.

2. Con le disponibilità del fondo, in armonia con gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, possono essere concessi interventi a titolo di indennizzo a favore delle aziende agricole operanti nel territorio della Regione per le perdite causate da epizootie o fitopatie purché rientranti in un idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia. L'intervento deve perseguire uno dei seguenti obiettivi:

a) la prevenzione attraverso indagini di massa o analisi, l'eradicazione degli agenti patogeni che possono trasmettere l'infezione, la vaccinazione preventiva degli animali o gli opportuni trattamenti delle colture, l'abbattimento preventivo del bestiame o la distruzione dei raccolti e delle colture;

b) la compensazione a seguito dell'abbattimento del bestiame contagiato o della distruzione dei raccolti e delle colture per ordine delle autorità pubbliche, oppure a seguito di morte del bestiame a causa di interventi vaccinali o di altre misure ordinate dalle autorità competenti;

c) combinati: il regime di aiuti compensativi delle perdite imputabili a malattie è soggetto alla condizione che il beneficiario si impegni ad applicare nel futuro idonee misure di prevenzione, secondo quanto prescritto dalle autorità sanitarie pubbliche.

3. Gli interventi possono:

a) coprire il valore normale dei raccolti e delle colture distrutte o del bestiame abbattuto;

b) compensare ragionevolmente la perdita di reddito tenendo conto delle difficoltà relative alla sostituzione del bestiame o al ripristino delle colture, della quarantena o di altri periodi di attesa imposti dalle autorità competenti per consentire l'eliminazione della malattia prima di sostituire il bestiame o le colture;

c) coprire fino al 100 per cento le spese effettivamente sostenute per i controlli sanitari, test e altre indagini, acquisto e somministrazione di vaccini, acquisto di presidi fitosanitari, costi imputabili all'abbattimento del bestiame e alla distruzione dei raccolti e delle coltivazioni.

4. Non è ammessa, in ogni caso, nel cumulo dei diversi regimi di aiuto, sovracompenrazione.

5. I soggetti interessati presentano domanda alla direzione regionale dell'agricoltura. La documentazione della spesa deve permettere l'individuazione dell'oggetto della spesa e dimostrare l'avvenuto pagamento a favore del soggetto che ne è il destinatario. Possono comunque essere richiesti ulteriori documenti e chiarimenti, nonché disposti controlli ispettivi.

6. La dotazione del Fondo è versata anticipatamente in un conto fruttifero intestato al «Fondo regionale per le emergenze fitosanitarie e delle epizootie in agricoltura», presso il tesoriere della Regione. Gli adempimenti connessi sono di competenza del servizio affari amministrativi e contabili della direzione regionale dell'agricoltura.

7. Dalla dotazione sono tratte, mediante l'emissione di ordinativi di pagamento, le somme necessarie agli interventi di competenza del fondo. Il direttore regionale dell'agricoltura è l'amministratore del fondo a cui spetta emettere gli ordinativi di pagamento. In sua assenza o impedimento, possono essere delegati il dirigente del servizio delle produzioni animali per quanto attiene agli interventi per le epizootie, ovvero il dirigente del servizio delle produzioni vegetali per quanto attiene agli interventi per le fitopatie.

8. Il fondo è alimentato annualmente con finanziamenti regionali definiti con la legge finanziaria, ovvero con le leggi di bilancio e con ogni altra eventuale entrata, nonché con finanziamenti nazionali.

9. Con provvedimento amministrativo avente natura regolamentare, da notificare alla commissione europea per l'esame di compatibilità ai sensi del paragrafo 3 dell'art. 88 del trattato che istituisce la Comunità europea, sono determinati di volta in volta gli interventi ammissibili. Nei casi di assoluta urgenza e necessità l'amministratore del fondo può disporre interventi da sottoporre con urgenza alla ratifica della giunta regionale.

10. Per tutti gli adempimenti relativi alla gestione del Fondo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041, e le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689, e successive modifiche. Il documento concernente il «rendiconto finanziario» è predisposto entro il 31 marzo di ogni anno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario ed è approvato, previo controllo della ragioneria generale della Regione, dalla giunta regionale. Il rendiconto annuale è soggetto al controllo della Corte dei conti nei termini e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 689/1977.

11. Per le finalità previste dal comma 2 e in relazione al disposto di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 1.300.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 11.4.61.2.1001 che si istituisce nella stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 con la denominazione «Fondo regionale per le emergenze fitosanitarie e delle epizootie in agricoltura» alla funzione obiettivo 15 - programma 11.4 - rubrica n. 61 - spese d'investimento - con riferimento al capitolo 6410 (2.1.210.3.01.01) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 61 - Servizio degli affari amministrativi e contabili - con la denominazione «Finanziamento del Fondo regionale per le emergenze fitosanitarie e delle epizootie in agricoltura» e con la stanziamento di 1.300.000 euro per l'anno 2002.

12. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 11 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 53.6.8.2.9 della stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 122 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico stesso).

## Art. 2.

*Interventi straordinari per la B.S.E.*

1. In sede di prima applicazione, per assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza del settore zootecnico causata dall'encefalopatia spongiforme bovina - B.S.E., in deroga al comma 9 dell'art. 1, il presente articolo disciplina le norme

di utilizzo del fondo. In particolare il presente articolo attua misure idonee per favorire la sollecita ripresa della produzione del settore zootecnico.

2. Possono beneficiare degli interventi le imprese agricole ovvero i detentori di capi di bestiame interessati da misure sanitarie obbligatorie di protezione contra la B.S.E. con obbligo di distruzione degli animali e delle relative produzioni.

3. Ai soggetti che ricostituiscano il patrimonio zootecnico e riprendono l'attività aziendale, la Regione riconosce altresì un indennizzo per il fermo di impresa che è determinato in una interruzione dell'attività aziendale fino ad otto mesi a partire dalla data dell'ordinanza di abbattimento. Detto indennizzo viene computato su base giornaliera e liquidato in base alle Unità di bovino adulto (UBA) riacquistate, nella misura fino a otto dodicesimi del margine lordo rilevato dall'ufficio di contabilità agraria del Friuli-Venezia Giulia dell'Istituto nazionale di economia agraria con riferimento alla rete di informazione contabile agraria (RICA), sulla base dell'ultimo dato utile. Sono calcolati ai fini dell'indennizzo il numero dei capi, espressi in UBA, che l'impresa acquista entro dodici mesi dalla data dell'ordinanza di abbattimento e comunque non oltre il numero dei capi abbattuti.

4. Qualora intervengano altre provvidenze per le finalità di cui ai comma 3, l'intervento deve intendersi per la quota parte residua fino alla soglia ammissibile. In ogni caso deve essere garantito che non ci sia sovracompensazione cumulando i diversi regimi.

5. Gli interventi di cui al presente articolo hanno efficacia dal 12 gennaio 2001 e per l'intero periodo di emergenza decretato dalle competenti autorità.

6. I soggetti interessati presentano idonea domanda al servizio delle produzioni animali della direzione regionale dell'agricoltura, cui compete l'attività istruttoria, corredata della seguente documentazione:

- a) fotocopia dell'ordinanza di abbattimento dei capi;
- b) fotocopia dell'attestato di avvenuta distruzione dei capi;
- c) idonea documentazione giustificativa della spesa sostenuta per il riacquisto dei capi di bestiame;
- d) ogni altro documento ritenuto utile per l'istruttoria.

7 Il servizio delle produzioni animali provvede all'istruttoria e può sempre richiedere eventuale documentazione integrativa; dette integrazioni devono essere fornite tempestivamente, pena il non accoglimento della domanda. Sulla base dell'istruttoria, il servizio delle produzioni animali approva la domanda, quantifica gli importi concedibili e predispose tutti gli atti inerenti alla liquidazione degli aiuti che sono erogati in un'unica soluzione pari al 100 per cento. La liquidazione delle indennità è subordinata al rispetto delle eventuali prescrizioni ordinate dall'autorità sanitaria.

8. Il servizio delle produzioni animali effettua i controlli amministrativi così come quelli in azienda su tutte le domande di aiuto presentate.

9. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

10. Gli oneri derivanti dai commi 1 e 3 fanno carico al «Fondo regionale per le emergenze fitosanitarie e delle epizootie in agricoltura» istituito con l'art. 1, comma 1.

Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 9, la presente legge è inviata alla commissione europea per l'esame di compatibilità ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 88 del trattato che istituisce la Comunità europea, successivamente all'approvazione da parte della competente commissione del consiglio regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione

Trieste, 13 agosto 2002

TONDO

02R0717

## REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 7 ottobre 2002, n. 23.

**Modifica della legge regionale 26 febbraio 1980 n. 7, ad oggetto: «Interventi per l'edilizia scolastica».**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 22 del 16 ottobre 2002)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'art.1 della regionale n. 7/1980 è sostituito dal seguente:

«2. I contributi sono commisurati alla spesa riconosciuta ammissibile dalla Regione e sono concessi nella misura massima del 100% ai comuni, alle provincie ed agli altri enti».

2. Il terzo comma dell'art. 1 della legge regionale n. 7/1980 è sostituito dal seguente:

«3. L'importo totale del finanziamento regionale, comprensivo del contributo alle spese generali determinato nella misura massima del 10% omnicomprendivo, non può superare la somma di euro 72.000.

È obbligo dell'ente attuatore farsi carico delle spese eccedenti, a qualsiasi titolo, il contributo».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 7 ottobre 2002

IORIO

02R0822

LEGGE REGIONALE 7 ottobre 2002, n. 24.

**Norme concernenti la rendicontazione e la certificazione in materia di corsi di formazione professionale.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 22 del 16 ottobre 2002)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Campo di applicazione*

1. La presente legge disciplina:

a) l'attività di revisione contabile e finanziaria dei rendiconti delle spese, predisposti dagli organismi di formazione professionale, dalle aziende ed in genere da soggetti che realizzano o hanno realizzato attività formative;

b) le misure di semplificazione in materia di certificazione contabile con riguardo agli interventi formativi attuati sulla base della programmazione regionale, nazionale e comunitaria.

2. La nuova disciplina si fonda sul presupposto della funzione principale di assistenza tecnica e di controllo che la Regione è chiamata a svolgere nei confronti dei soggetti di cui al comma precedente.

#### Art. 2.

##### *Rendicontazione*

1. A partire dall'entrata in vigore della presente legge, i soggetti affidatari di interventi formativi da parte della Regione Molise, hanno l'obbligo di produrre, entro i termini previsti, un rendiconto analitico delle spese sostenute, mediante apposita scheda riassuntiva delle stesse e mettere a disposizione della Regione, per gli accertamenti di cui al successivo punto 3 e per la durata di almeno cinque anni, tutta la documentazione in originale.

2. Tale obbligo potrà essere assolto anche mediante apposita certificazione contabile, rilasciata da dottori o ragionieri commercialisti, ovvero da società o professionisti, regolarmente iscritti da non meno di tre anni nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1992, n. 474 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. La certificazione di cui al precedente comma deve attestare la corrispondenza del risultato contabile con quello di gestione delle attività rendicontate, nonché la rispondenza dello stesso all'attuazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali. Dalla certificazione devono emergere gli importi richiesti dal soggetto attuatore e certificati come spettanti quale saldo definitivo dell'intera azione formativa svolta.

4. Il competente servizio regionale dispone controlli, accertamenti ed indagini sulla base del principio comunitario della campionatura.

#### Art. 3.

##### *Attività progressa*

1. I soggetti affidatari di interventi formativi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), riferiti a periodi pregressi all'entrata in vigore della presente legge e comunque fino al 31 dicembre 1999, hanno facoltà di presentare, per i rendiconti ancora aperti, con le procedure del relativo regolamento da emanarsi dalla giunta regionale, sentita la competente commissione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la certificazione contabile di cui al precedente art. 2, comma 2.

2. L'assessorato regionale alla formazione professionale valuterà la documentazione prodotta e procederà alla chiusura dei rendiconti tenendo conto dei seguenti principi generali:

a) assenza di condanne penali relative alle azioni formative di cui al precedente comma 1;

b) ammissibilità delle spese, per ciascun soggetto attuatore, in ogni caso, in misura non eccedente i limiti dei preventivi finanziari previsti nei progetti approvati e indicati in convenzione.

#### Art. 4.

##### *Pubblicazione*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 7 ottobre 2002

IORIO

02R0823

## REGOLAMENTO REGIONALE 28 ottobre 2002, n. 12.

**Regolamento recante norme per l'istituzione del registro delle persone giuridiche private, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 e per le connesse procedure amministrative.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 23 del 31 ottobre 2002)

### PREMESSO CHE:

la giunta regionale ha approvato la deliberazione n. 1576 del 21 ottobre 2002.

### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

#### Art. 1.

##### *Finalità*

1. Con il presente regolamento vengono dettate norme per il riconoscimento delle persone giuridiche private e per l'esercizio delle connesse funzioni amministrative di competenza regionale.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate nei confronti delle associazioni, delle fondazioni e delle altre istituzioni di carattere privato che operano nelle materie attribuite alla competenza delle regioni e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito della Regione Molise.

#### Art. 2.

##### *Riconoscimento delle persone giuridiche private*

1. Il riconoscimento delle persone giuridiche private di cui al comma 2 dell'art. 1 è determinato dall'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche.

#### Art. 3.

##### *Registro regionale delle persone giuridiche private*

1. È istituito il registro regionale delle persone giuridiche private, di cui agli articoli 3, 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

2. Il registro consta di due parti, l'una generale e l'altra analitica, contenenti le indicazioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

3. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio e recare, nell'ultima pagina, l'indicazione del numero di fogli che lo compongono.

4. Il registro è tenuto dal dirigente responsabile della struttura organizzativa della presidenza della giunta regionale competente per materia, il quale in particolare:

a) cura la numerazione e la vidimazione del registro;

b) è responsabile dell'istruttoria dei procedimenti di iscrizione, di approvazione delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, di estinzione e di cancellazione delle persone giuridiche, di unificazione e trasformazione delle fondazioni, di devoluzione dei beni residuati dalla liquidazione;

c) propone al presidente della giunta regionale l'adozione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 35 del codice civile, nonché gli interventi nei confronti delle fondazioni previsti dagli articoli 25, 26 e 28 del codice civile;

d) cura il deposito degli atti di cui al comma 5;

e) rilascia, a richiesta, estratti e certificati.

5. Le copie di tutti gli atti la cui iscrizione nel registro è espressamente prevista sono depositate presso la struttura amministrativa di cui al comma 4 e sono ordinate in volumi muniti di rubrica alfabetica.

## Art. 4.

*Istanze per il riconoscimento delle persone giuridiche private*

1. La domanda per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, contenente l'indicazione, anche sintetica, degli scopi dell'associazione, dell'entità del patrimonio e dell'ambito territoriale di operatività, è indirizzata al presidente della giunta regionale.

2. La domanda, redatta in bollo salvo i casi di esenzione previsti dalla normativa vigente, è sottoscritta dal fondatore o dal rappresentante legale della istituzione interessata, all'uopo delegato con verbale del consiglio di amministrazione da allegare in copia autentica.

3. Alla domanda dovranno essere altresì allegati:

a) copia autentica in bollo, salvo i casi di esenzione, dell'atto pubblico di costituzione e dell'allegato statuto;

b) relazione sullo stato patrimoniale, le relative rendite e gli altri mezzi finanziari di cui l'istituzione dispone, corredata di idonea documentazione atta a dimostrare la consistenza del patrimonio;

c) copia dell'ultimo bilancio di previsione approvato, nonché dell'ultimo consuntivo approvato, accompagnati dalla relazione dell'organo di revisione contabile ove istituito. In luogo dell'autentica, la conformità all'originale può essere dichiarata dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

d) relazione sull'attività eventualmente già svolta in precedenza e su quella che si intende svolgere;

e) elenco nominativo dei soci, completo dei dati anagrafici e del codice fiscale;

f) ogni altra documentazione utile a dimostrare più compiutamente lo scopo della istituzione ed i mezzi patrimoniali per provvedervi;

g) documentazione idonea a dimostrare l'eventuale diritto all'esenzione dal bollo, come l'attestazione dell'iscrizione nell'apposito registro regionale, per le organizzazioni di volontariato, oppure copia della documentazione inviata alla direzione regionale delle entrate territorialmente competenti, per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

4. La struttura amministrativa competente rilascia una ricevuta che attesta la data di presentazione della domanda.

## Art. 5.

*Istruttoria*

1. L'istruttoria è svolta dalla struttura amministrativa, di cui all'art. 3, comma 4, la quale in particolare:

a) verifica la regolarità della domanda, richiedendo, se necessario, ulteriori informazioni e documentazioni da prodursi nel termine di giorni 30;

b) accerta la sussistenza delle condizioni, di cui all'art. 1, comma 2;

c) valuta la conformità dell'atto costitutivo e dello Stato con le disposizioni del codice civile e con i principi di trasparenza e di democraticità, nonché l'idoneità delle previsioni ivi contenute ad assicurare il buon funzionamento e la corretta gestione amministrativa dell'ente;

d) valuta la consistenza del patrimonio iniziale che deve essere adeguato alla realizzazione dello scopo;

e) accerta che siano soddisfatte tutte le condizioni previste da disposizioni di legge o di regolamento per la costituzione della specifica tipologia di ente;

f) acquisisce il parere delle strutture regionali interessate per materia, in relazione alle finalità dell'ente, le quali esprimono motivato parere sulla richiesta nel termine di trenta giorni. I pareri possono essere sostituiti a tutti gli effetti dal verbale della conferenza di servizi convocata allo scopo con anticipo di quindici giorni.

2. Acquisiti i pareri di cui al comma 1, e valutata la richiesta con particolare riferimento alle finalità, alla organizzazione dell'attività ed alla congruità dei mezzi in relazione ai fini statutari, la struttura amministrativa predispone, con motivata relazione, gli atti per il conoscimento della personalità giuridica, ovvero per il diniego del riconoscimento stesso.

## Art. 6.

*Iscrizione nel registro*

1. Entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda o dall'acquisizione della documentazione regolarizzata e completa, il presidente della giunta regionale provvede all'iscrizione con decreto.

2. Ove, nel termine di cui al comma 1, il presidente non provveda all'iscrizione ovvero non comunichi il motivato diniego, l'iscrizione si intende negata.

3. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise e viene notificato al legale rappresentante della persona giuridica.

## Art. 7.

*Modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo*

1. La domanda per l'approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, redatta in bollo salvo i casi di esenzione, deve essere sottoscritta con le modalità di cui all'art. 4 e trasmessa al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dalla deliberazione di modifica.

2. La domanda, con l'indicazione sintetica delle modifiche, deve essere corredata da:

a) copia autentica in carta libera della deliberazione dell'assemblea, se si tratti di associazione o dell'organo amministrativo competente per la fondazione, con allegato nuovo atto costitutivo e statuto redatto in forma di atto pubblico;

b) documentazione idonea a dimostrare, per le associazioni, la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 21, secondo comma del codice civile, e per le fondazioni il rispetto delle disposizioni statutarie inerenti al procedimento di modifica dello statuto;

c) copia autentica dei documenti contabili approvati nell'ultimo anno di attività, accompagnati dalla relazione dell'organo di revisione contabile ove istituito. In luogo dell'autentica, la conformità all'originale può essere dichiarata dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto sono approvate con le stesse modalità e nei termini previsti per l'acquisto della personalità giuridica.

## Art. 8.

*Altre iscrizioni*

1. Nel registro devono essere altresì iscritti il trasferimento di sede, l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è prevista da norme di legge o di regolamenti.

2. Per le iscrizioni di cui al comma 1, il richiedente deve presentare istanza nel termine di trenta giorni dalla data della relativa deliberazione o dell'accettazione della carica in caso di modificazioni degli organi, unitamente a copia autentica in carta libera della deliberazione o del provvedimento da iscrivere.

## Art. 9.

*Estinzione delle persone giuridiche e devoluzione dei beni residuali*

1. Il presidente della giunta regionale, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio, accerta l'esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica previste dall'art. 27 del Codice civile. Lo scopo deve intendersi divenuto impossibile qualora sia venuta meno la congruità del patrimonio e dei mezzi della istituzione.

2. La dichiarazione di estinzione è comunicata agli amministratori ed al presidente del tribunale, ai fini di quanto disposto dall'art. 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile, ed è iscritta nel registro delle persone giuridiche.

3. La cancellazione della persona giuridica dal registro di cui all'art. 3 è effettuata a seguito della comunicazione, ad opera del presidente del tribunale, della chiusura della procedura di liquidazione. Contestualmente il presidente della giunta regionale, previa conforme delibera della giunta regionale, provvede alla devoluzione dei beni che eventualmente residuino dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 31 del Codice civile.

## Art. 10.

*Norme finali*

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

2. I registri delle persone giuridiche trasmessi in copia conforme all'originale dai tribunali della Regione conservano validità ai fini delle successive trascrizioni e certificazioni relative alle persone giuridiche ivi iscritte.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

Campobasso, 28 ottobre 2002

IORIO

02R0829

## REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 12 agosto 2002, n. 34.

### Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

(Pubblicata nel *Suppl. straord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 15 del 16 agosto 2002*)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Capo I

##### OGGETTO E PRINCIPI

##### Art. 1.

##### O g g e t t o

1. In attuazione del principio di sussidiarietà e degli altri principi indicati nell'art. 118 della Costituzione, nell'art. 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e negli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la presente legge detta i criteri e disciplina gli strumenti, le procedure e le modalità per il riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi esercitati, dai comuni, dalle province, dagli altri enti locali, dalle autonomie funzionali e dalla Regione, nelle materie di cui agli articoli 117, comma 3 e 4, e 118 della Costituzione, così come individuato nelle leggi e nei decreti legislativi di conferimento delle funzioni medesime.

2. Con la presente legge la Regione Calabria provvede al pieno conferimento agli enti locali di tutte le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi delle comunità locali, riservando a sé esclusivamente le funzioni ed i compiti che richiedono necessariamente l'esercizio unitario a livello regionale.

3. Il conferimento di cui ai commi precedenti avviene con riferimento ai seguenti settori:

- a) sviluppo economico e attività produttive;
- b) territorio, ambiente e infrastrutture;
- c) servizi alla persona e alla comunità;
- d) polizia amministrativa regionale e locale.

4. Il riordino di funzioni e competenze tra Regione e gli enti locali avviene secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e nel pieno rispetto dei reciproci ambiti di autonomia, oltre che nel perseguimento dell'obiettivo della piena integrazione tra i sistemi organizzativi dei vari enti interessati.

5. Il conferimento delle funzioni e dei compiti agli enti locali è attuato, per ogni singola materia, nei tre mesi dal trasferimento dallo Stato alla Regione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali, ovvero, se il trasferimento è precedente all'entrata in vigore della presente legge, entro centottanta giorni.

##### Art. 2.

##### Funzioni degli enti locali

1. La generalità delle funzioni amministrative nelle materie di competenza della Regione sono esercitate dai comuni, tranne quelle conferite alle province ed agli altri enti locali o quelle riservate alla Regione per assicurarne l'esercizio unitario.

2. Fermo restando quanto previsto nel precedente comma, sono conferite alle province le funzioni amministrative e di programmazione inerenti a vaste aree intercomunali o all'intero territorio provinciale ed in tale ambito:

- a) promuovono e coordinano attività in collaborazione con i comuni, sulla base di programmi da esse predisposti;
- b) realizzano opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, ambientale, produttivo, turistico e commerciale, sia in quello sociale e culturale;
- c) raccolgono e coordinano le proposte avanzate di comuni ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione;
- d) concorrono alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali;
- e) formulano ed adottano, con riferimento alle previsioni ed agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali di carattere sia generale che settoriale e promuovono il coordinamento dell'attività programmatica dei comuni;
- f) adottano il piano territoriale di coordinamento provinciale, alla cui formazione concorrono i comuni, ed accertano la compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale comunale con le previsioni dello stesso;
- g) forniscono assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali che la richiedano.

3. La Regione, con propria legge, può conferire ai comuni, alle province ed agli altri enti locali ulteriori funzioni amministrative riservate a se stessa in questa legge.

4. I comuni e le province hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

##### Art. 3.

##### Funzioni della Regione

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, di indirizzo, di coordinamento e di controllo.

2. Nelle materie di cui alla presente legge, nell'ambito delle generali potestà normative di programmazione, di indirizzo e di controllo, spettano alla Regione le funzioni concernenti:

- a) il concorso all'elaborazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore e alla loro attuazione, anche attraverso la cooperazione con gli enti locali;
- b) la concertazione con lo Stato delle strategie, degli indirizzi generali, degli obiettivi di qualità, sicurezza, previsione e prevenzione ai fini della loro attuazione a livello regionale;
- c) la collaborazione, concertazione e concorso con le autorità nazionali e sovra-regionali.

##### Art. 4.

##### Esercizio associato delle funzioni e definizione dei livelli ottimali

1. In attuazione dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni di minore dimensione demografica,

sono determinati, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge con deliberazione del consiglio regionale su proposta della giunta, i livelli ottimali di esercizio delle funzioni.

2. I livelli ottimali di esercizio di una o più funzioni omogenee sono individuati secondo indici di riferimento demografico, territoriale ed organizzativo.

3. Lo stesso atto che individua i livelli ottimali definisce gli incentivi per promuovere l'esercizio associato delle funzioni e ne fissa principi e criteri direttivi, in conformità a quanto stabilito dal capo V del titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

4. I comuni interessati e d'intesa tra loro, in coerenza e in armonia con le disposizioni regionali, individuano gli strumenti, le forme e le metodologie per attuare l'esercizio associato delle funzioni conferite e ne danno comunicazione alla giunta regionale, entro sessanta giorni dalla deliberazione di cui al comma 1.

5. In caso di inadempienza da parte dei comuni interessati, il consiglio regionale, su proposta della giunta, conferisce le funzioni relative alla provincia competente per territorio che le esercita entro i successivi sessanta giorni.

6. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 5, la Regione esercita il potere sostitutivo sugli enti locali.

7. La Regione promuove le unioni tra i comuni anche per le finalità di cui all'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

8. La decisione sulla fusione dei comuni è rimessa alla libera iniziativa degli stessi, in qualunque fase o stadio dell'esperienza dell'unione. La legge regionale che sancisce la fusione è, in ogni caso, preceduta da *referendum* consultivo tra le popolazioni interessate.

9. Le province, in relazione all'ampiezza e peculiarità del territorio, alle esigenze della popolazione ed alla funzionalità dei servizi, possono disciplinare nello statuto, sentiti i sindaci dei comuni interessati, la suddivisione del proprio territorio in circondari nel cui ambito organizzare gli uffici, i servizi e gli strumenti di partecipazione popolare. Il circondario è organo decentrato dell'amministrazione provinciale.

10. Le province disciplinano con appositi regolamenti il funzionamento dei circondari e l'istituzione dell'assemblea dei sindaci del circondario con funzioni consultive, propositive, e di coordinamento.

#### Art. 5.

##### *Indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo*

1. Nelle materie oggetto della presente legge, la Regione esercita le funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento, mediante deliberazione della giunta regionale nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dalla presente legge e previo parere obbligatorio del consiglio delle autonomie locali, ovvero, se mancante, dell'ANCI, UPI, dell'Associazione piccoli comuni e della lega delle autonomie locali.

2. La Regione esercita il controllo delle funzioni e dei compiti conferiti agli enti locali.

#### Art. 6.

##### *Potere sostitutivo*

1. In caso di mancata attuazione da parte degli enti locali delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi della presente legge, la Regione esercita il potere sostitutivo sugli enti locali inadempienti. A tal fine, il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente per materia, assegna all'ente inadempiente il termine di novanta giorni per provvedere. Trascorso inutilmente il predetto termine, la giunta regionale, dispone l'intervento sostitutivo con un commissario *ad acta*, nominato secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, che deve provvedere entro sessanta giorni. Gli oneri finanziari dell'intervento sono a carico dell'ente inadempiente.

#### Art. 7.

##### *Valorizzazione dell'autonoma iniziativa dei cittadini*

1. La Regione e gli enti locali favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

#### Capo II

##### CONFERENZA REGIONE-AUTONOMIE LOCALI

#### Art. 8.

##### Composizione

1. È istituita la conferenza Regione-autonomie locali come strumento di raccordo tra giunta regionale ed esecutivi degli enti locali.

2. La conferenza Regione-autonomie locali è presieduta dal Presidente della Regione o, per sua delega, dall'assessore competente in materia di affari istituzionali. Prendono parte, altresì, ai lavori della conferenza gli assessori competenti nelle materie di volta in volta poste all'ordine del giorno.

3. La conferenza è composta inoltre, per gli enti locali, da:

- a) i Presidenti delle province;
- b) i Sindaci dei comuni capoluogo;

c) tredici Sindaci di comuni non capoluogo, eletti secondo le procedure indicate dall'art. 9.

4. Partecipano ai lavori della conferenza i soggetti di cui al comma 3 o gli assessori da questi delegati.

#### Art. 9.

##### *Elezione dei rappresentanti dei comuni*

1. Ai fini dell'elezione dei componenti della conferenza di cui alla lettera c), comma 3, art. 8, il presidente della regione convoca con suo decreto l'assemblea dei sindaci dei comuni interessati.

2. L'assemblea dei sindaci elegge, nel proprio seno, i suoi rappresentanti nella conferenza.

3. L'elezione avviene sulla base di una lista di candidati composta dai sindaci che ne facciano richiesta in forma scritta al Presidente della Regione entro i termini fissati nel decreto di convocazione.

4. I sindaci presenti possono esprimere un solo voto indicando il nome ed il cognome di uno dei candidati presenti in tale lista. Nella lettera di convocazione dell'assemblea, il Presidente della regione indica le modalità per la eventuale espressione del voto per corrispondenza tali da garantire la segretezza dello stesso.

5. Dopo la verifica delle schede il presidente della regione dichiara eletti tredici candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti e determina la graduatoria dei candidati non proclamati eletti disponendoli in ordine decrescente in relazione al numero di voti ricevuti. A parità di cifre individuali prevale il più giovane di età. Qualora uno dei candidati non proclamati eletti decada dalla carica di Sindaco viene espunto dalla graduatoria.

6. Sulla base dei risultati delle elezioni, il presidente della regione, con proprio decreto, provvede alla nomina dei componenti della conferenza Regione-autonomie locali. Con il medesimo decreto convoca la seduta di primo insediamento.

#### Art. 10.

##### *Durata in carica*

1. I componenti della conferenza Regione-autonomie locali, di cui alle lettere a), b) e c), comma 3, art. 8, decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di sindaco o di presidente di provincia. La decadenza è dichiarata dal presidente della Regione con proprio decreto.

2. La conferenza Regione-autonomie locali viene rinnovata per la quota di componenti di cui alla lettera c) del comma 3, art. 8, entro novanta giorni dalle elezioni amministrative concernenti più della metà dell'insieme dei comuni della Regione.

3. Nell'ipotesi di decadenza nel corso della legislatura regionale di uno dei componenti di cui alla lettera c), comma 3, art. 8, il presidente della regione dichiara eletto a nomina, in sostituzione, il primo dei candidati presenti nella graduatoria di cui al comma 5, art. 9.

4. Qualora nel corso della legislatura decadono più della metà dei componenti di cui alla lettera c), comma 3, art. 8, ovvero qualora non sia possibile procedere alla sostituzione di un componente decaduto per l'assenza di candidati nella graduatoria dei non eletti, il Presidente della Regione dispone affinché si proceda, ai sensi dell'art. 9, a nuove elezioni di tutti i componenti.

5. I componenti uscenti svolgono le loro funzioni sino alla nomina dei loro successori.

Art. 11.

*Convocazioni*

1. La conferenza è convocata dal presidente della Regione o dall'assessore competente in materia di affari istituzionali, delegato ai sensi del comma 2 dell'art. 8. La conferenza è convocata inoltre qualora ne faccia richiesta, con indicazione degli oggetti da iscriverne all'ordine del giorno, almeno un quinto dei componenti espressione degli enti locali.

Art. 12.

*Compiti*

1. Al fine di garantire la partecipazione delle province e dei comuni ai processi decisionali che assumono interesse e rilevanza per le autonomie locali, la conferenza Regione autonomie locali:

- a) formula proposte sui temi di interesse delle autonomie locali;
- b) esprime pareri, ai sensi dell'art. 13;
- c) promuove e sancisce intese, ai sensi del successivo articolo;
- d) assicura lo scambio di dati ed informazioni tra la Regione, le province e i comuni;
- e) promuove ed esamina rapporti e studi sul processo di attuazione della riforma amministrativa, sul pubblico impiego e sulla attuazione delle politiche pubbliche regionali e locali.

Art. 13.

*Esitazione dei pareri*

1. La conferenza Regione-autonomie locali esprime pareri alla giunta regionale in ordine a:

- a) indirizzi della legge finanziaria, di bilancio e di assestamento;
- b) proposte di legge concernenti l'organizzazione e la disciplina delle funzioni degli enti locali;
- c) proposte di legge concernenti l'ordinamento degli enti locali;
- d) atti generali di programmazione regionale.

2. La giunta regionale può richiedere comunque pareri alla conferenza Regione-autonomie locali in ordine a proprie proposte e iniziative comportanti lo svolgimento di funzioni di indirizzo e di coordinamento.

3. I pareri di competenza della conferenza Regione-autonomie locali sono approvati con il consenso della maggioranza dei componenti. Possono essere presentati sulla stessa materia pareri difformi che siano espressamente sottoscritti da almeno cinque componenti della conferenza.

4. I pareri debbono essere resi entro il termine di quindici giorni dalla richiesta; decorso tale termine, si prescinde dal parere. I pareri sono trasmessi dalla giunta regionale alla commissione consiliare competente.

Art. 14.

*Intese*

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione regionale vigente prevede un'intesa nella conferenza Regione-autonomie locali.

2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso della giunta regionale e dei componenti della conferenza Regione-autonomie locali espressione degli enti locali.

3. L'assenso dei componenti della conferenza Regione-autonomie locali espressione degli enti locali è espresso di regola all'unanimità. Ove questa non sia raggiunta, l'assenso è espresso dalla maggioranza assoluta di tali componenti.

4. L'intesa di cui al comma 2 è comunicata ai sindaci dei comuni interessati non componenti la conferenza i quali possono, entro dieci

giorni, far pervenire osservazioni in dissenso. Sulle osservazioni la conferenza delibera motivatamente e definitivamente entro i dieci giorni successivi con le medesime modalità di cui al comma 3.

5. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge regionale non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della conferenza Regione-autonomie locali in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, la giunta regionale provvede con deliberazione motivata.

6. In caso di motivata urgenza la giunta regionale può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della conferenza Regione-autonomie locali nei successivi quindici giorni. La giunta regionale è tenuta ad esaminare le osservazioni della conferenza Regione-autonomie locali ai fini di eventuali deliberazioni successive.

Art. 15.

*Spese di partecipazione*

1. Le spese relative alla partecipazione ai lavori della conferenza di ogni singolo componente sono a carico dell'amministrazione di cui egli è espressione.

*Capo III*

TRASFERIMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE, UMANE, STRUMENTALI ED ORGANIZZATIVE

Art. 16.

*Obbligo di trasferimento delle risorse*

1. È fatto obbligo alla Regione di provvedere al trasferimento agli enti locali delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti ad essi conferiti.

2. La Regione trasferisce annualmente agli enti locali le risorse finanziarie per il finanziamento delle funzioni conferite, secondo criteri di programmazione che tengano conto delle esigenze di perequazione, della capacità di autofinanziamento dell'ente beneficiario, del fabbisogno di spesa, della predisposizione di strumenti di razionalizzazione delle strutture organizzative e dell'attività gestionale, nonché della promozione dell'esercizio associato di competenze e di sviluppo della relativa progettualità.

3. Le unità previsionali di base del bilancio regionale che riguardano i trasferimenti di cui al precedente comma 2, sono proporzionalmente ridotte od estinte.

Art. 17.

*Trasferimento del personale*

1. Il personale del ruolo organico della giunta regionale che alla data di entrata in vigore della presente legge, svolge le funzioni conferite alle province, ai comuni e agli altri enti locali è posto in distacco funzionale, sino alla data di trasferimento di cui al comma 8, presso i medesimi enti a decorrere dalla data di effettivo passaggio delle funzioni disposto con le modalità e nei tempi previsti dai commi 19, 20 e 21 del presente articolo.

2. I dirigenti regionali che all'entrata in vigore della presente legge svolgono funzioni conferite agli enti locali vengono posti in distacco funzionale presso i medesimi enti con la medesima decorrenza di cui al comma 1.

3. A tutto il personale posto in distacco funzionale viene riconosciuto ed erogato dall'amministrazione regionale lo stesso trattamento economico-giuridico che già fruisce presso la Regione, ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

4. Ai fini dell'attuazione dei precedenti commi, il dirigente competente in materia di personale con uno o più provvedimenti, acquisito il parere del «Comitato per le politiche del personale», di cui al comma 15, definisce con riguardo al personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale:

- a) il contingente, suddiviso per qualifiche e figure professionali, da distaccare presso gli enti locali;
- b) il quadro del personale regionale che svolge le funzioni conferite previste nei commi 1 e 2;

c) il quadro del personale anche di qualifica dirigenziale, non direttamente coinvolto nel processo di conferimento, che ha richiesto il distacco presso gli enti destinatari di trasferimenti e deleghe;

d) il contingente nominativo finale del personale regionale da distaccare presso gli enti locali per lo svolgimento delle funzioni loro conferite.

5. Qualora il conferimento abbia ad oggetto l'insieme delle competenze di intere strutture della giunta regionale, tutto il personale alle stesse assegnato viene distaccato presso enti locali.

6. L'assegnazione in distacco funzionale del personale regionale agli enti locali è assistita da adeguati interventi formativi di riqualificazione, attivati su indicazione del comitato di cui al comma 15, con oneri a carico della Regione.

7. La Regione può avvalersi degli uffici degli enti locali per l'esercizio di funzioni amministrative di interesse anche non esclusivamente locale.

8. Con decreto del dirigente competente in materia di personale, il personale regionale posto in distacco funzionale è trasferito presso gli enti di cui al comma 1, non oltre il termine di cui al comma 20.

9. L'inquadramento del personale di cui al comma 1 nei ruoli degli enti locali avviene in conformità alle tabelle di equiparazione formulate, previo parere del comitato di cui al comma 15, sulla base delle posizioni giuridiche e del trattamento economico in godimento presso l'ente di appartenenza.

10. Ai dipendenti trasferiti presso gli enti locali ai sensi della presente legge sono assicurate le progressioni orizzontali e verticali, ove spettanti. La Regione provvede ad accreditare i relativi fondi, soggetti a rendiconto, da erogare a favore dei dipendenti in questione.

11. Al fine di assicurare la continuità dell'azione formativa regionale e di non disperdere un patrimonio significativo di esperienze, le amministrazioni provinciali possono assumere con procedure selettive riservate i dipendenti dei centri convenzionati di cui alla tabella A della legge 15/1990, modificata dalla legge 10/1994, non già transitati nei ruoli regionali e continuativamente alle dipendenze dei medesimi centri negli ultimi tre anni.

12. Il personale inquadrato nei ruoli degli enti locali non può chiedere il comando o il trasferimento nei ruoli della giunta o del consiglio regionale per almeno cinque anni dalla data dell'effettivo trasferimento.

13. Al personale regionale trasferito ai sensi dei precedenti commi, la Regione riconosce incentivi economici *una tantum* calcolati sulla base delle quote erogate dalla stessa a titolo di trattamento accessorio, di retribuzione di posizione e di risultato. Tali incentivi sono determinati previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da concludersi entro e non oltre la data di adozione del provvedimento di distacco funzionale.

14. Il personale trasferito ai sensi delle norme contenute nel presente articolo conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, ivi compresa l'anzianità già maturata presso l'ente di appartenenza e fatti salvi gli effetti del nuovo ordinamento professionale.

15. Al fine di una corretta ed efficace gestione dei processi di mobilità del personale da trasferire presso gli enti locali, è istituito il comitato per le politiche del personale, cui sono affidati compiti di indirizzo e consultivi in ordine alla elaborazione dei criteri e delle modalità di:

a) gestione del personale regionale posto in distacco funzionale;

b) inquadramento del personale stesso nei ruoli degli enti locali;

c) gestione del personale, proveniente dallo Stato;

d) salvaguardia della professionalità acquisita, formazione e riqualificazione del personale interessato dalla mobilità.

16. Il comitato esprime pareri obbligatori per l'adozione di tutti gli atti a carattere generale relativi alla mobilità del personale impegnato nell'assolvimento delle funzioni oggetto di conferimento alla Regione e agli enti locali.

17. Il comitato, nominato con decreto del presidente della giunta regionale, è costituito da:

a) l'assessore regionale competente in materia di personale, o un dirigente regionale da lui delegato, che lo presiede;

b) un rappresentante della delegazione regionale dell'ANCI;

c) un rappresentante dell'UPI regionale;

d) un rappresentante della delegazione regionale dell'UNCEM;

e) cinque rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali regionali dotate della rappresentatività fissata dalle norme vigenti.

18. La data di passaggio delle funzioni è stabilita, su conforme deliberazione della giunta regionale, con uno o più decreti del direttore generale competente per materia.

19. Contestualmente al passaggio delle funzioni e con i medesimi decreti si dispone il distacco funzionale delle unità di personale, come individuate ai sensi del comma 4.

20. I decreti di cui al comma 18, sono adottati entro quattro mesi dagli accreditamenti di risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio delle funzioni conferite.

21. Il trasferimento agli enti locali di risorse umane deve comunque concludersi non oltre 6 mesi dalla data di passaggio delle funzioni fissata dai decreti di cui al comma 18.

#### Art. 18.

##### *Risorse finanziarie, strumentali, organizzative e patrimoniali*

1. La giunta regionale, con apposite deliberazioni e a seguito dell'acquisizione del parere della conferenza Regione-autonomie locali di cui all'art. 8, provvede al trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali idonee a garantire una congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali, tenendo conto di eventuali trasferimenti di risorse operati direttamente dallo Stato agli enti locali e nell'ambito delle risorse a tale scopo effettivamente trasferite dallo Stato alla Regione.

2. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali è fissata nelle suddette deliberazioni della giunta regionale e, di regola, coincide con l'effettivo trasferimento agli stessi enti delle risorse di cui al precedente comma 1.

3. Le disponibilità finanziarie di cui al comma precedente sono destinate a coprire sia gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti mantenuti in capo alla Regione che quelli derivanti dall'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali e alle autonomie funzionali. Alla ripartizione dei fondi tra i destinatari delle funzioni trasferite dallo Stato si provvede con la legge di bilancio.

4. Sono, altresì, previste e stanziati nel bilancio di previsione annuale, le somme occorrenti per la incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni.

5. I beni mobili, necessari per l'esercizio delle funzioni conferite, sono ceduti sulla base di intese tra la Regione e gli enti destinatari del conferimento delle funzioni.

6. Tutte le attività di cui al presente articolo ed all'art. 17, devono concludersi, comunque, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 19.

##### *Obbligo di informazione*

1. La Regione e gli enti locali sono tenuti a fornirsi reciprocamente, sia su richiesta sia con cadenza periodica, informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utile allo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza.

2. La Regione garantisce a tutti gli enti locali l'accesso alle sue banche dati relative alle funzioni conferite, nonché promuove la costituzione e l'implementazione di nuove banche dati nel rispetto della normativa in materia di sicurezza dei dati e di tutela della loro riservatezza.

#### Art. 20.

##### *Osservatorio sulla riforma amministrativa e monitoraggio*

1. È istituito presso la presidenza della giunta regionale l'osservatorio sulla riforma amministrativa con compito di monitorare i cambiamenti introdotti dalla legislazione statale e regionale, le fasi di attuazione della riforma e la sua concreta realizzazione nel sistema delle autonomie.

2. La giunta regionale presenta annualmente al consiglio un rapporto sullo stato delle autonomie e una relazione sull'andamento del conferimento delle funzioni e sui suoi riflessi in materia di impiego pubblico, con particolare riferimento alle risorse finanziarie impiegate ed agli esiti della contrattazione in sede decentrata.

Art. 21

*Termine per l'esitazione dei pareri*

1. I pareri previsti dalla presente legge, anche se obbligatori, sono espressi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorso il quale il parere si intende positivamente acquisito.

TITOLO II

SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Capo I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 22.

*O g g e t t o*

1. Il presente titolo individua e disciplina le funzioni ed i compiti di competenza della Regione e quelle da conferire agli enti locali nei settori dell'«artigianato», «agricoltura», «industria», «sportello unico», «ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di energia», «miniere e risorse geotermiche», «ordinamento delle camere di commercio; industria, artigianato e agricoltura», «cooperazione», «fiere e mercati», «commercio», «turismo».

Art. 23.

*Sportello unico per le attività produttive*

1. La Regione riconosce lo Sportello unico per le attività produttive quale strumento di promozione del sistema produttivo locale.

2. Lo sportello unico per le attività produttive è istituito a cura dei comuni.

3. I comuni, singoli o associati con altri enti locali, esercitano le funzioni amministrative concernenti:

a) la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie;

b) la realizzazione di aree industriali per insediamenti produttivi da parte di imprese e consorzi di imprese.

4. La struttura del comune, a cui è affidata la gestione dello sportello unico per le attività produttive e l'assistenza alle imprese, cura, avendo riguardo in particolare ai profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza, lo svolgimento del procedimento per la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie, nel rispetto dei regolamenti emanati ai sensi dell'art. 20, comma 8, della legge n. 59/1997.

5. Al fine di assicurare l'efficacia e la tempestività dell'azione amministrativa, lo sportello unico per le attività produttive sviluppa le necessarie forme di raccordo e integrazione con le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento, tramite, in particolare, la conferenza di servizi di cui all'art. 14 della legge 214/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Nel rispetto delle funzioni attribuite ai comuni, la Regione favorisce forme di collaborazione operativa con gli enti locali e le loro Associazioni al fine di agevolare il coordinato esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi su tutto il territorio regionale, nonché di realizzare, le necessarie interconnessioni tra gli Sportelli unici comunali e le strutture attivate dalla Regione, ai sensi dell'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 112/1998, per la raccolta e diffusione delle informazioni alle imprese.

7. Laddove siano stipulati patti territoriali o contratti d'area, l'accordo tra gli enti locali coinvolti può prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto.

8. Nei comuni facenti parte di comunità montane le funzioni relative allo sportello unico delle attività produttive possono essere delegate alle comunità montane dagli stessi comuni.

9. Spetta alle province concedere contributi ai comuni, singoli o associati, per la istituzione e gestione dello sportello unico per le attività produttive, favorendo forme di gestione associata entro ambiti territoriali individuati come ottimali.

Art. 24.

*Attività di coordinamento esercitata dalla Regione e dalle province*

1. La Regione attua il coordinamento e il miglioramento dei servizi di assistenza alle imprese mediante le province.

2. Le province:

a) istituiscono, a livello provinciale, lo «Sportello delle attività produttive», il quale assicura ai comuni ed alle loro associazioni la necessaria assistenza per lo svolgimento dei compiti degli sportelli unici per le attività produttive;

b) promuovono, anche in collaborazione con le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, corsi di formazione, aggiornamento e di riqualificazione per il personale addetto alle attività degli sportelli unici per le attività produttive, preposti allo svolgimento delle funzioni e compiti di cui al precedente articolo;

c) provvedono all'ammodernamento delle dotazioni informatiche degli sportelli unici in ordine alle nuove tecnologie funzionali alle attività degli stessi;

d) curano le iniziative di informazione e comunicazione sulle attività degli Sportelli unici.

3. Per il reperimento, l'immissione in rete e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni utili per lo svolgimento dell'attività di assistenza alle imprese, le province stipulano appositi protocolli d'intesa con i soggetti e le strutture che li detengono.

4. La Regione organizza un sistema regionale di monitoraggio delle attività degli sportelli unici provinciali e comunali.

Art. 25.

*Agevolazione del credito*

1. Nell'ambito delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti o delegati dallo Stato nelle materie di cui al presente titolo sono riservati alla Regione gli interventi per agevolare l'accesso al credito nei limiti stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie, la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzie e di assegnazione di fondi, di anticipazione e di quote di concorso destinate all'agevolazione dell'accesso al credito.

2. La Regione, di concerto con le province, determina i criteri dell'ammissibilità al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione.

3. La Regione favorisce le iniziative promosse dalle province dirette a garantire agevolazioni creditizie alle imprese.

Capo II

AGRICOLTURA

Art. 26.

*Funzione della Regione, delle province, delle comunità montane e dei comuni*

1. La Regione, le province, le comunità montane ed i comuni esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi loro attribuiti dalla legge regionale 23 luglio 1998, n. 9.

2. Alle province, oltre alle funzioni e i compiti amministrativi previsti dalla legge regionale di cui al precedente comma, possono essere conferiti quelli di cui alle lettere b), f), h), p) e q), comma 1, art. 2 e lettera g), comma 1, art. 4, della legge regionale 23 luglio 1998, n. 9.

3. Per il trasferimento del personale e dei beni di cui al capo 4, legge regionale 23 luglio 1998, n. 9, si osservano le stesse modalità, procedure e termini di cui alla presente legge.

*Capo III*

## ARTIGIANATO

## Art. 27.

*Funzioni della Regione*

1. Sono riservate alla Regione le funzioni di programmazione, di indirizzo e di controllo, nonché:

a) il coordinamento delle funzioni conferite agli enti locali ed alle autonomie funzionali orientate allo sviluppo del sistema delle autonomie attraverso le forme concertative istituzionali;

b) la disciplina degli organi di rappresentanza e autotutela dell'artigianato, nonché delle modalità di tenuta dell'albo delle imprese artigiane;

c) l'approvazione di programmi regionali oggetto di cofinanziamento ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 13 del decreto legislativo n. 112 del 1998;

d) la disciplina della convenzione con l'artigianocassa e degli interventi regionali in materia di prestazione di garanzia, nonché i rapporti con gli istituti di credito;

e) la promozione e la qualificazione del prodotto artigianale calabrese;

f) la determinazione di modalità attuative della programmazione negoziata.

## Art. 28.

*Funzioni delle province*

1. Alle province sono attribuite le seguenti funzioni amministrative:

a) l'approvazione del programma provinciale per l'artigianato, elaborato in concorso con i comuni, il quale determina gli obiettivi per la qualificazione e lo sviluppo territoriale dell'artigianato ed indica le priorità territoriali e settoriali in conformità alle previsioni del piano territoriale regionale;

b) le funzioni conferite alla Regione dall'art. 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

c) la determinazione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi, di presentazione delle domande, di erogazione ai beneficiari finali, nonché la determinazione delle modalità di revoca, nel rispetto della normativa vigente e degli indirizzi regionali;

d) l'approvazione del piano degli interventi ammessi a contributo;

e) il sostegno a progetti speciali di rilievo provinciale diretti a realizzare iniziative per lo sviluppo del settore.

## Art. 29.

*Funzioni dei comuni*

1. I comuni esercitano:

a) funzioni di programmazione e pianificazione concorrendo alla determinazione degli obiettivi della programmazione economico-sociale e territoriale regionale e provinciale ed adottando, in tale quadro, propri strumenti di programmazione e pianificazione in sintonia con le esigenze della comunità e del territorio;

b) funzioni e compiti concernenti la promozione e la qualificazione dei prodotti artigianali di esclusivo interesse locale.

2. Sono, altresì, attribuiti ai comuni, anche in forma associata, le funzioni ed i compiti relativi all'apprestamento ed alla gestione di aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane nel rispetto della pianificazione regionale e provinciale.

## Art. 30.

*Funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*

1. La tenuta degli albi delle imprese artigiane è delegata alle camere di commercio, che la svolgono attraverso le commissioni provinciali dell'artigianato.

*Capo IV*

## INDUSTRIA

## Art. 31.

*O g g e t t o*

1. Le funzioni regionali concernenti la materia industria sono comprensive di qualsiasi attività imprenditoriale diretta alla lavorazione ed alla trasformazione di materie prime, alla produzione ed allo scambio di semilavorati, di beni e merci anche immateriali, nonché l'erogazione e scambio di servizi finalizzati al sostegno di tali attività.

## Art. 32.

*Fondo unico regionale per l'industria*

1. È istituito il fondo unico regionale per le attività produttive nel quale confluiscono le risorse statali di cui all'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 112 del 1998 e tutte le ulteriori risorse comunque destinate ad interventi di sostegno di qualunque genere per l'industria.

## Art. 33.

*Funzioni della Regione*

1. Sono riservate alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi riguardanti:

a) la partecipazione alla elaborazione ed attuazione delle politiche e degli interventi comunitari e nazionali in materia di industria, salvo quanto previsto dall'art. 18 del decreto legislativo n. 112 del 1998;

b) l'elaborazione ed attuazione degli interventi di politica industriale e di promozione dello sviluppo economico tenuto conto della vocazione delle specifiche parti del territorio;

c) l'agevolazione dell'accesso al credito e la capitalizzazione delle imprese;

d) l'attribuzione del fondo unico regionale per le attività produttive industriali di cui all'art. 32;

e) il coordinamento ed il miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, attraverso lo sportello regionale di cui all'art. 23;

f) gli interventi a sostegno dello sviluppo della commercializzazione e dell'internazionalizzazione delle imprese;

g) la determinazione delle modalità di formazione e di attuazione degli strumenti della programmazione negoziata, per quanto concerne le relazioni tra regione, enti locali e soggetti privati, anche in ordine alle competenze che verranno affidate ai soggetti responsabili.

2. La Regione, con apposita legge da adottarsi ai sensi dell'art. 153, disciplina l'individuazione delle aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente, nell'ambito delle linee di assetto territoriale di cui all'art. 5 della legge regionale n. 7/1987, garantendo la partecipazione degli enti locali interessati al procedimento di individuazione di tali aree. Con il medesimo provvedimento legislativo vengono, altresì, disciplinate le forme di gestione di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e le modalità di acquisizione dei terreni ricompresi nelle aree di cui al periodo precedente.

## Art. 34.

*Funzioni delle province*

1. Sono attribuite alle province funzioni amministrative e compiti concernenti:

a) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e di qualsiasi altro beneficio comunque riferito all'industria, ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese nonché l'erogazione di contributi a consorzi, nei casi e per i fini di cui all'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998;

b) la programmazione negoziata e la promozione della concertazione tra gli enti locali, le associazioni imprenditoriali, sindacali e gli enti ad autonomia funzionale;

c) la promozione ed il coordinamento delle gestioni associate intercomunali degli sportelli unici, nel rispetto delle competenze comunali;

d) la promozione ed il coordinamento dei progetti di ammodernamento dei sistemi produttivi locali;

e) i programmi di innovazione e trasferimento tecnologico;

f) i programmi di sostegno alla ristrutturazione, riconversione e sviluppo di singoli settori industriali ed agli investimenti per impianti ed acquisto di macchine;

g) i programmi per lo sviluppo aziendale finalizzati ad incrementare l'occupazione;

h) lo sviluppo e la qualificazione dell'impresa cooperativa nonché il sostegno alla realizzazione, al potenziamento ed alla diffusione sul territorio regionale dei servizi reali alle imprese;

i) l'accertamento di speciali qualità delle imprese che siano specificatamente richieste dalla legislazione vigente;

l) la promozione ed il sostegno alla costituzione di consorzi tra piccole e medie imprese industriali.

2. Le province, inoltre, concorrono, anche in riferimento all'art. 3 della legge 488/1992, alla formazione delle attività di cui alla lettera b) all'art. 33.

3. Al fine di favorire lo sviluppo socio-economico locale, le province promuovono gli istituti e gli strumenti di programmazione negoziata previsti dalla legislazione nazionale vigente, anche mediante apposite modalità di confronto e concertazione tra enti locali, forze economiche e sociali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altri soggetti pubblici e privati.

#### Art. 35.

##### *Funzioni dei comuni*

1. Ai comuni sono attribuite funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) programmazione e pianificazione degli obiettivi comunali di sviluppo territoriale, economico, sociale e culturale, in sintonia con il programma provinciale e regionale;

b) individuazione e gestione, singolarmente o in forma associata, delle aree ecologicamente attrezzate per attività produttive e individuano le aree industriali per insediamenti produttivi da parte di consorzi di imprese;

c) rilascio delle concessioni o autorizzazioni per la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi in conformità alle disposizioni della legge regionale, incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.

#### Art. 36.

##### *Programmazione degli interventi*

1. Con apposita legge regionale da adottarsi ai sensi dell'art. 153, sono disciplinate le procedure della programmazione degli interventi nel settore «sviluppo economico ed attività produttive» di cui al titolo II del decreto legislativo n. 112 del 1998, garantendo l'effettiva partecipazione del sistema delle autonomie locali e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Nei successivi novanta giorni, in conformità con le disposizioni della normativa regionale in materia di programmazione e nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo n. 123 del 1998, con provvedimento legislativo regionale si assicura:

a) il coordinamento della programmazione regionale con quella locale anche mediante un piano regionale dello sviluppo economico articolato in piani di settore e comprendente gli eventuali programmi di iniziativa regionale ed i programmi di sviluppo definiti in ambiti territoriali locali, determinando le relative destinazioni delle risorse attivabili

b) il raccordo funzionale tra gli interventi regionali, quelli statali e dell'Unione europea;

c) il coordinamento della programmazione regionale con gli strumenti della programmazione negoziata;

d) la semplificazione e lo snellimento procedurale relativamente all'attuazione degli interventi e delle azioni programmate;

e) il controllo; la valutazione ed il monitoraggio degli interventi di sostegno alle attività produttive tenuto conto delle disposizioni dettate dal regolamento (CE) n. 2064/1997 della Commissione del 15 ottobre 1997;

f) le modalità di amministrazione del fondo unico regionale per l'industria di cui all'art. 32, prevedendo le conseguenti modifiche alla normativa regionale in materia di bilancio.

2. In conformità a quanto disposto dalle leggi regionali di cui al precedente comma, le province assicurano il coordinamento dei programmi di sviluppo definiti in ambiti territoriali locali.

#### *Capo V*

##### RICERCA, PRODUZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA

#### Art. 37.

##### *Funzioni della Regione*

1. Sono riservati alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi, concernenti:

a) la definizione delle procedure per l'individuazione e la localizzazione di impianti e reti per la produzione, la trasformazione, il trasporto e la distribuzione di energia;

b) la stipula di convenzioni ed accordi di programma per la realizzazione di campagne promozionali per l'aggiornamento dei tecnici responsabili della conservazione e dell'uso razionale dell'energia e per programmi di diagnosi energetica;

c) il coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nonché compiti di assistenza agli stessi, di informazione al pubblico e di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo di impianti termici;

d) l'elaborazione e l'attuazione del piano energetico regionale, in riferimento anche ai contributi ed agli incentivi di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e nel rispetto degli atti di indirizzo e coordinamento, nonché degli obiettivi e delle linee della politica energetica di cui all'art. 29, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998;

e) la promozione di azioni dirette alla riduzione dei consumi energetici, allo sviluppo ed all'uso di fonti rinnovabili ed al miglioramento dei processi tecnologici che utilizzano o trasformano l'energia.

2. È, altresì riservato alla Regione l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi non riservati allo Stato e non conferiti agli enti locali ivi compresi quelli relativi alle fonti rinnovabili, all'elettricità, all'energia nucleare, al petrolio ed al gas.

#### Art. 38.

##### *Funzioni delle province*

1. Sono attribuite alle province funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) l'adozione dei programmi d'intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;

b) l'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia destinata alla distribuzione;

c) il controllo sul rendimento e sul risparmio energetico degli impianti termici e l'uso razionale dell'energia, per la parte di territorio comprendente comuni con una popolazione inferiore ai quarantamila abitanti in coerenza con quanto previsto dall'art. 31 della legge n. 10/1991;

d) la verifica di compatibilità dei piani comunali per l'uso delle fonti rinnovabili di energia di cui alla lettera c) dell'art. 39, facendo riferimento ai programmi di intervento di cui alla lettera a) del presente comma;

e) le funzioni amministrative concernenti l'erogazione dei contributi di cui agli articoli 8, 10 e 13 della legge n. 10/1991, compreso ogni adempimento tecnico, amministrativo e di controllo.

## Art. 39.

*Funzioni dei comuni*

1. Sono attribuite ai comuni funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) il rilascio della certificazione energetica degli edifici di cui all'art. 30 della legge n. 10/1991, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge stessa;

b) il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella legge n. 10/1991, in relazione al progetto delle opere, la sospensione dei lavori per la mancata osservanza delle disposizioni della legge stessa e le prescrizioni relative all'adeguamento dell'edificio;

c) il piano comunale per l'uso delle fonti rinnovabili di energia, nell'ambito del Piano strutturale comunale (PSC), ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge n. 10/1991, limitatamente ai comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti;

d) il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 412/1993, per i comuni superiori a quindicimila abitanti.

## Art. 40.

*Esercizio delle funzioni provinciali e comunali*

1. province e comuni esercitano le funzioni di cui ai precedenti articoli nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dal piano energetico regionale.

*Capo VI*

## MINIERE E RISORSE GEOTERMICHE

## Art. 41.

*Funzioni della Regione*

1. Sono riservate alla Regione tutte le funzioni amministrative che ne assicurano l'esercizio unitario a livello regionale ed in particolare le seguenti:

a) la verifica delle autorizzazioni per i permessi di ricerca e le concessioni per la coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche su terraferma, nel rispetto degli indirizzi della politica nazionale e regionale nel settore minerario e dei programmi di ricerca;

b) la concessione e l'erogazione dei finanziamenti previsti dalle leggi statali a favore dei titolari di permessi di ricerca o di concessione per la coltivazione di minerali solidi e risorse, geotermiche;

c) la determinazione delle tariffe, da corrispondersi da parte dei richiedenti, per le autorizzazioni, verifiche, collaudi e la determinazione dei canoni dovuti dai titolari di concessioni e permessi, nei limiti stabiliti dalla Regione;

d) la valutazione di impatto ambientale, sentiti i comuni interessati, dei progetti di ricerca e di coltivazione di cui alla lettera a) del presente comma e di idrocarburi con esclusione di quelli in mare;

e) l'organizzazione dei sistemi informativi telematici e delle banche dati relativi alle attività del settore.

## Art. 42.

*Funzioni delle province*

1. Sono attribuite alle province funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) il rilascio dei permessi di ricerca e le concessioni per la coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche su terraferma, nel rispetto degli indirizzi della politica nazionale e regionale nel settore minerario, nonché dei programmi regionali di ricerca;

b) la vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia mineraria in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, di cessazione dell'impiego dell'amianto, di sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e a cielo aperto o sotterranee. Le province si avvalgono delle Aziende sanitarie locali (ASL) competenti per territorio per lo svolgimento dei compiti di controllo e vigilanza;

c) l'elaborazione dei piani di settore dell'attività estrattiva in conformità con le linee di programmazione regionale.

2. Lo svolgimento delle funzioni previste dal presente articolo può essere attuato anche mediante accordi di collaborazione interprovinciali.

## Art. 43.

*Funzioni dei comuni*

1. Sono attribuite ai comuni funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) la tenuta del registro comunale dei permessi di ricerca e delle concessioni in materia di cave e torbiere;

b) l'esercizio dell'attività di polizia mineraria in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, di cessazione dell'impiego dell'amianto, di sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e a cielo aperto o sotterranee, anche attraverso le Aziende sanitarie locali (ASL);

c) la trasmissione alla Regione delle relazioni informative delle imprese titolari di permessi e concessioni previste dalla legislazione vigente.

*Capo VII*ORDINAMENTO DELLE CAMERE DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

## Art. 44.

*Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*

1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come disciplinate dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, collaborano con la Regione e gli enti locali nell'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza, al fine dello sviluppo economico locale, attraverso l'aggregazione delle componenti socio-economiche presenti sul territorio. La Regione e gli enti locali promuovono periodiche riunioni con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di realizzare e mantenere la collaborazione di cui al precedente comma.

## Art. 45.

*Rapporti con le camere di commercio,  
industria, artigianato e agricoltura*

1. La Regione promuove forme di collaborazione con le camere di commercio, singole od associate, per lo svolgimento di attività inerenti:

a) l'analisi strutturale e congiunturale, studi, ricerche, raccolta, elaborazione e diffusione dati, relativi al sistema economico produttivo calabrese;

b) l'internazionalizzazione delle imprese calabresi, la promozione sui mercati esteri dei sistemi produttivi e dei prodotti calabresi;

c) l'informazione alle imprese in ordine all'accesso agli incentivi o ai benefici concessi dalla Regione;

d) l'accertamento di speciali qualità delle imprese che siano specificamente prescritte ai fini della concessione ed erogazione di incentivi o benefici alle imprese da parte della Regione.

3. La Regione, sentita la unione regionale delle camere di commercio, trasmette annualmente al Ministero delle attività produttive una relazione sulle attività delle camere di commercio, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 112/1998.

## Art. 46.

*Controllo sugli organi camerati*

1. La Regione esercita il controllo sugli organi camerati, ai sensi dell'art. 37, comma 3 del decreto legislativo n. 112/1998, attraverso la giunta regionale.

2. Lo scioglimento dei consigli camerali, nei casi previsti dall'art. 5 della legge 580/1993, è disposto con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta, salvo quanto previsto all'art. 38, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 112/1998.

3. Al fine di consentire il controllo di cui al comma 1, nonché di acquisire le informazioni necessarie alla relazione di cui all'art. 37, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura presentano annualmente alla Regione una relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti.

4. La relazione annuale di cui al comma precedente, deve contenere:

- a) lo statuto e le relative modificazioni;
- b) il bilancio preventivo e i relativi allegati;
- c) il bilancio consuntivo e i relativi allegati.

5. Su richiesta della Regione, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura trasmettono ogni atto o documento rilevante ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo disciplinate nel presente articolo.

6. I rappresentanti della Regione nei collegi dei revisori dei conti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sono designati ai sensi della legge regionale 39/1995.

### Capo VIII

#### FIERE E MERCATI

#### Art. 47.

##### Funzioni della Regione

1. Sono riservate alla Regione le funzioni concernenti:

a) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e regionale nonché il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento, sentito il comune interessato;

b) l'autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche internazionali;

c) la redazione e la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche;

d) il sostegno allo sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese, anche in collaborazione con l'Istituto nazionale per il commercio estero e con soggetti pubblici e privati di elevata e comprovata qualificazione in materia;

e) l'adozione di strumenti finalizzati a favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali, anche attraverso lo sportello regionale per le attività produttive;

f) l'organizzazione e la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni fuori dai confini nazionali;

g) la realizzazione di iniziative, eventi e manifestazioni promozionali a favore delle imprese calabresi;

h) la stampa e la distribuzione di pubblicazioni per la propaganda e la promozione della produzione regionale;

i) l'emanazione dei regolamenti per la gestione del piano dei mercati all'ingrosso;

l) la realizzazione dei centri merci.

#### Art. 48.

##### Funzioni dei comuni

1. I comuni esercitano, anche in, forma associata e nelle zone montane anche attraverso le comunità montane, le funzioni amministrative concernenti il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e le relative autorizzazioni allo svolgimento.

### Capo IX

#### COMMERCIO

#### Art. 49.

##### O g g e t t o

1. Le funzioni regionali in materia di commercio comprendono l'attività di commercio all'ingrosso, commercio al minuto, l'attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, l'attività di commercio su aree pubbliche, l'attività di commercio dei pubblici esercizi e le forme speciali di vendita.

#### Art. 50.

##### Funzioni della Regione

1. La Regione esercita le funzioni in materia di commercio per come definite dalle leggi regionali 11 giugno 1999, n. 17 e 18.

2. La Regione disciplina, ove occorra, con successivi provvedimenti attuativi, gli indirizzi generali di programmazione commerciale e urbanistica della rete distributiva e gli interventi volti alla qualificazione ed allo sviluppo del commercio secondo gli obiettivi e le finalità contenute nel titolo I della legge regionale 11 giugno 1999, n. 17, e nel titolo I della legge regionale 11 giugno 1999, n. 18, sentite le rappresentanze delle autonomie territoriali e funzionali, nonché le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. Sono di competenza della Regione, in particolare, le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

a) il coordinamento delle funzioni conferite alle province, ivi compresa l'adozione di indirizzi relativi alla concessione di contributi;

b) l'istituzione dell'osservatorio regionale del commercio come definito dall'art 19, comma 1, della legge regionale 11 giugno 1999, n. 17, in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 114/1998;

c) la definizione del provvedimento attuativo contenente gli indirizzi ed i criteri per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita.

#### Art. 51.

##### Funzioni delle province

1. Le province esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi loro attribuiti dalle leggi regionali 11 giugno 1999, n. 17 e 18.

2. Esse curano inoltre:

a) la definizione degli indirizzi generali per l'insediamento dei pubblici esercizi;

b) la definizione dei criteri generali per l'individuazione dei comuni ad economia prevalentemente turistica, delle città d'arte e delle zone del territorio nei quali gli esercenti il commercio possono determinare liberamente gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali al dettaglio;

c) la concessione dei contributi previsti dalle norme regionali.

#### Art. 52.

##### Funzioni dei comuni

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative ed i compiti di cui alle leggi regionali 11 giugno 1999, n. 17 e n. 18.

### Capo X

#### TURISMO

#### Art. 53.

##### Funzioni della Regione

1. Sono riservate alla Regione funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) programmazione e coordinamento delle iniziative turistiche di interesse regionale e delle relative risorse finanziarie;

b) promozione, in Italia e all'estero, dell'immagine unitaria e complessiva del turismo calabrese;

c) coordinamento della raccolta per l'elaborazione e la diffusione delle rilevazioni e delle informazioni concernenti la domanda e l'offerta turistica regionale in tutte le loro articolazioni;

d) verifica dell'efficacia ed efficienza dell'azione promozionale delle strutture associate per quanto attiene le attività finanziate dalla Regione;

e) attuazione degli interventi finanziati dall'Unione europea, nonché incentivazione in via ordinaria e straordinaria in ordine alla realizzazione, riqualificazione, ammodernamento dei beni, impianti e servizi turistici gestiti dalle imprese e dai soggetti pubblici e privati che operano nel sistema dell'offerta regionale così come definito dalla legislazione e dai documenti di programmazione, comprendendo le agevolazioni finanziarie ordinarie tramite assegnazioni di sovvenzioni, contributi, agevolazioni creditizie, prestazioni di garanzia e ogni altro tipo di intervento, anche avvalendosi di società a partecipazione regionale;

f) lo studio, la ricerca e la programmazione in materia di qualificazione dell'offerta turistica, di incentivazione della domanda e di tutela e di assistenza del turista;

g) la promozione in Italia ed all'estero dell'immagine unitaria dell'offerta turistica regionale, nonché delle diverse componenti presenti sul territorio regionale che concorrono all'immagine complessiva;

h) la determinazione dei criteri per la concessione dei contributi da parte delle province;

i) l'individuazione dei criteri, nell'ambito di quanto prescritto dalla normativa nazionale in materia, per la determinazione dei requisiti strutturali e funzionali minimi per la classificazione delle strutture ricettive;

l) la vidimazione delle tariffe delle strutture.

2. La Regione coopera con le province ed i comuni per la definizione del sistema provinciale di informazione turistica.

#### Art. 54.

##### *Funzioni delle province*

1. Sono attribuite alla provincia funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) verifica, nel quadro della legislazione regionale, dei livelli dei servizi offerti dagli operatori turistici;

b) informazione, accoglienza, assistenza turistica e promozione delle singole località fatta nell'ambito territoriale della provincia. La promozione delle singole località è funzionale all'attività di informazione, di accoglienza e di assistenza al turista;

c) rilevazione e trasmissione alla Regione dei dati e delle informazioni relativi al territorio di competenza;

d) classificazione di tutte le tipologie di strutture ricettive, ivi comprese quelle adibite a residenza d'epoca, sulla base di standard e requisiti obbligatori definiti dalla Regione;

e) rilevazione delle attrezzature e dei prezzi delle strutture ricettive ai fini della loro pubblicazione;

f) accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge con riguardo alle agenzie di viaggio, agli organismi ed associazioni senza fini di lucro e ai direttori tecnici di agenzia;

g) indizione ed espletamento degli esami di abilitazione delle professioni turistiche, ivi compresa la tenuta dei relativi elenchi;

h) tenuta dell'albo provinciale delle associazioni pro-loco;

i) incentivazione delle associazioni pro-loco, dei loro organi associativi regionali e provinciali e dei loro consorzi;

l) la promozione dell'attività imprenditoriale nel settore e la valorizzazione di forme associative tra privati;

m) le strutture ricettive, limitatamente alla raccolta e la pubblicazione delle tariffe, l'attribuzione della classificazione, sulla base dei criteri di cui alla lettera i) dell'art. 53, ed il rilascio del certificato di classificazione;

n) le agenzie di viaggio e turismo;

o) le associazioni pro-loco;

p) la concessione di contributi;

q) l'abilitazione allo svolgimento delle professioni turistiche;

r) la tenuta di albi, elenchi e registri di enti senza scopo di lucro con prevalente attività turistica, delle agenzie di viaggio e delle professioni turistiche individuate sulla base della legislazione vigente;

s) la vidimazione delle strutture ricettive attraverso le aziende di promozione turistica;

t) la professione di maestro di sci, compresa la abilitazione all'esercizio della professione e la vigilanza sullo svolgimento dell'attività professionale;

u) le associazioni senza scopo di lucro che esercitano attività di organizzazione di viaggi, per le finalità ricreative, culturali, religiose, sociali, operanti nel settore, compresa l'attività di vigilanza e la tenuta degli albi.

2. Le province esercitano le predette funzioni ed i predetti compiti avvalendosi delle aziende di promozione turistica.

#### Art. 55.

##### *Funzione dei comuni*

1. Sono attribuite ai comuni funzioni amministrative e compiti concernenti:

a) formulazione di proposte alla provincia competente per territorio per l'attivazione di uffici di informazione e accoglienza turistica per la realizzazione di iniziative o la fornitura di servizi di interesse turistico;

b) realizzazione anche in collaborazione con altri enti interessati, di iniziative e manifestazioni di interesse turistico;

c) rilascio del parere sull'iscrizione all'albo provinciale delle associazioni pro-loco;

d) l'individuazione e la realizzazione degli interventi promozionali a livello comunale, compresi quelli riguardanti il turismo sociale;

e) l'autorizzazione all'esercizio della attività delle strutture ricettive e la relativa vigilanza.

#### Capo XI

##### COOPERAZIONE

#### Art. 56.

##### *Funzioni della Regione*

1. Sono riservate alla Regione:

a) la promozione della cooperazione nelle sue forme e nei settori di intervento;

b) l'istituzione dell'osservatorio regionale sulla cooperazione;

c) gli interventi di garanzia per l'ottenimento di crediti erogati a fronte di programmi di investimento realizzati con il concorso regionale.

#### Art. 57.

##### *Funzioni delle province*

1. Alle province sono attribuite funzioni amministrative e compiti riguardanti:

a) la concessione di agevolazioni per gli investimenti connessi a programmi di innovazione;

b) la concessione di agevolazioni per programmi e investimenti destinati ad incrementare l'occupazione del comparto della cooperazione;

c) la concessione di agevolazioni per favorire l'accesso al credito delle cooperative;

d) gli interventi per favorire la capitalizzazione delle cooperative;

e) gli interventi finalizzati alla crescita dell'attività di impresa in forma cooperativa.

## Art. 58.

*Funzioni dei comuni*

1. I comuni esercitano la funzione amministrativa relativa alla concessione dei contributi e agevolazioni per l'incentivazione della cooperazione.

## TITOLO III

## TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

*Capo I*

## O G G E T T O

## Art. 59.

*O g g e t t o*

1. Il presente titolo disciplina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in tema di territorio e urbanistica, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, opere pubbliche, viabilità e trasporti e protezione civile.

*Capo II*

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 60.

*Funzioni della Regione*

1. Sono riservate alla Regione le seguenti funzioni amministrative:

a) il coordinamento dello sviluppo di un sistema informativo regionale ambientale nel quale confluiscono e sono integrati i sistemi informativi di settore, le banche dati, i risultati dei monitoraggi, degli inventari e dei catasti di comparto, in coerenza con gli standard nazionali ed europei e con gli obiettivi di qualità dei dati;

b) l'approccio integrato e l'unificazione delle procedure di controllo e di rilascio dei provvedimenti in campo territoriale, ambientale ed energetico previsti per la realizzazione e l'esercizio delle diverse attività;

c) la promozione dell'informazione, dell'educazione e della formazione in campo territoriale, ambientale ed energetico, nonché di politiche di sviluppo sostenibile, di tecnologie compatibili, di utilizzo di tecniche di rinaturalizzazione e di ingegneria naturalistica, delle attività di previsione e prevenzione dagli eventi naturali ed antropici e di soccorso alle popolazioni;

d) la relazione sullo stato del sistema ambientale regionale, comprensiva di tutte le relazioni sui diversi aspetti territoriali, ambientali ed energetici previste dalle vigenti disposizioni di legge;

e) l'individuazione delle aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione;

f) il coordinamento degli interventi e della ricerca in campo territoriale, ambientale, energetico e di prevenzione e previsione dei rischi naturali;

g) l'intervento finalizzato a favorire lo sviluppo termale.

## Art. 61.

*Funzioni delle province*

1. Le province concorrono alla definizione della programmazione regionale in campo territoriale, ambientale ed energetico e provvedono alla sua specificazione e attuazione a livello provinciale, garantendo il raggiungimento di un idoneo livello di tutela del sistema ambientale provinciale, attraverso l'adozione coordinata dei piani e dei programmi di loro competenza.

2. Nel settore ambientale ed energetico, le province provvedono all'approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo.

3. Le province provvedono altresì all'organizzazione di un proprio sistema informativo raccordato con quello di cui all'art. 60, comma 1, lettera a).

4. In materia di acque minerali e termali, sono attribuite alle province le funzioni amministrative in materia di ricerca, coltivazione e concessione delle acque minerali e termali.

## Art. 62.

*Funzioni dei comuni*

1. I comuni, anche in forma associata, esercitano le seguenti funzioni amministrative:

a) predispongono attività di controllo al fine di garantire un adeguato livello di tutela del sistema ambientale nell'ambito del proprio territorio;

b) istituiscono sistemi tecnologici di monitoraggio della qualità dell'aria, dell'acqua potabile e dei terreni destinati alla coltivazione di prodotti alimentari;

c) adottano i provvedimenti necessari alla salvaguardia della salute dei cittadini.

*Capo III*

## TERRITORIO ED URBANISTICA

## Art. 63.

*Funzioni della Regione, delle province e dei comuni*

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi della Regione, delle province e dei comuni, sono quelli definiti dalla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19.

2. Ai comuni ed alle province spettano, inoltre, il rilascio delle autorizzazioni paesistiche di cui ai commi 1 e 2, legge regionale 23 febbraio 1995, n. 3.

*Sezione I*

## EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

## Art. 64.

*Funzioni della Regione*

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) le iniziative di coordinamento con i comuni e le province per la realizzazione dei programmi sull'edilizia residenziale pubblica;

b) la disciplina, la distribuzione ed il trasferimento alle province delle risorse finanziarie destinate al settore;

c) la verifica dell'efficacia dei programmi attuati e dell'utilizzazione delle risorse finanziarie;

d) la elaborazione degli indirizzi volti alla fissazione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa, nonché alla determinazione dei relativi canoni.

## Art. 65.

*Funzioni delle province*

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti:

a) il rilevamento del fabbisogno abitativo in collaborazione con i comuni;

b) l'individuazione delle tipologie di interventi idonee a soddisfare i fabbisogni rilevanti;

c) la localizzazione degli interventi da finanziare con le risorse previste dai piani e programmi regionali;

d) l'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi;

e) la concessione dei contributi ai comuni per gli interventi di recupero edilizio nei centri storici o nei nuclei storici;

f) la nomina ed il funzionamento delle commissioni provinciali per la determinazione delle indennità di esproprio;

g) la concessione dei contributi per il recupero degli edifici rurali aventi valore storico ed architettonico situati nelle zone agricole e non più utilizzati a fini agricoli.

Art. 66.

*Funzione dei comuni*

1. Sono attribuite ai comuni funzioni amministrative e compiti concernenti:

a) l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica realizzati con finanziamento a totale carico pubblico, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa regionale, ivi compreso l'elaborazione e l'emanazione dei bandi di concorso;

b) l'accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale pubblica;

c) l'accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi di edilizia residenziale pubblica;

d) la vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie comunque beneficiarie di contributi pubblici;

e) l'autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa;

f) l'autorizzazione alla cessione o locazione, anticipata rispetto ai termini previsti dalle norme vigenti in materia, degli alloggi di edilizia agevolata;

g) la definizione delle modalità e delle periodicità per la formazione dei programmi di mobilità degli assegnatari;

h) la determinazione delle riserve di alloggi;

i) il superamento del rapporto vani-composizione del nucleo familiare;

l) istituzione delle commissioni per la formazione delle graduatorie.

*Capo IV*

PROTEZIONE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE, TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI E GESTIONE DEI RIFIUTI

*Sezione I*

FUNZIONI DI CARATTERE GENERALE  
E PROTEZIONE DELLA FLORA E DELLA FAUNA

Art. 67.

*Funzioni della Regione*

1. Sono riservate alla Regione:

a) i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere;

b) le competenze esercitate dal corpo forestale dello Stato, salvo quelle necessarie all'esercizio delle funzioni di competenza statale;

c) la determinazione delle priorità dell'azione ambientale nell'ambito di un programma regionale triennale per la tutela dell'ambiente, approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta;

d) il coordinamento degli interventi ambientali.

2. Il programma di cui alla lettera c) del precedente comma determina, altresì, i tempi ed i criteri per l'approvazione dei piani regionali di intervento di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) della legge regionale 3 agosto 1999, n. 20, la cui attuazione è demandata alle province cui sono trasferite le risorse finanziarie stanziata a tale scopo nel bilancio annuale e pluriennale, secondo le modalità stabilite dai piani stessi.

Art. 68.

*Funzioni delle province*

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti il controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione degli animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti su certificati di importazione, il ritiro dei permessi errati o falsificati, l'autorizzazione alla detenzione temporanea, ad eccezione della normativa di cui

alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), resa esecutiva dalla legge 19 dicembre 1975, n. 874.

*Sezione II*

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Art. 69.

*Funzioni della Regione*

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti la valutazione di impatto ambientale per le opere e gli interventi che, ai sensi dell'art. 71, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998, sono trasferite con apposito atto statale di indirizzo e coordinamento.

*Sezione III*

ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

Art. 70.

*Funzioni della Regione*

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) l'esercizio della vigilanza e del controllo sulle industrie soggette agli obblighi di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988, ivi compresi i provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica;

b) l'individuazione delle aree ad elevata concentrazione di attività industriali che comportano rischio di incidente rilevante;

c) la predisposizione dei piani di risanamento ambientale e di salvaguardia della popolazione per le aree individuate ai sensi della precedente disposizione.

2. Spetta altresì alla Regione la creazione ed il coordinamento di un sistema informativo integrato tra le diverse componenti ambientali, sanitarie, epidemiologiche, territoriali e di protezione civile, nonché l'individuazione degli standard di riferimento per la pianificazione territoriale nelle zone interessate dalla presenza di industrie a rischio di incidente rilevante.

Art. 71.

*Funzioni delle province*

1. Alle province sono attribuite le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alle industrie a rischio di incidente rilevante, ivi compresi l'istruttoria tecnica ed i provvedimenti conseguenti agli esiti di tali istruttorie e le verifiche di coerenza e compatibilità territoriale.

Art. 72.

*Funzioni dei comuni*

1. Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni amministrative:

a) la diffusione tra la popolazione delle informazioni sulle misure di sicurezza e sulle norme di comportamento da seguire in caso di incidente rilevante, ai sensi dell'art. 1, comma 11, della legge 18 maggio 1997, n. 137, in materia di rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali;

b) il raccordo e l'utilizzo delle informazioni di cui alla lettera a) nonché degli esiti delle istruttorie tecniche sulle industrie a rischio di incidente rilevante;

c) gli interventi urbanistici, in attuazione della normativa comunitaria e nazionale, nelle zone interessate dalla presenza di industrie a rischio di incidente rilevante.

*Sezione IV*

## AREE AD ELEVATO RISCHIO DI CRISI AMBIENTALE

## Art. 73.

*Funzioni della Regione*

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative riguardanti:

a) l'individuazione, sentiti gli enti locali interessati, delle aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione;

b) la dichiarazione dello stato di elevato rischio di crisi ambientale per le aree di cui alla lettera precedente. Tale dichiarazione ha validità quinquennale ed è rinnovabile per una sola volta;

c) la predisposizione e l'approvazione dei piani di risanamento, volti ad individuare le priorità di intervento per ciascuna delle aree di cui alla lettera a).

*Sezione V*

## PARCHI E RISERVE NATURALI

## Art. 74.

*Funzioni della Regione*

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative relative all'istituzione e delimitazione delle aree naturali protette di interesse regionale.

## Art. 75.

*Funzioni delle province*

1. Le province esercitano le funzioni amministrative relative alla gestione delle aree di cui all'art. 74.

*Sezione VI*

## INQUINAMENTO DELLE ACQUE

## Art. 76.

*Funzioni della Regione*

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) classificazione dei corpi idrici secondo obiettivi di qualità e destinazione funzionale;

b) individuazione delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento di cui al titolo III, capo I del decreto legislativo n. 152/1999, con indicazione delle attività ammissibili nelle zone ed aree indicate;

e) criteri ed indirizzi per la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi delle acque e del catasto degli scarichi;

d) criteri e metodologie per le attività di rilevamento delle caratteristiche, di campionamento, monitoraggio, analisi e controllo delle acque e degli scarichi;

e) fissazione dei valori limite degli scarichi e dei valori di qualità dell'acqua;

f) adozione dei piani di risanamento delle acque, vigilanza e coordinamento delle azioni e degli interventi degli organismi responsabili della loro attuazione.

## Art. 77.

*Funzioni delle province*

1. Sono attribuite alle province funzioni amministrative e compiti concernenti:

a) tenuta ed aggiornamento dell'elenco delle acque dolci superficiali, dell'elenco delle acque destinate alla molluschicoltura, del catasto degli scarichi e del catasto delle utenze idriche;

b) attuazione, per quanto di propria competenza, dei piani di risanamento delle acque;

c) proposta alla Regione per la classificazione dei corpi idrici e per l'adozione e l'aggiornamento dei piani di risanamento delle acque;

d) rilascio delle autorizzazioni allo scarico nelle acque e sul suolo, e relativo controllo;

e) adozione di provvedimenti eccezionali e urgenti integrativi e restrittivi della disciplina degli scarichi e degli usi delle acque, volti alla tutela delle acque medesime.

## Art. 78.

*Funzioni dei comuni*

1. Sono attribuite ai comuni funzioni amministrative e compiti concernenti:

a) rilascio delle autorizzazioni allo scarico nelle pubbliche fognature;

b) adozione delle misure di emergenza, previa intesa con l'ente di ambito di cui all'art. 43, legge regionale 3 ottobre 1997, n. 10, volte ad assicurare l'approvvigionamento idrico.

## Art. 79.

*Funzioni dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente*

1. L'ARPACAL esercita le seguenti funzioni amministrative:

a) rilevazione delle caratteristiche quali-quantitative dei corpi idrici, delle zone costiere e delle acque sotterranee;

b) monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare;

c) monitoraggio sullo stato di cutrofizzazione delle acque interne e costiere;

d) predisposizione e pubblicazione della relazione sulle attività di smaltimento delle acque reflue urbane;

e) trasmissione all'agenzia nazionale per la protezione ambientale dei dati relativi all'attuazione del decreto legislativo n. 152/1999, con particolare riferimento alla funzionalità dei depuratori.

2. Sono abrogate le disposizioni della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 10, nella parte in cui attribuivano le funzioni di cui al primo comma a soggetti diversi dall'ARPACAL.

*Sezione VII*

## INQUINAMENTO ACUSTICO, ATMOSFERICO ED ELETTROMAGNETICO

## Art. 80.

*Funzioni della Regione*

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) individuazione di aree regionali o, d'intesa con le Regioni interessate, interregionali, nelle quali le emissioni o la qualità dell'aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi in relazione all'attuazione dei piani regionali di risanamento;

b) individuazione delle aree in cui possono manifestarsi episodi acuti di inquinamento;

c) adozione del piano per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria e, in generale, dei piani di settore;

d) definizione dei criteri per la redazione dei piani di risanamento comunali, nonché delle procedure per l'acquisizione dei medesimi ai fini della predisposizione del piano regionale;

e) definizione dei criteri per l'adozione, da parte dei comuni, dei piani di classificazione acustica del proprio territorio, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a) della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

f) definizione dei criteri e delle metodologie per la predisposizione e l'adozione da parte dei comuni, nei casi previsti dall'art. 7 della legge n. 447 del 1995, dei piani di risanamento acustico;

g) definizione dei criteri per il coordinamento dei piani comunali di classificazione e di risanamento acustico con gli strumenti urbanistici vigenti, compresi i piani urbani del traffico;

h) fissazione delle modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività a carattere temporaneo e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora esse comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi potenzialmente idonei al superamento dei valori limite, così come definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, con particolare riferimento ai provvedimenti che autorizzano deroghe temporanee ai limiti di emissione;

i) fissazione di valori-limite di emissione degli inquinanti e dei valori di qualità dell'aria più restrittivi di quelli fissati dalla normativa statale;

l) adozione di norme tecniche, criteri e direttive per la prevenzione dell'inquinamento, ivi compreso quello elettromagnetico, e l'esercizio di azioni di risanamento a cura del CO.RE.COM.-Calabria per le funzioni connesse all'inquinamento elettromagnetico;

m) definizione dei criteri per effettuare il monitoraggio ed il controllo delle emissioni e della qualità dell'aria e per la tenuta degli inventari delle fonti di emissione;

n) fissazione delle linee di indirizzo per la gestione di situazioni di emergenza;

o) rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di impianti industriali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 e relativi poteri di sospensione revisione e revoca. In caso di impianti di produzione di energia di potenza superiore a 300 MW termici, la cui autorizzazione è riservata allo Stato ai sensi dell'art. 29, comma 2, lettera g), decreto legislativo n. 112/1998, la Regione svolge una funzione consultiva;

p) l'approvazione, nell'ambito della propria competenza territoriale, dei piani pluriennali di risanamento acustico ed elettromagnetico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto, di concerto con le province e i comuni interessati;

q) la definizione, con il contributo dell'ARPACAL e del CO.RE.COM.-Calabria, di criteri localizzativi per le infrastrutture a rete del sistema elettrico e delle radiotelecomunicazioni generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

r) l'acquisizione dei programmi di localizzazione, razionalizzazione e sviluppo della rete elettrica e di teleradiocomunicazione, definiti dal CO.RE.COM.-Calabria, d'intesa con l'ARPACAL, secondo le norme di settore vigenti, ai fini delle verifiche di compatibilità ambientale ed elettromagnetica nel quadro delle previsioni dei piani e dei programmi regionali di settore e nel rispetto delle norme tecniche nazionali vigenti;

s) l'individuazione di standard minimi di qualità ai fini della predisposizione ed approvazione dei piani di risanamento elettromagnetico di cui alle normative tecniche vigenti.

#### Art. 81.

##### *Funzioni delle province*

1. Alle province sono attribuite funzioni amministrative e compiti concernenti:

a) rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici ed istituzione dei relativi corsi di formazione;

b) individuazione delle zone per cui è necessario disporre di un piano finalizzato di risanamento;

c) verifica della congruità dei piani di classificazione acustica e di risanamento acustico dei comuni;

d) predisposizione di campagne di informazione del consumatore e di educazione scolastica;

e) esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia dei comuni nell'attuazione degli interventi per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico;

f) rilevamento della qualità dell'aria e controllo delle emissioni atmosferiche, ivi compresi i provvedimenti di autorizzazione, di diffida, di sospensione, di revisione e di revoca delle autorizzazioni agli impianti che producono emissioni, fatta eccezione unicamente per gli impianti termici di civile abitazione;

g) tenuta e aggiornamento dell'inventario delle fonti di emissione in atmosfera;

h) esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia da parte delle amministrazioni comunali riguardo all'obbligo di zonizzazione acustica o di predisposizione dei piani di risanamento acustico.

#### Art. 82.

##### *Funzioni dei comuni*

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative e compiti concernenti:

a) adozione delle misure di limitazione della circolazione;

b) rilevazione delle emissioni sonore prodotte da veicoli;

c) predisposizione degli interventi operativi nelle aree a rischio di episodi acuti di inquinamento;

d) predisposizione del rapporto annuale sulla qualità dell'aria nel territorio comunale di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 23 ottobre 1998;

e) redazione dei piani di risanamento comunali ed i piani comunali di classificazione acustica ed elettromagnetica;

f) adozione del regolamento di attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico;

g) rilascio dell'autorizzazione, secondo le modalità definite dalla Regione, per lo svolgimento di attività temporanee, di manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo o mobile, anche in deroga ai limiti di cui all'art. 2 della legge n. 447 del 1995 ed ai relativi decreti attuativi;

h) approvazione dei progetti di risanamento dell'ambiente esterno elaborati dalle imprese;

i) esercizio dei poteri di urgenza per il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento, o abbattimento delle emissioni sonore o elettromagnetiche, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività;

l) interventi per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico in attuazione dei piani provinciali;

m) controllo delle emissioni in atmosfera degli impianti termici degli edifici di civile abitazione;

n) informazioni alla popolazione nelle materie indicate nella presente sezione;

o) rilevazione e verifica del rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente delle emissioni elettromagnetiche, tramite la struttura CO.RE.COM.-Calabria che opererà di concerto con l'ARPACAL.

2. Per le emissioni elettromagnetiche, l'inibitoria di cui alla lettera i) è subordinata alla sospensione parziale o totale dell'autorizzazione all'esercizio da parte del CO.RE.COM.-Calabria.

#### Art. 83.

##### *Funzioni dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente*

1. L'ARPACAL svolge le funzioni attribuite al comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico (CRIAC) dalla legge regionale 8 agosto 1984, n. 19.

2. L'agenzia esercita inoltre le seguenti funzioni:

a) rilevamento delle emissioni e della qualità dell'aria;

b) tenuta ed aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione;

c) predisposizione della relazione annuale sulla qualità dell'aria nella Regione.

#### *Sezione VIII*

##### *GESTIONE DEI RIFIUTI*

#### Art. 84.

##### *Funzioni della Regione*

1. Sono riservate alla Regione le seguenti funzioni:

a) predisposizione ed approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 22/1997, contenente la disciplina della raccolta differenziata, l'aggiornamento delle aree da sottoporre a bonifica, degli ambiti territoriali ottimali e le linee guida di intervento per la messa in sicurezza e bonifica, nonché tutte le componenti previste dall'art. 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;

b) adozione di misure procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali ed all'ARPACAL;

c) coordinamento e promozione di interventi di sostegno e di Incentivazione finalizzati a ridurre il quantitativo dei rifiuti urbani ed assimilati, incrementando il mercato di riutilizzo dei materiali, anche mediante la sottoscrizione di accordi di programma con gli operatori del settore;

d) istituzione di un fondo per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale e concessione dei relativi finanziamenti, ai sensi, dell'art. 17, comma 9, del decreto legislativo n. 22/1997.

#### Art. 85.

##### *Funzioni delle province*

1. Sono attribuite alle province funzioni amministrative e compiti concernenti:

a) individuazione, sulla base dei criteri previsti nel piano regionale di gestione dei rifiuti e sentiti i comuni interessati, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;

b) adozione del programma provinciale per lo smaltimento dei rifiuti;

c) approvazione dei progetti e rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di impianti di smaltimento rifiuti;

d) approvazione dei progetti e rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione, nonché rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti di cui al decreto legislativo n. 22/1997;

e) attuazione e gestione dell'anagrafe provinciale dei siti contaminati;

f) elaborazione di una relazione annuale, da inviare alla Regione, sullo stato di attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti;

g) raccolta, elaborazione e diffusione dei dati inerenti la produzione e gestione dei rifiuti urbani e assimilati, sulla base di rilevamenti effettuati dagli ambiti territoriali ottimali.

#### Art. 86.

##### *Funzioni dei comuni*

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti:

a) predisposizione degli interventi di attuazione dei piani regionali e provinciali per lo smaltimento dei rifiuti e la bonifica del territorio;

b) approvazione dei progetti di bonifica che interessino il territorio di un solo comune o, d'intesa coi comuni interessati, intercomunali e controllo sulla esecuzione degli stessi;

c) esecuzione diretta dei progetti di bonifica in caso di mancata individuazione dei soggetti responsabili;

d) esercizio in via provvisoria ed urgente dei poteri necessari in attesa dell'intervento regionale e provinciale;

e) il primo rilevamento e la segnalazione dei dati relativi ai siti contaminati, ivi compresi quelli relativi alle aree produttive dismesse e loro trasmissione alle province.

#### Capo V

##### RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

#### Art. 87.

##### *Funzioni della Regione*

1. Sono riservate alla Regione, le funzioni amministrative concernenti:

a) rilascio, d'intesa tra le Regioni interessate, delle concessioni ed autorizzazioni di interesse interregionale;

b) delimitazione e declassificazione del demanio idrico;

c) determinazione dei canoni di utilizzazione delle acque pubbliche;

d) aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti;

e) delimitazione delle aree a rischio idrogeologico, delle zone sismiche, delle aree a rischio di crisi idrica, degli abitati da consolidare;

f) delimitazione dei bacini idrografici di rilievo regionale e degli ambiti territoriali ottimali per i quali, pur comprendendo più bacini idrografici, deve essere redatto un unico piano di bacino;

g) programmazione degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri;

h) direttive tecniche in ordine alla redazione dei piani di bacino;

i) finanziamento degli interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico, sentiti gli enti locali interessati e i consorzi di bonifica, mediante i proventi ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico;

l) stipulazione, con lo Stato e le Regioni interessate, di accordi di programma per la realizzazione e la gestione di opere idrauliche di rilevante importanza;

m) nomina dei regolatori per il riparto delle disponibilità idriche, qualora tra più utenti debbano ripartirsi le disponibilità idriche di un corpo idrico, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del testo unico n. 1775/1933; qualora il corpo idrico riguardi anche il territorio di altre Regioni, la nomina dovrà avvenire d'intesa con queste.

#### Art. 88.

##### *Funzioni delle province*

1. Alle province sono attribuite le funzioni amministrative riguardanti:

a) interventi di difesa da fenomeni di dissesto, ivi compresi gli interventi per la tutela delle coste e degli abitati costieri;

b) realizzazione e manutenzione di opere idrauliche, in caso di assenza dei soggetti tenuti alla loro realizzazione;

c) provvedimenti e adempimenti relativi alle acque minerali e termali;

d) polizia idraulica, compresa l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione, anche al di fuori del demanio idrico, di qualsiasi opera o intervento che possano influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua ed in genere di ogni intervento, attinente alla polizia delle acque, previsto dai regi decreti n. 523/1904, n. 2669/1937 e n. 1775/1933;

e) realizzazione delle dighe non riservate al registro italiano dighe (R.I.D.) ai sensi dell'art. 91, comma 1, decreto legislativo 112/1998 e non rientranti, ai sensi della legislazione vigente, nella corupetenzadi altri enti;

f) gestione del demanio, idrico, con rilascio delle relative concessioni ed autorizzazioni d'uso: concessioni di estrazione di materiale litoide dei corsi d'acqua, concessioni di spiagge lacuali superficiali e pertinenze dei laghi, concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali, concessioni di derivazione di acqua pubblica. Le province esercitano tali funzioni nel rispetto della normativa e degli strumenti di programmazione vigenti;

g) vigilanza sul demanio e sulla realizzazione degli obblighi posti a carico dei concessionari. In caso di inadempienza da parte del concessionario le province possono effettuare direttamente gli interventi, salvo rivalsa.

3. L'approvazione tecnica dei progetti delle dighe di cui alla lettera a) del precedente comma è delegata al registro italiano dighe (R.I.D.). Le province, per le funzioni di loro competenza, possono avvalersi della consulenza e dell'assistenza dei R.I.D.

#### Art. 89.

##### *Funzioni dei comuni*

1. Ai comuni sono attribuite le funzioni amministrative e i compiti concernenti:

a) la polizia idraulica e il pronto intervento disciplinato dal regio decreto n. 523/1904 e dal regio decreto n. 2669/1937, l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua;

b) il rilascio delle concessioni relative alle estrazioni di materiali, all'uso delle pertinenze idrauliche e delle aree fluviali e lacuali, anche ai sensi della legge 1º gennaio 1994, n. 37 in materia di tutela ambientale delle acque demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche;

c) l'esecuzione di piccole manutenzioni finalizzate alla difesa del suolo e al pronto intervento idraulico fatte salve le competenze dei consorzi di bonifica;

d) l'approvvigionamento idrico di emergenza;

e) la vigilanza sulle aree demaniali e sulla realizzazione degli obblighi posti a carico dei concessionari, nonché l'intervento in caso di inadempienza dei predetti obblighi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti inadempienti.

3. I comuni concorrono alla pianificazione e alla programmazione in materia di tutela del reticolo idrografico e di difesa del suolo attraverso gli strumenti di pianificazione urbanistica, in conformità ai piani di bacino e agli strumenti di pianificazione territoriale.

4. Qualora i corsi d'acqua superficiali e i laghi naturali interessino il territorio di più comuni, le funzioni amministrative di cui al presente articolo sono esercitate dai comuni in forma associata.

#### Capo VI

##### OPERE PUBBLICHE

#### Art. 90.

##### Funzioni della Regione

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) la programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili destinati ad ospitare propri uffici;

b) l'individuazione delle zone sismiche e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone.

2. La Regione provvede, altresì, alla realizzazione degli interventi di edilizia ospedaliera avvalendosi delle Aziende ospedaliere e delle aziende sanitarie locali.

#### Art. 91.

##### Funzioni conferite agli enti locali

1. Le funzioni relative alla progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria delle opere di cui alla lettera e) comma 1, dell'art. 93 del decreto legislativo n. 112/1998 sono trasferite ai comuni capoluogo di provincia nel cui territorio debbono essere eseguiti i lavori e alle province per i lavori localizzati nei restanti comuni.

2. Sono fatti salvi i conferimenti e le deleghe di funzioni agli enti locali disposti in materia di opere pubbliche da leggi statali e regionali, ivi comprese quelle di cui all'art. 3-bis, comma 1, lettera a) e b) della legge regionale 26 maggio 1997, n. 9, per come modificata dalla legge regionale 24 maggio 1999, n. 14.

3. Le funzioni in materia di opere pubbliche conferite o delegate agli enti locali comprendono anche quelle concernenti la valutazione tecnico-amministrativa e l'attività consultiva sui relativi progetti.

#### Art. 92.

##### Misure urbanistiche

1. Per la realizzazione delle opere pubbliche regionali e provinciali che comportino variazioni degli strumenti urbanistici vigenti, l'amministrazione titolare della competenza primaria o prevalente sull'opera promuove la conclusione di un accordo di programma ai sensi della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, purché sia intervenuta la valutazione di impatto ambientale positiva ove richiesta dalle norme vigenti. L'approvazione dell'accordo di cui al presente comma costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere.

2. L'amministrazione competente alla realizzazione delle opere è tenuta a predisporre, insieme al progetto definitivo, uno specifico studio sugli effetti urbanistici territoriali e ambientali dell'opera e sulle misure necessarie per il suo inserimento nel territorio comunale, nonché gli elaborati relativi alla variante agli strumenti urbanistici.

3. Qualora non si raggiunga il consenso unanime tra tutte le amministrazioni interessate ovvero l'accordo non sia stato ratificato dagli organi consiliari, l'amministrazione procedente può richiedere una determinazione di conclusione del procedimento al consiglio regionale che provvede entro e non oltre il termine di 45 giorni. L'approvazione produce gli effetti della variante agli strumenti urbanistici comunali e costituisce dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e d'urgenza delle opere.

4. Per la realizzazione di opere ed interventi che richiedono pareri, nullaosta e autorizzazioni di altri enti e pubbliche amministrazioni, valgono le norme di cui alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19.

#### Art. 93.

##### Vigilanza

1. La Regione, nell'esercizio dei poteri di vigilanza, può disporre controlli tendenti ad accertare che nella esecuzione di opere pubbliche da parte degli enti locali, loro consorzi ed enti strumentali siano osservate le disposizioni di legge ed i regolamenti statali e regionali.

2. Con deliberazione della giunta, da adottare sentita la competente commissione consiliare, sono definite le modalità e le procedure per l'espletamento dei controlli.

3. Qualora siano accertate gravi irregolarità, la giunta regionale può procedere alla revoca del finanziamento concesso, con le modalità previste dalle leggi vigenti.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli enti interregionali quando realizzano opere pubbliche per le quali sia intervenuto un finanziamento della Regione o di cui la Regione stessa ne abbia la gestione.

#### Art. 94.

##### Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità e occupazione di urgenza

1. La Regione, i comuni, le comunità montane e le province esercitano per i lavori di rispettiva competenza, le funzioni amministrative concernenti la dichiarazione d'urgenza e di indifferibilità, nonché l'espropriazione per pubblica utilità e l'occupazione temporanea con le relative attività previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

#### Art. 95.

##### Consulta tecnica regionale

1. Le funzioni della consulta di cui alla legge regionale 26 maggio 1997, n. 9, sono esercitate per le opere e gli interventi ricadenti nei territori di più province e per quelle di interesse regionale.

#### Capo VII

##### DEMANIO MARITTIMO, PROTEZIONE DELLE COSTE E RIPASCIMENTO DEGLI ARENILI

#### Art. 96.

##### Funzioni della Regione

1. In attesa di norme organiche di disciplina delle materie di cui al presente capo sono riservate alla Regione:

a) la definizione, nei limiti di quanto previsto dall'art. 88, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 112/1998 dei criteri generali, dei requisiti qualitativi e delle modalità operative da osservarsi nella progettazione e nella realizzazione delle opere di difesa della costa e di ripascimento degli arenili. I criteri riguardano anche i materiali da utilizzare con particolare riguardo agli inerti e allo smarrino i quali, se compatibili, sono da impiegare prioritariamente ai predetti fini;

b) la definizione di criteri e direttive per la realizzazione degli interventi per la difesa degli abitati costieri;

c) la promozione e il coordinamento, di concerto con le province, degli interventi per la difesa della costa e per il ripascimento degli arenili;

d) l'approvazione, in forma concertata, degli interventi di cui alla lettera c) con l'esclusione degli interventi stagionali di ripascimento volti a ripristinare i profili costieri precedenti gli eventi erosivi;

e) il monitoraggio dell'ambiente marino e costiero con particolare riferimento alla qualità delle acque e dei fondali;

f) le funzioni che per loro natura o rilevanza richiedono l'esercizio unitario a livello regionale;

g) la programmazione del sistema portuale relativamente agli scali di rilievo regionale e interregionale attraverso il piano territoriale della costa e gli altri strumenti di programmazione regionale;

h) l'adozione di direttive e di linee guida per assicurare l'uniformità e il coordinamento dell'esercizio delle funzioni amministrative esercitate dagli enti locali;

i) l'approvazione del piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo sulla base degli indirizzi contenuti nel piano territoriale della costa;

l) la classificazione delle aree, pertinenze e specchi acquei in base alla valenza turistica;

m) l'estimo navale.

2. I criteri, requisiti e le direttive di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono assunti dai piani territoriali di coordinamento provinciali e dai piani di bacino che li applicano anche mediante le opportune implementazioni ai singoli contesti territoriali interessati.

#### Art. 97.

##### *Funzioni delle province*

1. Sono attribuite alle province funzioni amministrative e compiti concernenti:

a) il rilascio dell'autorizzazione e della concessione per il posizionamento sui fondali delle condotte delle pubbliche fognature sulla base delle direttive di cui al decreto ministeriale 24 gennaio 1996;

b) la partecipazione alla funzione di promozione e di coordinamento degli interventi di difesa della costa e di ripascimento degli arenili, ivi compresi quelli di difesa degli abitati dalle erosioni;

c) la proposta di interventi in attuazione degli atti di pianificazione di livello provinciale ai fini della programmazione complessiva dei suddetti interventi e della attivazione delle necessarie intese fra i comuni interessati nell'ambito delle singole unità fisiografiche;

d) la disciplina della navigazione lacuale recependo, per i territori ricadenti nelle aree protette, le eventuali indicazioni dei rispettivi enti di gestione;

e) il rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione lacuale e la relativa vigilanza.

#### Art. 98.

##### *Funzioni dei comuni*

1. Sono attribuite ai comuni funzioni amministrative e compiti riguardanti:

a) l'approvazione degli interventi stagionali di ripascimento esclusivamente volti a ripristinare i profili costieri precedenti agli eventi erosivi;

b) l'attuazione degli interventi in materia di difesa degli abitati dall'erosione marina;

c) la pulizia delle spiagge non affidate in concessione;

d) la raccolta e pulizia dei rifiuti spiaggiati nelle zone fruite a scopi di balneazione qualora tale onere non sia posto a carico dei concessionari della spiaggia;

e) la progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione, fatta eccezione per attività di escavazione di spettanza dei concessionari, dei porti di rilievo regionale e interregionale nonché delle opere di edilizia a servizio dell'attività portuale;

f) il rilascio delle concessioni relative a beni del demanio marittimo a fini turistico-ricreativi e a zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia fuori dell'ambito portuale;

g) il rilascio dell'autorizzazione all'escavazione dei fondali in ambito portuale;

h) la vigilanza sulle aree demaniali e sulla realizzazione degli interventi posti a carico dei concessionari.

#### Art. 99.

##### *Durata delle concessioni demaniali marittime*

1. Le concessioni di cui all'art. 1, comma 1, della legge 4 dicembre 1993, n. 494, di conversione del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, sono rinnovate automaticamente per sei anni e così successivamente ad ogni scadenza senza obbligo di formalizzazione, fatta salva la facoltà di revoca prevista dall'art. 42, secondo comma, del Codice della Navigazione.

#### Capo VIII

##### VIABILITÀ

#### Art. 100.

##### *Funzioni della Regione*

1. La Regione esercita le funzioni amministrative relative alla pianificazione della viabilità nell'ambito del piano regionale dei trasporti, in coerenza con la pianificazione nazionale.

2. La Regione in particolare provvede:

a) alla pianificazione della viabilità nell'ambito del piano regionale nei quali l'esposizione di pubblicità è vietata o limitata ai fini della tutela del paesaggio;

b) alla programmazione, attraverso il programma triennale di cui all'art. 103, dei nuovi interventi di riqualificazione, ammodernamento e sviluppo;

c) alla individuazione, sentite le province, degli ambiti territoriali nei quali l'esposizione di pubblicità è vietata o limitata ai fini della tutela del paesaggio;

d) al coordinamento delle funzioni attribuite alle province, anche attraverso l'emanazione, di concerto con le stesse, di indirizzi tecnici in materia di progettazione, costruzione, manutenzione, gestione e sicurezza delle strade; nonché in materia di catasto delle strade, di sistemi informativi e di monitoraggio del traffico;

e) alla redazione dei piani regionali di riparto dei finanziamenti per la mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati, ai sensi della legge 19 ottobre 1998, n. 366.

#### Art. 101.

##### *Rete di interesse regionale*

1. Il consiglio regionale, su proposta avanzata dalla giunta, sentita la conferenza Regione-autonomie locali, provvede alla individuazione della rete di interesse regionale.

#### Art. 102.

##### *Funzioni delle province*

1. Le strade e le relative pertinenze, già appartenenti al demanio statale e non ricomprese nella rete stradale e autostradale nazionale di cui all'art. 98 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e al decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 461, sono trasferite al demanio delle province territorialmente competenti, fatti salvi i tratti interni di strade che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a 8.000 abitanti.

2. Fatte salve le competenze regionali di cui all'art. 100, le province; sulla rete trasferita, esercitano, in conformità agli indirizzi regionali ed in coerenza con quanto disposto dal piano regionale dei trasporti, le funzioni concernenti:

a) gestione e vigilanza;

b) programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in modo da conferire all'intera rete di propria competenza standard tecnici e funzionali omogenei;

c) progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;

d) fissazione e riscossione delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e all'esposizione della pubblicità lungo le strade;

e) progettazione e realizzazione dei nuovi interventi previsti nel programma triennale di cui all'art. 103.

3. Sulla rete trasferita le province esercitano inoltre tutte le funzioni che la vigente legislazione attribuisce agli enti proprietari di strade, introitandone i relativi proventi e destinandoli alle attività di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 2.

4. Entro il mese di marzo di ciascun anno le province trasmettono alla Regione una relazione, per ogni elemento della rete, sullo stato della viabilità di interesse regionale, ivi compresi gli interventi appaltati o completati nell'anno precedente.

#### Art. 103.

##### *Programma triennale di intervento sulla rete viaria*

1. Il programma triennale di intervento sulla rete viaria è lo strumento di programmazione con il quale la Regione definisce:

a) le modalità ed i criteri di riparto dei finanziamenti, nonché le percentuali degli stessi da destinare agli interventi di cui all'art. 109, ivi compresa una quota adeguata per le opere di manutenzione straordinaria;

b) gli interventi per la riqualificazione, l'ammodernamento, lo sviluppo della rete viaria di interesse regionale, nonché le priorità di realizzazione;

c) l'individuazione dei soggetti destinatari dei finanziamenti.

2. La giunta regionale, sulla base delle risorse disponibili e degli obiettivi di sviluppo e miglioramento della rete viaria individuati dal piano regionale dei trasporti, nonché delle esigenze indicate dalle province, predispose il programma, sentita la conferenza Regione-autonomie locali.

3. Il consiglio regionale approva il programma e, ove necessario, lo aggiorna annualmente su proposta della giunta regionale.

#### Art. 104.

##### *Accordi interregionali e interprovinciali*

1. Ai fini del coordinamento della programmazione delle reti stradali ed autostradali di interesse interregionale, la Regione promuove accordi con le altre regioni, conformemente a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 98 e dal comma 4 dell'art. 99 del decreto legislativo n. 112 del 1998. A tali accordi partecipano anche le province territorialmente interessate.

2. Analoghi accordi sono altresì promossi dalla Regione al fine di assicurare caratteristiche funzionali omogenee alle strade di interesse interregionale, nonché per la progettazione, costruzione e manutenzione di rilevanti opere di interesse interregionale.

3. Per il coordinamento degli interventi su strade di interesse regionale che riguardino più province, la Regione promuove specifici accordi con le province territorialmente interessate aventi ad oggetto l'individuazione delle opere da realizzare, delle modalità progettuali ed i rispettivi obblighi.

#### Art. 105.

##### *Delega di funzioni*

1. Le province ed i comuni sono delegati ad adottare i provvedimenti di classificazione e di declassificazione delle strade, anche costruite come opere pubbliche di bonifica o in base a leggi speciali, aventi le caratteristiche di strade provinciali, comunali e vicinali ai sensi dell'art. 2, comma 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive integrazioni e modificazioni.

2. Rimangono fermi gli ulteriori casi di declassificazione previsti dall'art. 3, comma 3, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive integrazioni e modificazioni.

#### Art. 106.

##### *Classificazione e declassificazione delle strade*

1. Qualora successivamente alla declassificazione si debba procedere a nuova classificazione, con lo stesso provvedimento che dispone la declassificazione si provvede, previa intesa tra gli enti locali territoriali competenti, alla nuova classificazione della strada o del tronco

di strada interessata, Nel caso in cui non si debba far luogo a nuova classificazione, col provvedimento che dispone la declassificazione si determina la diversa destinazione del suolo stradale.

#### Art. 107.

##### *Poteri sostitutivi*

1. Nel caso in cui le province ed i comuni non provvedano alle classificazioni o non addivengano alle intese di cui al precedente art. 106, la giunta regionale assegna un termine entro il quale spetta ai suddetti enti provvedere. Trascorso inutilmente il suddetto termine, alla classificazione provvede direttamente la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

#### Art. 108.

##### *Pubblicità e ricorso contro gli atti*

1. I provvedimenti di classificazione e declassificazione adottati dagli enti delegati ai sensi della presente legge sono pubblicati nell'albo pretorio dell'ente deliberante per quindici giorni consecutivi. Se alla classificazione provvede la giunta regionale gli stessi provvedimenti sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. Entro il termine di trenta giorni successivi alla scadenza del suddetto periodo di pubblicazione gli interessati possono presentare opposizione allo stesso ente deliberante avverso i provvedimenti medesimi. Sull'opposizione decide in via definitiva l'ente deliberante.

3. Gli enti delegati trasmettono i provvedimenti di classificazione e declassificazione che siano divenuti definitivi alla Regione, che provvede alla pubblicazione degli stessi nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

4. Le ulteriori forme di pubblicità sono regolate dall'art. 2, comma 4, e dall'art. 3, comma 5, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Gli enti delegati trasmettono quindi i provvedimenti definitivi dagli stessi adottati al Ministero dei lavori pubblici, ispettorato generale per la sicurezza e la circolazione, ai sensi delle disposizioni di cui al punto precedente.

5. I provvedimenti di classificazione e declassificazione hanno effetto all'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essi sono pubblicati nel *Bollettino* regionale.

#### Art. 109.

##### *Fondo unico regionale*

1. La Regione istituisce un fondo unico per la viabilità di interesse regionale, nell'ambito del quale vengono stanziati, distintamente e nel rispetto dei vincoli e degli equilibri di bilancio, le risorse trasferite dallo Stato alla Regione, nonché le risorse aggiuntive proprie della Regione.

2. Tali risorse sono destinate agli interventi sulla rete stradale riguardanti:

a) riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione, realizzati anche in apposito cofinanziamento con lo Stato o mediante la tecnica della finanza di progetto, della rete viaria di interesse regionale ricompresi nel programma triennale di intervento di cui al precedente art. 103;

b) manutenzione straordinaria ulteriore rispetto a quella finanziata con le risorse direttamente trasferite dallo Stato alle province;

c) opere sul demanio provinciale di interesse regionale resesi necessarie a seguito di eventi eccezionali o calamitosi;

d) studi di fattibilità, studi ambientali, progettazioni, analisi preventive e indagini funzionali alla progettazione;

e) catasto delle strade, rilevazioni del traffico, attività di monitoraggio sull'incidentalità e sulle condizioni di utilizzazione delle strade;

f) creazione e gestione di una rete regionale di centrali di rilevazione ed elaborazione dei dati relativi al traffico.

3. Le risorse per gli interventi di cui al comma 2, lettere a) e b) sono assegnate ed erogate alle province secondo le modalità e le procedure definite dalla giunta regionale.

4. Le risorse, specificamente autorizzate dal bilancio regionale, per gli interventi di cui al comma 2, lettera c) destinate ad eventi eccezionali e/o calamitosi, sono trasferite con delibera della giunta regionale alla provincia interessata.

5. Le risorse per gli interventi di cui al comma 2, lettere d), e) ed f) sono gestite direttamente dalla Regione, sulla base di apposite convenzioni con le province.

#### Art. 110.

##### *Contributi per le opere stradali*

1. La Regione assegna ai comuni e comunità montane fondi per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale.

2. La giunta regionale approva il riparto dei fondi a favore delle province che provvedono ad assegnarli ed erogarli ai comuni proprietari delle strade.

3. I fondi di cui al comma 2, possono essere, altresì, assegnati ed erogati dalle province alle comunità montane e alle forme associative dei comuni alle quali siano state conferite le funzioni in materia di manutenzione delle strade.

4. Le province sono tenute ad inviare annualmente alla Regione l'elenco degli interventi ammessi a contributo e delle opere realizzate.

#### Art. 111.

##### *Spese di funzionamento*

1. Al fine di conseguire un riequilibrio rispetto al personale assegnato direttamente dallo Stato alle province, la giunta regionale assegna alle stesse, per lo svolgimento delle funzioni in materia di viabilità, una quota parte delle risorse finanziarie attribuite alla Regione dallo Stato per il personale non trasferito.

#### Capo IX

#### TRASPORTI

#### Art. 112.

##### *Funzioni della Regione*

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) programmazione e pianificazione, sulla base di proposte formulate dalle province competenti per territorio, degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione di grande infrastrutturazione e di bonifica nei porti di rilievo regionale e interregionale di cui alla classificazione prevista all'art. 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;

b) programmazione degli aeroporti di interesse regionale e locale;

c) programmazione degli interporti e delle intermodalità di rilievo regionale;

d) intesa con lo Stato per la programmazione degli interporti, e delle intermodalità di rilievo nazionale e internazionale.

#### Art. 113.

##### *Funzioni alle province*

1. Sono attribuite alle province competenti per territorio le funzioni concernenti:

a) approvazione del piano regolatore relativo ai porti della categoria II, classi I, II e III di cui al comma 4 dell'art. 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;

b) progettazione e realizzazione degli interventi di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 112;

c) costruzione, e ampliamento degli aeroporti di interesse regionale e locale.

2. Sono attribuite alle province competenti per territorio le funzioni in materia di:

a) estimo navale, di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 105 del decreto legislativo n. 112/1998;

b) vigilanza amministrativa sulle scuole nautiche.

3. Sono attribuite alle province competenti per territorio tutte le funzioni amministrative in materia di trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo n. 112/1998 e non espressamente attribuite dalle norme del presente capo.

#### Art. 114.

##### *Funzioni dei comuni*

1. Sono attribuite ai comuni sedi di porti appartenenti alla categoria II, classe III ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, tutte le funzioni relative a tutti gli interventi non rientranti tra quelli indicati nella lettera b) del comma 1 dell'art. 113 e alle opere edilizie a servizio dell'attività portuale.

#### Sezione I

#### SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI TRASPORTI ECCEZIONALI

#### Art. 115.

##### *Delega delle funzioni e autorizzazioni*

1. Le province sono delegate all'esercizio delle funzioni amministrative di competenza regionale per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di cui al comma 6 dell'art. 10 e al comma 8 dell'art. 104 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Ciascuna provincia ha competenza a rilasciare l'autorizzazione sull'intero territorio regionale con riferimento all'elenco delle strade percorribili previsto ai commi 2 e 3 dell'art. 117, ovvero previo nulla osta dell'ente proprietario per le strade non contenute in tale elenco.

3. L'autorizzazione è rilasciata dalla provincia in cui ha sede la ditta richiedente o, qualora la ditta abbia sede legale fuori dal territorio regionale, dalla prima provincia attraversata.

4. L'autorizzazione è unica; ha valore per l'intero percorso o area in essa indicati ed è rilasciata nel rispetto della vigente normativa.

#### Art. 116.

##### *Coordinamento delle funzioni*

1. Al fine di assicurare il coordinamento delle funzioni delegate, è istituita una commissione tecnico-amministrativa che svolge attività consultiva sulle questioni inerenti le funzioni delegate.

2. La commissione tecnico-amministrativa è presieduta dal dirigente regionale competente in materia o da un suo delegato ed è composta da un funzionario designato da ciascuna provincia. Alle riunioni della commissione possono partecipare, con funzione consultiva, i rappresentanti dei comuni, delle categorie di autotrasportatori e gli altri soggetti interessati in relazione agli argomenti in discussione.

#### Art. 117.

##### *Catasto ed elenco delle strade percorribili*

1. Le province, in collaborazione con la Regione, provvedono alla redazione e all'aggiornamento di un catasto di tutte le strade regionali, provinciali e, tra le comunali comprese nel proprio territorio, di quelle particolarmente rilevanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni, nel rispetto degli elementi costitutivi del catasto individuati con atto del dirigente regionale competente.

2. Ogni provincia provvede alla redazione e al periodico aggiornamento, di norma annuale, di un elenco delle strade percorribili, con riferimento alla viabilità regionale, provinciale e comunale del proprio territorio; a tal fine i comuni trasmettono alle province le informazioni relative alla propria viabilità.

3. La Regione provvede alla pubblicazione, di norma annuale, nel *Bollettino ufficiale* regionale dell'elenco delle strade percorribili costituito dall'insieme degli elenchi redatti dalle province; a tal fine le province comunicano alla Regione le modifiche intervenute sulla viabilità compresa nel proprio territorio.

## Art. 118.

*Oneri supplementari e indennizzi di usura della strada*

1. La Regione ripartisce gli oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento delle infrastrutture stradali previsti dall'art. 34 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni tra gli enti proprietari delle strade sulla base dei criteri stabiliti dalla giunta regionale.

2. L'indennizzo per la maggiore usura della strada in relazione al transito dei veicoli e dei trasporti eccezionali eccedenti le masse stabilite dall'art. 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni è versata alla provincia che rilascia l'autorizzazione. Qualora quest'ultima non sia proprietaria delle strade sulle quali avviene il transito, alla fine di ogni esercizio finanziario provvede a trasferire le somme percepite a favore dell'ente proprietario sulla base dei criteri stabiliti dalla giunta regionale sentite le province.

*Capo X*

## PROTEZIONE CIVILE

## Art. 119.

*O g g e t t o*

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi di protezione civile, concemono le attività rivolte alla previsione ed alla prevenzione dei rischi discendenti da eventi calamitosi, alla riduzione degli effetti derivanti dagli stessi, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed al ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite.

## Art. 120.

*Funzioni della Regione*

1. Sono riservate alla Regione funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) la partecipazione all'organizzazione nazionale della protezione civile, in armonia con le indicazioni degli organi statali competenti;

b) l'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225/1992, avvalendosi anche del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;

c) la redazione dei programmi di previsione e di prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;

d) l'emanazione degli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e dei piani comunali e/o intercomunali e montani di emergenza;

e) il coordinamento degli interventi previsti nei piani provinciali, comunali ed intercomunali di emergenza;

f) le intese di cui all'art. 107 del decreto legislativo n. 112/1998;

g) lo spegnimento degli incendi boschivi fatto salvo quanto previsto dall'art. 107, comma 1, lettera f), n. 3, del decreto legislativo n. 112/1998;

h) l'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;

i) la rilevazione, la raccolta e l'elaborazione dei dati interessanti il territorio regionale, ai fini della previsione degli eventi calamitosi;

l) l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio e la definizione delle misure di salvaguardia per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale;

m) il monitoraggio e l'organizzazione sul territorio regionale dei mezzi e delle strutture operative, affini della prevenzione degli eventi calamitosi e della riduzione degli effetti dagli stessi eventi determinati e la messa a disposizione degli stessi per gli eventi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite;

n) la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185;

o) la promozione e la formazione degli obiettori di coscienza in servizio civile utilizzabili in attività di protezione civile.

## Art. 121.

*Funzioni delle province*

1. Sono attribuite alle province funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) l'attuazione, nel proprio ambito territoriale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi di cui alla lettera c) dell'art. 120, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;

b) la predisposizione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani provinciali di emergenza;

c) la vigilanza sulle attività delle organizzazioni di volontariato che operano in materia di protezione civile, svolte nell'ambito delle funzioni di propria competenza;

d) la vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225/1992;

e) la realizzazione dei sistemi di controllo e di allarme per una tempestiva segnalazione dell'insorgere di situazioni di pericolo o di eventi calamitosi;

f) la raccolta, nell'ambito del proprio territorio e sulla base dei dati forniti dai comuni, di notizie relative alle reti di collegamento e di accesso ai mezzi agli edifici ed alle aree da utilizzare per interventi di soccorso e di assistenza.

## Art. 122.

*Funzioni dei comuni*

1. Sono attribuite ai comuni funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) l'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi stabilite dai programmi di cui alla lettera c) dell'art. 120;

b) l'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;

c) la predisposizione e l'attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dal decreto legislativo n. 267/2000, salvo quanto di competenza delle comunità montane;

d) l'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e gli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;

e) la vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;

f) la rilevazione, nell'ambito comunale, degli elementi tecnico-scientifici relativi alle varie ipotesi di rischio e la successiva comunicazione alla provincia;

g) la trasmissione alla provincia degli elementi conoscitivi di pertinenza comunale ai fini della raccolta dei dati di cui alla lettera;

h) l'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, nonché la vigilanza sulle relative attività.

2. In caso di inerzia dei comuni i piani di cui al comma 1, lettera c), da adottarsi entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, sono adottati dalle province

3. L'attività di volontariato di protezione civile è organizzata dall'apposito ufficio comunale che cura ed aggiorna l'elenco dei volontari, delle associazioni di volontariato costituite nel comune, nonché dei gruppi comunali o intercomunali.

## Art. 123.

*Volontariato*

1. L'attività di volontariato di protezione civile può essere svolta:

a) da singoli cittadini attraverso la partecipazione all'attività dei gruppi comunali; istituiti presso il comune di residenza;

b) dalle associazioni di volontariato costituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile;

c) dai gruppi comunali o intercomunali, istituiti con propria deliberazione dal comune, dalla comunità montana, dal parco o dal consorzio fra comuni.

2. La Regione può sostenere economicamente, con il proprio contributo, alle iniziative intraprese dalle organizzazioni di volontariato per la prevenzione dei fenomeni calamitosi e per la tutela delle popolazioni, nonché a quelle di formazione ed informazione nei confronti del volontariato ovvero ad altre attività promosse dalle organizzazioni di volontariato. Il contributo regionale può essere esteso alle assicurazioni per responsabilità civile o per infortuni che le organizzazioni di volontariato devono stipulare per la loro attività, nonché alle spese per controlli sanitari periodici e per quelli obbligatori ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

3. Nell'assegnazione di contributi a qualsiasi titolo alle organizzazioni di volontariato, è data priorità alle iniziative gestite in collaborazione tra più associazioni o gruppi comunali o intercomunali di volontari di protezione civile e comunque alle iniziative promosse da coordinamenti provinciali di associazioni o gruppi comunali o intercomunali.

4. Il presidente della giunta regionale, dichiarato lo stato di crisi di cui alla lettera n) dell'art. 120, può individuare le organizzazioni di volontariato che più opportunamente siano in grado di intervenire in operazioni di prevenzione o di soccorso, dandone contestualmente comunicazione alla struttura nazionale di protezione civile per l'attivazione delle procedure di autorizzazione e conseguente rimborso spese con indennizzo ai datori di lavoro dei volontari impiegati.

5. È istituito l'albo regionale del volontariato di protezione civile, relativamente alle associazioni e ai gruppi, suddiviso per competenze professionali e specialità, ed articolato a livello regionale, provinciale e comunale.

#### TITOLO IV

### SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

#### Capo I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 124.

#### O g g e t t o

1. La materia dei servizi alla persona e alla comunità comprende tutte le funzioni ed i compiti in tema di «tutela della salute», «servizi sociali», «istruzione scolastica», «formazione professionale», «beni e attività culturali».

#### Capo II

#### TUTELA DELLA SALUTE

#### Art. 125.

#### Funzioni della Regione

1. Sono riservate alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi relativi:

a) all'approvazione di piani e programmi di settore non aventi rilievo ed applicazione nazionale;

b) all'adozione dei provvedimenti puntuali per l'erogazione delle prestazioni;

c) all'adozione dei provvedimenti di urgenza in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, qualora l'emergenza abbia una dimensione sovracomunale;

d) alla verifica della conformità rispetto alla normativa nazionale e comunitaria di attività, strutture, impianti, laboratori, officine di produzione, apparecchi, modalità di lavorazione, sostanze e prodotti, ai fini del controllo preventivo, salvo quanto previsto dall'art. 115, comma 3 e 3-bis del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonché alla vigilanza successiva, ivi compresa la verifica dell'applicazione della buona pratica di laboratorio;

e) alla pubblicità sanitaria, ad esclusione delle funzioni riservate allo Stato e ferme restando le competenze dei Sindaci;

f) alle verifiche di conformità sull'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 119, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 112/1998;

g) alla vigilanza ed al controllo sugli enti pubblici e privati che operano a livello infraregionale e sulle attività di servizio rese dalle articolazioni periferiche degli enti nazionali;

h) all'attività assistenziale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed alle attività degli istituti zooprofilattici sperimentali;

i) alla vigilanza sui fondi integrativi sanitari di cui all'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, istituiti e gestiti a livello regionale o infraregionale;

l) ai compiti amministrativi concernenti prodotti cosmetici, delegati ai sensi dell'art. 114, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998;

m) al riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero, ai fini della partecipazione dei concorsi indetti a livello regionale ed infraregionale ed ai fini dell'accesso alle convenzioni per l'assistenza generica e specialistica con le aziende sanitarie locali;

n) all'accertamento e alla verifica del rispetto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private in conformità ai requisiti minimi fissati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 1997;

o) alla determinazione degli standard di qualità che costituiscono requisiti ulteriori per l'accreditamento di strutture pubbliche private in possesso dei requisiti minimi di cui alla lettera precedente;

p) alla fissazione delle tariffe delle prestazioni di cui all'art. 8, comma 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto dei criteri generali definiti a livello statale.

2. Per lo svolgimento di particolari attività di carattere istruttorio od esecutivo, attinenti alle funzioni amministrative di cui al precedente comma, la Regione può avvalersi degli uffici e delle strutture del Servizio sanitario regionale.

3. La giunta regionale verifica la coerenza dei piani strategici triennali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere con gli indirizzi della programmazione regionale.

#### Art. 126.

#### Funzioni delle province

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative e compiti concernenti:

a) la formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie;

b) l'istituzione e la gestione dei dispensari farmaceutici;

c) l'istituzione di farmacie succursali;

d) il decentramento delle farmacie;

e) l'indizione e lo svolgimento dei concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di farmacie succursali;

1) l'assegnazione ai comuni della titolarità delle farmacie.

2. Le province adottano i provvedimenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, sentiti i pareri obbligatori dei comuni interessati e delle aziende USL.

#### Art. 127.

#### Funzioni dei comuni

1. Sono attribuite ai comuni funzioni amministrative e compiti concernenti:

a) l'autorizzazione per la pubblicità di tutti i presidi sanitari privati soggetti ad autorizzazione regionale o comunale;

b) l'autorizzazione all'apertura di depositi all'ingrosso di medicinali e di gas medicinali;

c) l'autorizzazione per l'apertura, l'ampliamento, la trasformazione delle strutture private che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, nonché per la sospensione e la chiusura delle medesime.

2. Sono esercitate dai comuni le funzioni amministrative inerenti alla pubblicità sanitaria concernente l'esercizio delle professioni sanitarie, delle professioni sanitarie ausiliarie e gli studi professionali.

Art. 128.

*Delega alle aziende sanitarie*

1. Sono delegate alle aziende sanitarie locali le funzioni amministrative inerenti alla pubblicità sanitaria concernente le strutture di ricovero e cura e le strutture ambulatoriali, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio.

2. Sono delegate alle aziende sanitarie locali, in base alle rispettive competenze territoriali, le competenze in materia di installazione ed esercizio di apparecchiature a risonanza magnetica per uso diagnostico del gruppo A con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 2 testa, di cui all'art. 5 del decreto del Ministro sanità del 2 agosto 1991 e all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542, recante norme per la semplificazione del procedimento di autorizzazione all'uso diagnostico di apparecchiature a risonanza magnetica nucleare sul territorio nazionale.

3. Le aziende sanitarie locali che non sono dotate della strumentazione diagnostica di cui al comma 2, ove risulti economicamente conveniente, devono stipulare le relative convenzioni con le strutture sanitarie che ne siano dotate presenti nel territorio di competenza.

*Capo III*

SERVIZI SOCIALI

Art. 129.

*O g g e t t o*

1. Il presente capo individua le funzioni di competenza della Regione e degli enti locali nel sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali, così come definito dalla legge 8 novembre 2000, n. 328.

Art. 130.

*Funzioni della Regione*

1. Sono riservate alla Regione funzioni amministrative e compiti concernenti:

a) l'adozione del piano regionale degli interventi e dei servizi sociali provvedendo, in particolare, all'integrazione socio-sanitaria e al coordinamento con le politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro;

b) la raccolta e l'elaborazione dei dati sui bisogni, sulle risorse e sull'offerta dei servizi socio-assistenziali, realizzando il sistema informativo regionale dei servizi sociali in raccordo con il livello nazionale, provinciale e locale;

c) la definizione di politiche integrate in materia di interventi sociali, ambiente, sanità, istituzioni scolastiche, avviamento al lavoro e reinserimento nelle attività lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e comunicazioni;

d) la promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi altresì alle esperienze effettuate a livello europeo;

e) l'istituzione delle sedi organizzative per consentire il concorso dei soggetti privati senza fine di lucro, delle organizzazioni di volontariato e degli enti morali, alla definizione degli obiettivi strategici della rete di promozione e protezione sociale;

f) la promozione di metodi e strumenti per il controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi ed i risultati delle azioni previste;

g) la definizione, sulla base dei requisiti minimi definiti dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi sociali a gestione pubblica o privata;

h) l'istituzione del registro dei soggetti autorizzati all'erogazione di interventi e servizi sociali;

i) la definizione dei requisiti di qualità per gli interventi e le prestazioni sociali;

l) la definizione, sulla base delle indicazioni fornite a livello nazionale, dei criteri per la concessione dei titoli per l'acquisto di servizi sociali e per la determinazione del concorso degli utenti al costo delle prestazioni;

m) la promozione di forme di assistenza tecnica per gli enti gestori dei servizi sociali, predisponendo strumenti di controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi;

n) la promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi;

o) la gestione di finanziamenti previsti da specifiche leggi regionali di promozione in materia di servizi sociali, fatta salva quella oggetto di specifica attribuzione o delega;

p) la programmazione, l'indirizzo e il coordinamento delle attività formative per il personale dei servizi sociali, nonché la vigilanza e il controllo sullo svolgimento di tali attività;

q) la definizione degli standard formativi degli operatori dei servizi sociali, nell'ambito dei requisiti generali definiti dallo Stato;

r) la definizione dei criteri per la determinazione delle tariffe che i comuni corrispondono ai soggetti accreditati;

s) l'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e 19 della legge 328/2000;

t) la tenuta e la pubblicazione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato, nonché dell'albo regionale delle cooperative sociali, quali aggregazioni delle sezioni provinciali degli stessi.

Art. 131.

*Funzioni delle province*

1. Sono attribuite alle province funzioni amministrative e compiti concernenti:

a) la raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle risorse rese disponibili dai comuni e da altri soggetti istituzionali presenti in ambito provinciale per concorrere all'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali;

b) il concorso alla programmazione regionale mediante la presentazione di proposte, concordate con gli enti gestori dei servizi sociali, contenenti l'indicazione delle attività da svolgersi sul territorio di competenza nel periodo di riferimento della programmazione stessa e individuate sulla base dei bisogni rilevati sul territorio medesimo;

c) la promozione del coordinamento dei servizi sociali locali, affinché si realizzi un'equilibrata distribuzione di servizi sul territorio, mediante l'istituzione di apposite conferenze con gli enti gestori dei servizi sociali e con gli altri soggetti del territorio coinvolti nella realizzazione dei servizi;

d) l'analisi dell'offerta assistenziale per promuovere approfondimenti mirati sui fenomeni sociali più rilevanti in ambito provinciale, fornendo, su richiesta dei comuni e degli enti locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali;

e) la promozione, d'intesa con i comuni, di iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base e all'aggiornamento;

f) la diffusione, di concerto con gli enti gestori precitati, dell'informazione in materia di servizi sociali sul proprio territorio;

g) l'istituzione dell'ufficio provinciale di pubblica tutela per l'esercizio di funzioni di tutore ad esse deferite dalle competenti autorità giudiziarie e per la consulenza a favore di altri soggetti individuati come tutori dalle autorità stesse;

h) la concessione di contributi previsti dalle specifiche leggi regionali di settore alle organizzazioni di volontariato e alle cooperative sociali, sulla base di criteri e modalità definiti dalla Regione, d'intesa con le province;

i) la concessione dei finanziamenti per la realizzazione dei corsi di formazione degli operatori dei servizi sociali, sulla base dei criteri e delle modalità definite dalla Regione, d'intesa con le province;

l) la concessione di contributi per la gestione degli asili-nido comunali, sulla base dei criteri e delle modalità definite dalla Regione, d'intesa con le province;

m) la predisposizione dei piani territoriali provinciali di intervento ai sensi della legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza), e il relativo controllo gestionale dei progetti e dei contributi;

n) l'istituzione della sezione provinciale dell'albo delle cooperative sociali, l'iscrizione e la cancellazione dall'albo stesso, nonché i relativi adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente;

o) l'istituzione della sezione provinciale del registro delle organizzazioni di volontariato, l'iscrizione e la cancellazione dal registro stesso, nonché i relativi adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente;

p) il rilascio delle autorizzazioni all'attivazione dei corsi di formazione degli operatori dei servizi sociali, la nomina delle commissioni esaminatrici e il rilascio degli attestati su moduli predisposti dalla Regione;

q) l'autorizzazione agli svincoli di destinazione degli asili-nido comunali realizzati con i piani di finanziamento regionale;

r) la gestione della quota del fondo nazionale per le politiche sociali.

#### Art. 132.

##### *Funzioni dei comuni*

1. I comuni, in forma singola o associata, esercitano funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale degli interventi sociali a rete, stabilendone le forme di organizzazione, i principi di coordinamento, i criteri gestionali e le modalità operative ed erogano i relativi servizi;

b) indicazione dei settori di innovazione negli interventi sociali, attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui all'art. 1, comma 5 della legge n. 328/2000;

c) esercizio delle funzioni in materia di servizi sociali ai sensi dell'art. 8, comma 5, della legge n. 328/2000 e secondo quanto sarà previsto da specifica legge regionale in materia;

d) titolarità delle funzioni amministrative relative all'autorizzazione, alla vigilanza e all'accreditamento dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale o semiresidenziale;

e) elaborazione ed adozione, mediante un accordo di programma dei piani di zona relativi agli ambiti territoriali individuati in sede di programmazione regionale, al fine di garantire l'integrazione del sistema dei servizi sociali con la collaborazione di tutti i soggetti, pubblici e privati, che possano concorrere alla gestione e allo sviluppo;

f) promozione di forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra i cittadini nell'ambito della vita comunitaria;

g) coordinamento di programmi, attività, progetti degli enti che operano nell'ambito dei servizi sociali volti all'integrazione sociale, nonché intese con le ASL per le attività socio-sanitarie e per i piani di zona;

h) realizzazione di forme di consultazione dei soggetti di cui all'art. 1, comma 5, della legge 328/2000, per valutare la qualità dell'efficacia dei servizi e formulare proposte ai fini della predisposizione dei programmi;

i) adozione della carta dei servizi di cui all'art. 13 della legge n. 328/2000 e garantiscono ai cittadini il diritto di partecipare alla verifica della qualità dei servizi.

#### Art. 133.

##### *Ruolo del terzo settore*

1. In attuazione del principio di sussidiarietà, i comuni, le province e la Regione promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore anche attraverso politiche formative ed interventi per l'accesso agevolato al credito ed ai fondi dell'Unione europea.

2. Per l'affidamento dei servizi, i comuni, le province e la Regione promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziati che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale.

3. La Regione adotta specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona.

4. I comuni, le province e la Regione disciplinano le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi.

#### Capo IV

##### ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

##### Sezione I

##### SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO

#### Art. 134.

##### *Principi generali*

1. La Regione persegue l'integrazione e la collaborazione tra i servizi pubblici e privati e tra questi e quelli scolastici, sociali e sanitari.

2. Per sistema formativo pubblico integrato si intende un sistema statale e non statale comprendente funzioni in materia di istruzione e formazione professionale e di diritto allo studio e all'apprendimento.

#### Art. 135.

##### *Finalità*

1. Il sistema formativo integrato è volto alla formazione delle persone.

2. La Regione e gli enti locali esercitano le funzioni di programmazione a livello territoriale dell'offerta formativa, nel rispetto dei principi di coerenza e completezza dell'offerta e integrazione, nonché di pari opportunità di fruizione per tutte le persone.

3. La Regione promuove e sviluppa opportunità formative e attività di orientamento per la scelta dei percorsi più adeguati alle aspettative ed attitudini della persona, garantendo il raccordo sia fra i sistemi formativi, sia fra questi e il mondo del lavoro, sulla base del reciproco riconoscimento delle competenze e dei crediti formativi acquisiti.

#### Art. 136.

##### *Definizioni ed ambiti di integrazione*

1. Ai fini della presente legge si intende:

a) per sistema di istruzione, il complesso delle attività finalizzate a formare la persona sui saperi fondamentali, sia di tipo generale, sia di tipo tecnico;

b) per sistema della formazione professionale, il complesso delle azioni destinate a fornire le conoscenze e le competenze necessarie a svolgere uno o più tipi di lavoro;

c) per percorso integrato, le azioni volte al completamento dei saperi fondamentali ed all'acquisizione di competenze professionali non generiche, attraverso l'azione integrata e coordinata di più soggetti operanti in sistemi formativi diversi.

2. Il sistema formativo integrato sviluppa la propria attività in collaborazione con il sistema delle imprese e con il mondo del lavoro.

3. Le principali tipologie di integrazione fra i sistemi sono le seguenti:

a) svolgimento di attività integrative su richiesta delle istituzioni scolastiche, statali e non statali, con particolare riferimento a quelle svolte negli ultimi anni dell'obbligo scolastico;

b) svolgimento di attività da parte delle istituzioni scolastiche, statali e non statali, su richiesta degli enti di formazione professionale, anche nel campo dell'educazione degli adulti;

c) attività svolte da soggetti appartenenti a sistemi formativi diversi, con assunzione di responsabilità condivisa in tutte le fasi dell'attività, in continuità o meno con i percorsi scolastici, da realizzare nei cicli post-obbligo, post-diploma e nei contratti di lavoro a causa mista;

d) attività di formazione tecnico professionale superiore, non in continuità con i percorsi scolastici, anche in collaborazione con l'Università.

4. Le modalità per la realizzazione delle attività di cui al comma 3 sono definite con direttive della giunta regionale.

## Sezione II

### ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

#### Art. 137.

##### Funzioni della Regione

1. La Regione esercita funzioni di indirizzo e coordinamento, valutazione e certificazione, nonché di sperimentazione nelle seguenti materie:

a) programmazione territoriale dell'offerta scolastica e formativa sulla base dell'analisi dei fabbisogni ed in raccordo con gli obiettivi nazionali;

b) diritto allo studio e all'apprendimento;

c) sostegno all'autonomia delle istituzioni scolastiche, statali e non statali;

d) integrazione fra scuola, formazione e lavoro;

e) messa in rete delle istituzioni scolastiche;

f) orientamento.

2. La Regione, ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'art. 138 del decreto legislativo n. 112/1998, svolge le funzioni in materia di contributi per le scuole non statali previsti dalla normativa dello Stato.

3. La Regione approva programmi di rilevanza regionale quando, ai fini dell'efficacia della scelta programimatoria, la dimensione regionale risulti la più adeguata, in particolare nell'ambito della formazione tecnico professionale superiore.

4. La Regione ispira la propria attività ai principi di concertazione con le autonomie locali e le forze sociali nonché di collaborazione con le autonomie funzionali operanti nel settore. A tal fine la giunta regionale organizza periodiche sedi di incontro con le istituzioni scolastiche autonome.

5. La Regione esercita le funzioni e compiti amministrativi in materia di formazione professionale per come definiti dalla legislazione regionale di settore, vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 138.

##### Funzioni delle province e dei comuni

1. Oltre alle funzioni di cui all'art. 139 del decreto legislativo n. 112/1998, le province esercitano, nel quadro degli indirizzi regionali, il coordinamento delle funzioni che competono ai comuni ai sensi del predetto articolo.

2. Esse esercitano inoltre le seguenti funzioni:

a) programmazione della messa in rete delle scuole;

b) coordinamento della rete di orientamento e programmazione delle relative attività;

c) risoluzione dei conflitti di competenze tra i vari gradi di scuola, ad eccezione di quelli di cui alla lettera b) del successivo comma 4;

3. Restano ferme le competenze attribuite alle province in materia di formazione professionale dalle leggi regionali vigenti all'entrata in vigore della presente legge, in coerenza con i principi stabiliti dal comma 2, dell'art. 143, del decreto legislativo n. 112/1998.

4. I comuni esercitano le funzioni di cui all'art. 139 del decreto legislativo n. 112/1998, anche in collaborazione con le comunità montane e le province. Essi esercitano inoltre le seguenti funzioni:

a) interventi per la scuola dell'infanzia, nell'ambito della legislazione regionale del settore;

b) risoluzione dei conflitti di competenze fra istituzioni della scuola materna e primaria.

5. Le province e i comuni, sulla base delle rispettive competenze di cui al comma 1, dell'art. 139, del decreto legislativo n. 112/1998, svolgono le funzioni di programmazione e gestione, anche mediante apposite convenzioni, nelle seguenti materie:

a) offerta formativa integrata sulla base dell'analisi dei fabbisogni ed in raccordo con gli indirizzi regionali;

b) diritto allo studio e all'apprendimento, nell'ambito della legislazione regionale del settore;

c) sostegno all'autonomia delle istituzioni scolastiche, statali e non statali, ai sensi dell'art. 138 e della legislazione regionale;

d) edilizia scolastica in coerenza con le competenze previste dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23 e dalla legislazione regionale.

6. Le province ed i comuni possono gestire, anche mediante convenzioni, gli interventi di orientamento, nonché quelli di prevenzione della dispersione scolastica; i comuni operano nell'ambito della programmazione provinciale di cui al comma 1.

#### Art. 139.

##### Programmazione della rete scolastica

1. Il consiglio regionale, nell'ambito delle proprie competenze, formula indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali e l'organizzazione della rete scolastica, sulla base dei criteri e dei parametri nazionali; coordina altresì la programmazione dell'offerta formativa.

2. Le province, di concerto con i comuni e con le comunità montane eventualmente interessate, assicurando il coinvolgimento di tutti i soggetti scolastici interessati, redigono ed approvano i piani di organizzazione della rete scolastica e li trasmettono alla Regione. A tal fine il presidente della provincia può convocare apposita conferenza di servizi.

3. La Regione, entro sessanta giorni dal ricevimento dei piani, può esprimere rilievi in merito alla loro coerenza con gli indirizzi di cui al comma 1 o con le risorse disponibili e assegnate; le province possono controdedurre a tali rilievi entro trenta giorni dal loro ricevimento ed adeguano i piani provinciali qualora non abbiano controdedotto entro detto termine ed, in ogni caso, ai rilievi definitivi della Regione. Le province trasmettono copia dei piani alla Regione entro quindici giorni dal loro adeguamento.

4. Le province ed i comuni, sulla base delle rispettive competenze di cui al comma 1, dell'art. 139, del decreto legislativo n. 112 del 1998, provvedono alla istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole in attuazione degli indirizzi e degli strumenti di programmazione, assicurando il coinvolgimento di tutti i soggetti scolastici interessati.

#### Art. 140.

##### Diritto allo studio e all'apprendimento

1. La Regione, nell'ambito della propria legislazione in materia di diritto allo studio, adotta le misure necessarie a garantire a ogni persona il diritto allo studio e all'apprendimento.

#### Art. 141.

##### Azioni di sostegno alla qualificazione del sistema formativo integrato

1. Al fine di sostenere la qualificazione del sistema formativo integrato, la Regione incentiva:

a) la cooperazione tra le istituzioni scolastiche autonome, statali e non statali e tra gli enti di formazione professionale su base territoriale o settoriale anche in collaborazione con il sistema delle imprese, finalizzata a realizzare progetti per la qualificazione dell'offerta formativa;

b) progetti e interventi per lo sviluppo di specifiche figure professionali di sistema e per la qualificazione della professionalità di docenti del sistema scolastico e di operatori del sistema della formazione professionale;

c) la diffusione e l'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche per consentire modalità innovative di comunicazione e interazione all'interno della rete scolastica e formativa, nonché a sostegno di processi educativi e dell'attività didattica.

2. Le funzioni di incentivazione di cui al comma 1 spettano:
- ai comuni e alle province, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale e dall'art. 138;
  - alla Regione per le materie di cui al comma 2, nei limiti della legislazione statale, e del comma 4 art. 137.

Art. 142.

*Promozione dell'attività delle Università della terza età*

1. Alle province sono conferite le funzioni di promozione dell'istituzione e delle attività delle Università della terza età, comunemente denominate, con le seguenti finalità:

- il pieno sviluppo della personalità dei cittadini, anche attraverso la più ampia diffusione della cultura;
- l'inserimento delle persone anziane nella vita socioculturale delle comunità in cui risiedono.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la giunta regionale ripartisce alle province finanziamenti per la concessione di contributi alle Università della terza età istituite o gestite da associazioni, istituzioni, fondazioni culturali, società cooperative, enti locali, Università. Tali soggetti, per accedere ai contributi, debbono:

- avere sede nel territorio regionale;
- possedere regolare atto costitutivo e statuto;
- operare senza fini di lucro;
- svolgere attività da almeno un anno.

3. L'accesso ai corsi delle Università della terza età è libero fatto salvo il pagamento della eventuale retta relativa all'iscrizione o alla frequenza.

4. La giunta regionale stabilisce i criteri generali per la concessione da parte delle province dei relativi contributi.

*Capo V*

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Art. 143.

*Funzioni della Regione*

1. Sono riservate alla Regione funzioni e compiti amministrativi inerenti:

- la gestione e la valorizzazione dei beni culturali di sua proprietà o comunque detenuti, nonché la valorizzazione dei beni culturali presenti sul proprio territorio e la promozione delle attività culturali purché corrispondenti a specifici interessi di carattere unitario;
- la tutela del patrimonio bibliografico;
- la cooperazione con lo Stato per la definizione delle metodologie tecnico-scientifiche di catalogazione e di restauro dei beni culturali;
- la formulazione di proposte ai fini dell'esercizio, da parte dello Stato, delle funzioni di cui alle lettere a) ed e) dell'art. 149, comma 3 del decreto legislativo n. 112/1998 e del diritto di prelazione di cui alla lettera c) del medesimo.

Art. 144.

*Funzioni delle province*

1. Le province esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi inerenti la gestione e la valorizzazione dei beni culturali di loro proprietà o comunque detenuti e la valorizzazione dei beni culturali che interessano l'intero territorio provinciale o vaste zone intercomunali, curando in particolare le attività di cui all'art. 152, comma 3 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Allo stesso fine esse:

- promuovono e incentivano forme di coordinamento e iniziative di cooperazione tra i comuni e tra essi ed altri soggetti pubblici e privati;
- attivano rapporti e strumenti di collaborazione con altre province per attività e iniziative di comune interesse.

2. Le province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi inerenti la promozione delle attività culturali che interessano l'intero territorio provinciale o vaste zone intercomunali. In questo ambito

esse curano le attività di cui all'art. 153, comma 3 del decreto legislativo 112/1998, con particolare riguardo all'equilibrato sviluppo tra le diverse aree del territorio provinciale e all'integrazione delle attività culturali con quelle di propria competenza relative all'istruzione scolastica e alla formazione professionale, all'educazione degli adulti.

3. Le province formulano altresì proposte ai fini dell'esercizio, da parte dello Stato, delle funzioni di cui alle lettere a) ed e) dell'art. 149, comma 3 del decreto legislativo n. 112/1998 e del diritto di prelazione di cui alla lettera c) del medesimo decreto.

Art. 145.

*Funzioni dei comuni*

1. Ai comuni sono attribuiti le funzioni e i compiti amministrativi inerenti la gestione e la valorizzazione dei beni culturali di loro proprietà o comunque detenuti e la valorizzazione dei beni culturali presenti nel loro territorio, salvo quanto disposto ai precedenti articoli 143 e 144.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, i comuni curano in particolare le attività di cui all'art. 152, comma 3 del decreto legislativo n. 112/1998. Allo stesso fine attivano rapporti e strumenti di collaborazione con altri enti locali, nonché con soggetti pubblici e privati per attività e iniziative di comune interesse.

3. Salvo le funzioni della Regione e delle province, i comuni esercitano tutte le funzioni di promozione nel loro territorio delle attività culturali. In tale ambito essi curano le attività di cui all'art. 153, comma 3 del decreto legislativo n. 112/1998, con particolare riguardo all'equilibrato sviluppo tra le diverse aree del territorio comunale e all'integrazione delle attività culturali con quelle di propria competenza relative all'istruzione scolastica, all'educazione degli adulti.

4. I comuni formulano altresì proposte ai fini dell'esercizio, da parte dello Stato, delle funzioni di cui alle lettere a) ed e) dell'art. 149, comma 3 del decreto legislativo n. 112/1998 e del diritto di prelazione di cui alla lettera c) del medesimo decreto.

*Capo VI*

SPETTACOLO

Art. 146.

*O g g e t t o*

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia oggetto del presente capo attengono alla promozione, diffusione e sviluppo delle attività dei settori spettacolo e, in particolare, delle attività nei settori della cinematografia della musica, della danza, del teatro.

Art. 147.

*Funzione della Regione*

1. La Regione collabora con lo Stato e gli enti locali:

- alla promozione e circolazione sul territorio regionale delle compagnie teatrali e di danza e delle istituzioni concertistico-orchestrale;
- alla programmazione e promozione delle attività teatrali, musicali e di danza sul territorio nazionale e regionale, perseguendo obiettivi di equilibrio e omogeneità della diffusione dello spettacolo e ne incentiva la promozione nelle località che ne sono sprovviste;
- alla definizione dei requisiti della formazione del personale artistico e tecnico dei teatri, nell'ambito della Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali.

Art. 148.

*Funzioni delle province*

1. Alle province sono attribuite funzioni e compiti amministrativi concernenti:

- il sostegno all'imprenditoria giovanile e, in particolare, alle imprese dello spettacolo, favorendone l'accesso nel credito;

b) il consolidamento della rete teatrale, promuovendo forme coordinate di gestione e di promozione;

c) l'attuazione di piani regionali per le attività teatrali, musicali e cinematografiche, favorendo la collaborazione fra i due diversi soggetti anche al fine della diffusione della fruizione delle attività di spettacolo sul territorio provinciale;

d) l'attuazione, in collaborazione con gli enti locali, di piani regionali per la costruzione, il restauro, la ristrutturazione e l'adeguamento degli spazi adibiti allo spettacolo;

e) lo svolgimento, in collaborazione con i comuni e gli operatori del settore, di un'attività di osservatorio sulle realtà dello spettacolo.

2. Le province partecipano, inoltre, alle fondazioni di cui al decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, recante norme in materia di privatizzazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate.

#### Art. 149.

##### *Funzioni dei comuni*

1. I comuni, nell'ambito della programmazione regionale, esercitano funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) promozione delle attività di spettacolo, raccordandole con le politiche culturali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni di cultura e crescita sociale delle comunità locali;

b) erogazione dei servizi teatrali tramite proprie strutture, come i teatri municipali o avvalendosi di strutture di soggetti privati convenzionati;

c) attuazione di interventi di restauro, ristrutturazione e ampliamento di sedi destinate allo spettacolo.

#### *Capo VII*

#### S P O R T

#### Art. 150.

##### *Funzioni della Regione*

1. Sono riservate alla Regione funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) la programmazione delle strutture e dei servizi per incentivare l'uniforme diffusione e l'ottimale utilizzazione con particolare attenzione agli impianti polivalenti finalizzati allo sport per tutti ed alla manutenzione e all'adeguamento tecnologico degli impianti esistenti;

b) la realizzazione e il sostegno di manifestazioni e di altre iniziative di particolare rilevanza regionale, nazionale e internazionale che si svolgono sul proprio territorio, ivi compresi convegni, seminari, studi, ricerche e pubblicazioni in materia di sport;

c) l'adozione di interventi atti a favorire la collaborazione con la scuola e i suoi organi, con le associazioni di volontariato sportivo e ricreativo, iscritte nel registro regionale del volontariato, e con ogni altro organismo e istituzione affiliato ad una Federazione sportiva nazionale o riconosciuto da enti di Promozione e Propaganda sportiva, che svolge attività nei settori disciplinati dalla presente legge;

d) la stipula di convenzioni con l'Istituto per il credito sportivo dirette a predeterminare ed assicurare le migliori condizioni per l'accesso al credito da parte degli enti locali per interventi di impiantistica sportiva.

#### Art. 151.

##### *Funzioni delle province*

1. Sono attribuite alle province funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) la promozione e l'incentivazione degli impianti e attività sportive di cui agli articoli 11, 19 e 20 della legge regionale n. 31/1984 e successive modificazioni in coerenza con la programmazione di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 150;

b) la formazione, aggiornamento e la qualificazione tecnicoorganizzativa degli operatori sportivi;

c) manifestazioni, convegni, seminari, corsi, studi e ricerche attinenti il mondo dello sport di interesse provinciale;

d) l'attività e la dotazione di attrezzature per i centri di avviamento allo sport e per i centri sportivi scolastici; la promozione sportiva per disabili;

e) la promozione dell'attività motoria per la terza età.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate secondo la normativa vigente in materia ed in conformità alle direttive impartite dalla Regione.

#### TITOLO V

#### POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE E REGIME AUTORIZZATORIO

##### *Capo I*

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE E REGIME AUTORIZZATORIO

#### Art. 152.

##### *O g g e t t o*

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla Polizia amministrativa regionale e locale, sono quelli riguardanti le misure previste nell'art. 159, comma 1, del decreto legislativo 112/1998 nello svolgimento delle attività nelle materie nelle quali vengono esercitate competenze dalla Regione e dagli enti locali, senza che risultino lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, nonché quelli relativi al regime autorizzatorio di cui agli articoli 162 e 163 del citato decreto legislativo n. 112.

#### Art. 153.

##### *Funzioni dei comuni*

1. Sono attribuite ai comuni:

a) le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa in relazione alle funzioni ed ai compiti amministrativi attribuiti dallo Stato o conferiti dalla Regione nelle singole materie;

b) le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 e dell'art. 163, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998.

2. I comuni organizzano il servizio di polizia municipale, adottando il relativo regolamento, ai sensi della legge n. 65/1986 e della legge regionale n. 24/1990.

#### Art. 154.

##### *Funzioni delle province*

1. Le province esercitano le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa in relazione alle funzioni e compiti amministrativi attribuiti dallo Stato o conferiti dalla Regione nelle singole materie. Al fine dell'esercizio delle stesse le province possono istituire appositi servizi di polizia locale, adottando il relativo regolamento, in conformità a quanto stabilito dall'art. 12 della legge n. 65/1986 e dalla legge regionale n. 24/1990.

2. Le province esercitano, inoltre, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti ai sensi del comma 3, dell'art. 163, del decreto legislativo n. 112/1998.

#### Art. 155.

##### *Funzioni della Regione*

1. La Regione esercita le funzioni di polizia amministrativa nelle materie riservate alla propria competenza, ai sensi degli articoli 158, comma 2 e 162, comma 2 del decreto legislativo 112/1998.

2. La Regione esercita, in particolare, funzioni e compiti di polizia amministrativa, concernenti:

a) la vigilanza sulle aree naturali protette;

b) la vigilanza sui boschi;

c) la prevenzione e, nei casi previsti dalla legge, lo spegnimento degli incendi;

d) il supporto negli interventi di protezione civile;

e) la vigilanza sul rispetto delle norme concernenti la valutazione di impatto ambientale;

f) la polizia delle miniere e delle cave;

g) polizia delle acque di cui al testo unico approvato con regio decreto n. 1775/1933;

h) polizia idraulica;

i) polizia sanitaria e veterinaria,

l) la materia della polizia locale, secondo quanto previsto dalla legge n. 65/1986 e dalla legge regionale n. 24/1990.

3. Alla Regione è riservata, inoltre, ai sensi dell'art. 162, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1998, la competenza al rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori su strade ordinarie di interesse di più province, nell'ambito della medesima circoscrizione regionale, di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 285/1992.

4. La Regione esercita le funzioni di polizia amministrativa attraverso specifico personale operante nella Regione stessa o presso gli enti regionali ovvero avvalendosi dei servizi di polizia locale.

#### TITOLO VI

##### RIORDINO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE VIGENTE

###### Art. 156.

###### *Redazione dei testi unici*

1. Al fine di perseguire gli obiettivi di coordinamento e semplificazione del corpo normativo regionale in vigore, si procede al riordino delle norme mediante l'emanazione di testi unici riguardanti materie e settori omogenei, anche in attuazione di quanto previsto dalla presente legge.

2. Il gruppo di lavoro di cui all'art. 157, predispone modelli per l'emanazione dei testi unici entro sei mesi dalla data di costituzione.

3. Entro tre mesi dalla sua costituzione e successivamente con cadenza mensile, il gruppo di lavoro riferisce, mediante apposita relazione, alla commissione consiliare competente sullo stato dell'attività svolta e formula proposte per il coordinamento e la semplificazione normativa.

4. La commissione competente, esaminato il lavoro predisposto dal gruppo di lavoro ed acquisiti i pareri delle competenti commissioni di merito, formula apposito progetto di legge per la redazione dei testi unici, da presentare in consiglio per l'approvazione.

5. Il riordino normativo, determinato a seguito delle attività previste dal presente articolo, si adegua al criterio di automatico coordinamento delle norme successivamente emanate.

6. Per la formulazione dei progetti di legge di riordino, semplificazione e redazione dei testi unici, l'attività si uniforma ai seguenti criteri:

a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;

b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;

c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;

d) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non richiamate, con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico.

###### Art. 157.

###### *Gruppo di lavoro*

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 153 è costituito un gruppo di lavoro interdipartimentale composto da tre dirigenti e sei funzionari dei ruoli regionali, designati per i 2/3 dalla giunta regionale e per 1/3 dall'ufficio di presidenza del consiglio, che è supportato da tre esperti di particolare qualificazione. I tre esperti ed il coordinatore del gruppo di lavoro sono individuati dall'ufficio di presidenza del consiglio, sentita la giunta regionale.

2. Al gruppo di lavoro ed agli esperti è affidato il compito di procedere al riordino normativo mediante la predisposizione di modelli per l'emanazione di testi unici.

3. Il gruppo di lavoro è costituito ed insediato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

#### TITOLO VII

##### NORME DI PRIMA APPLICAZIONE

###### Art. 158.

###### *Termine del trasferimento*

1. I comuni e le province definiscono la propria struttura per l'esercizio delle funzioni amministrative entro il termine di cui al comma 6 dell'art. 18.

2. Entro il termine di cui al primo comma la giunta regionale trasferisce le risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali secondo quanto disposto dagli articoli 17 e 18.

3. La giunta regionale definisce il piano di trasferimento in base ai criteri di dimensione demografica, dimensione territoriale, condizioni socio-economiche degli enti locali.

4. Con deliberazione del consiglio comunale, i comuni in difficoltà possono rinviare l'esercizio delle funzioni e dei compiti loro conferiti per un periodo non superiore a 24 mesi dall'entrata in vigore.

5. Al fine di garantire nel regime transitorio la continuità dei servizi sociali-sanitari e formativi, le province sono competenti ad adottare i provvedimenti necessari in via sostitutiva.

6. Nel caso di mancata emanazione di norme attuative previste dalla presente legge, le province possono, trascorsi sessanta giorni dalla formale comunicazione al presidente della giunta regionale, assumere direttamente le relative funzioni amministrative, fatto salvo l'obbligo della giunta regionale di provvedere entro il predetto termine a trasferire le risorse di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

###### Art. 159.

###### *Norma transitoria*

1. Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali di riordino delle materie oggetto della presente legge, restano in vigore le norme di settore vigenti.

###### Art. 160.

1. Tutte le leggi in contrasto con la presente normativa sono abrogate.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 12 agosto 2002

CHIARAVALLOTI

02R0596

**REGIONE SARDEGNA**

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2002, n. 13.

**Interventi per i danni provocati dalla siccità 2001 e 2002 e dalle gelate dell'inverno 2001 e 2002.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 24 del 17 agosto 2002)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Interventi urgenti e autorizzazioni di spesa*

1. Per far fronte alle gravi conseguenze della eccezionale siccità 2001 e 2002 e delle gelate dell'inverno 2001 e 2002 che hanno colpito l'intero territorio regionale, è autorizzato, anche ad integrazione di eventuali finanziamenti statali, lo stanziamento complessivo di euro 250.000.000.

## Art. 2.

*Interventi a favore degli imprenditori agricoli*

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per la ricostituzione dei capitali di conduzione ai coltivatori diretti, agli imprenditori agricoli titolari di pensione derivante da attività agricola e agli imprenditori agricoli a titolo principale le cui aziende, in conseguenza delle avversità atmosferiche, abbiano raggiunto un danno del 20 per cento sulla produzione normale nelle zone svantaggiate e del 30 per cento nelle altre zone.

2. La soglia del 20 per cento o del 30 per cento deve essere determinata sulla base del confronto tra la produzione lorda della coltura danneggiata e la produzione lorda media di tre annate precedenti, con esclusione di eventuali annate in cui si siano verificati eventi dannosi.

3. Compatibilmente con quanto stabilito nel punto 11.3.2 degli «Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo», la misura del contributo è finalizzata al risarcimento integrale del danno subito ed è fissata mediante la determinazione di parametri per singola coltura, differenziati, in base al danno effettivamente subito, per le diverse aree territoriali.

## Art. 3.

*Indennizzo per mancata coltivazione nelle zone irrigue*

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai coltivatori diretti, agli imprenditori agricoli titolari di pensione derivante da attività agricola e agli imprenditori agricoli a titolo principale le cui aziende ricadono all'interno dei comprensori di bonifica, contributi in conto capitale per la ricostituzione dei capitali di conduzione.

2. Il contributo è concesso a condizione che:

a) il coltivatore diretto, l'imprenditore agricolo titolare di pensione derivante da attività agricola o l'imprenditore agricolo a titolo principale non abbiano potuto effettuare la coltivazione per mancanza dell'acqua di irrigazione, negata totalmente o parzialmente, ai sensi dell'ordinanza del commissario straordinario per l'emergenza idrica;

b) le aziende abbiano subito una perdita di produzione non inferiore al 20 per cento nelle zone svantaggiate o al 30 per cento nelle altre zone rispetto alla produzione lorda media di tre anni precedenti, con l'esclusione di eventuali annate in cui si siano verificati eventi dannosi.

## Art. 4.

*Contributi alle piccole aziende*

1. I contributi di cui agli artt. 2 e 3 sono estesi, fino all'ammontare massimo di 13.000.000 di euro, ai titolari di imprese agricole che abbiano la qualifica di piccole aziende, non ricompresi negli artt. 2 e 3; sono definite piccole le aziende agricole capaci di assorbire da un minimo di 0,5 ULU ad un massimo di 1 ULU.

## Art. 5.

*Tetto degli aiuti*

1. I contributi previsti dagli artt. 2 e 3 non possono superare l'ammontare di euro 50.000 per singola azienda.

2. L'ammontare massimo dei contributi di cui al comma 1 è elevato a euro 100.000 per le cooperative di conduzione e per le altre società considerate imprenditori a titolo principale dall'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, così come modificato dall'art. 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

## Art. 6.

*Semplificazione*

1. I contributi, previsti nelle diverse tipologie di intervento, sono concessi alle aziende danneggiate aventi diritto, mediante presentazione di autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'ammontare del danno subito e l'ubicazione dell'azienda agricola all'intero del territorio della Sardegna.

## Art. 7.

*Contributo ai consorzi di bonifica in caso di calamità naturale*

1. L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo per gli anni 2001 e 2002, quale concorso nelle spese di mantenimento degli impianti consortili sostenute dai consorzi di bonifica, in ragione della particolare onerosità dovuta alla siccità che ha ridotto le disponibilità idriche.

2. Le risorse finanziarie sono ripartite tra i diversi consorzi di bonifica in relazione alla effettiva disponibilità di acqua registrata negli anni 2001 e 2002.

3. La spesa prevista per l'attuazione del presente articolo è determinata in euro 5.000.000 per l'anno 2002 (cap. 06166).

## Art. 8.

*Misura degli aiuti - esclusioni*

1. La misura degli aiuti istituiti dalla presente legge non può superare l'entità dei danni subiti in conseguenza delle calamità indicate.

2. Dall'importo dei diversi aiuti sono detratte le somme percepite in dipendenza di regimi assicurativi. È esclusa la concessione di aiuti in presenza di eventuali regimi di assicurazione agevolata.

## Art. 9.

*Direttive di attuazione*

1. Le direttive di attuazione della presente legge sono emanate dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di agricoltura, su proposta dell'assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

## Art. 10.

*Attuazione degli aiuti*

1. Gli aiuti istituiti dalla presente legge sono attuati dall'amministrazione regionale solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione europea o solo dopo il decorso del termine di due mesi previsto per l'esame degli aiuti da parte della commissione stessa.

## Art. 11.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in euro 250.000.000 per l'anno 2002 e in euro 20.511.521 per gli anni dal 2003 al 2017 si fa fronte:

a) per l'anno 2002: quanto a euro 50.786.830 con le entrate derivanti dal recupero dei crediti vantati - nei confronti di operatori agricoli e previo loro accertamento e quanto ad euro 199.213.170 mediante la contrazione di uno e più mutui nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste dall'art. 1, commi 4, 5 e 6, della legge regionale 8 marzo 1987, n. 8, il cui ammortamento decorre dal 1° gennaio 2003;

b) per gli anni dal 2003 al 2004 con le variazioni di cui al comma 2 e per gli anni dal 2005 al 2017 con la legge di bilancio dei rispettivi anni.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2002 e per gli anni 2002-2004 sono introdotte le seguenti variazioni:

## ENTRATA - In aumento:

UPB E03.032

Ricavo di mutui;

Competenza 2002: euro 199.213.170

Cassa 2002: euro 199.213.170

UPB E06.003

Entrate e recuperi vari ed eventuali (cap. 34001-07)

Competenza 2002: euro 50.786.830

## SPESA - In diminuzione

03 - BILANCIO - UPB S03.003

Fondo cassa 2002: euro 50.786.830

06 - AGRICOLTURA - UPB S06.023

Finanziamento agli enti strumentali e ai consorzi per la frutticoltura - parte corrente

2002 euro —;

2003 euro 20.511.521;

2004 euro 20.511.521.

In aumento

03 - BILANCIO - UPB S03.038

Interessi su rate d'ammortamento mutui e/o prestiti obbligazionari

2002 euro —;

2003 euro 11.952.780;

2004 euro 11.439.255.

UPB S03.039

Capitale su rate d'ammortamento mutui e/o prestiti obbligazionari

2002 euro —;

2003 euro 8.558.741;

2004 euro 9.072.266.

06 - AGRICOLTURA - UPE S06.026

Agevolazioni alle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche (cap. 06166)

## Competenza

2002 euro 250.000.000

## Cassa

2002 euro 250.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 9 agosto 2002

PILI

**02R0737****LEGGE REGIONALE 9 agosto 2002, n. 14.****Nuove norme in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici che si svolgono nell'ambito territoriale regionale.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 24 del 17 agosto 2002*)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1.

*Ambito di applicazione*

1. Gli enti e le pubbliche amministrazioni, richiamati negli articoli 1 e 11, penultimo comma della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, che intendono appaltare, concedere o affidare la realizzazione di lavori pubblici che si svolgono nell'ambito del territorio regionale sono tenuti all'applicazione delle seguenti disposizioni per la validità dell'intero procedimento.

## Art. 2.

*Qualificazione delle imprese*

1. La qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori pubblici di cui all'art. 1 della presente legge, attestata sulla base delle disposizioni seguenti, costituisce condizione sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità economico-finanziaria, dell'idoneità tecnica e organizzativa, della dotazione di attrezzature tecniche e dell'adeguato organico medio annuo delle imprese ai fini della partecipazione alle gare d'appalto dei lavori pubblici di cui all'art. 1 della presente legge.

2. Per i lavori il cui importo a base d'asta sia pari o inferiore a € 77.469, le imprese interessate dimostrano di svolgere un'attività lavorativa adeguata a quella dei lavori oggetto dell'appalto presentando, in sede di gara, il certificato di iscrizione alla Camera di commercio ovvero dichiarazione personale sostitutiva redatta nei modi di legge.

3. Per i lavori di importo, a base d'asta, superiore a euro 20.658.276, l'impresa partecipante deve dimostrare:

- a) il conseguimento della qualificazione nella classifica 09;
- b) l'aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, un volume d'affari, conseguente ai lavori svolti non inferiore a tre volte l'importo a base di gara.

4. Il requisito di cui al comma 3 è comprovato secondo quanto previsto dall'art. 11, commi 2 e 3, ed è soggetto a verifica secondo l'art. 10, comma 1-*quater* della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni.

### Art. 3.

#### *Organismo di qualificazione*

1. La qualificazione delle imprese che intendono partecipare agli appalti di lavori pubblici di cui all'art. 1 della presente legge viene attribuita da una apposita commissione permanente, costituita presso l'assessorato regionale dei lavori pubblici.

2. La commissione è così composta:

- a) dal direttore del servizio competente dell'assessorato regionale dei lavori pubblici;
- b) da quattro membri tecnici effettivi del comitato tecnico-amministrativo regionale e/o provinciali dei lavori pubblici;
- c) da un rappresentante delle province Sarde, designato dall'Unione regionale delle province;
- d) da un rappresentante designato dall'Unione regionale delle camere di commercio;
- e) da un rappresentante designato dall'ANCI Sardegna;
- f) dai direttori dei servizi degli uffici del Genio civile di Cagliari, Sassari, Nuoro ed Oristano;
- g) da undici rappresentanti della categoria dei costruttori edili di cui:

- 1) tre designati dall'A.N.C.E. Sardegna;
- 2) tre designati dall'Associazione piccole imprese (ANIEM-API Sarda);
- 3) tre in rappresentanza delle due associazioni più rappresentative dell'artigianato sardo: l'associazione più rappresentativa designa due componenti su tre;
- 4) due su designazione delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle società cooperative più rappresentative a livello nazionale;
- h) da tre rappresentanti delle categorie lavoratrici interessate, designati dalle associazioni che hanno sottoscritto Contratti collettivi nazionali, regionali o provinciali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini o di comparto;
- i) dal direttore del settore ispezione della direzione regionale del lavoro o da un suo delegato.

3. Le funzioni di segretario, con attività verbalizzante, sono svolte da un dipendente, assegnato al servizio competente ed appartenente almeno alla sesta fascia funzionale.

4. La commissione è presieduta dal direttore generale dell'assessorato regionale dei LL.PP. o in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal direttore del servizio competente.

5. Le deliberazioni sono assunte con la presenza di almeno metà più uno dei componenti e con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

6. Contro le deliberazioni della commissione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione, è ammesso ricorso alla giunta regionale la quale, entro i sessanta giorni successivi, ove non ritenga di respingerlo, può disporre, per una sola volta, il riesame da parte della commissione.

7. Un estratto delle deliberazioni della commissione è pubblicato, entro trenta giorni dalla loro adozione, nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

8. La commissione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti, tranne per i componenti dipendenti delle amministrazioni pubbliche, possono essere riconfermati per un solo quadriennio.

9. Alla nomina della commissione ovvero alla modifica della sua composizione provvede, con proprio decreto, il Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore dei lavori pubblici.

10. La commissione è convocata dal presidente, o dal suo delegato, con un preavviso di almeno cinque giorni.

11. Gli ordini del giorno delle sedute sono comunicati ai componenti al momento della convocazione.

12. L'esposizione alla commissione degli argomenti in discussione può essere affidata, almeno dieci giorni prima della riunione del medesimo organo collegiale, dal servizio competente ad un componente che redige, sottoscrivendola, una relazione redatta secondo il modello previamente predisposto.

13. Copia della domanda e dell'annesso corredo documentale concernente la richiesta di qualificazione o di variazione della situazione dell'impresa interessata, viene affidata dal predetto servizio al componente della commissione ai fini della relazione di cui al comma 12.

14. La commissione, nella sua prima seduta, stabilisce le regole interne per il suo funzionamento ed approva la modulistica da utilizzare dalle imprese ai fini della presente legge.

15. Le decisioni della commissione sono comunicate alle imprese interessate entro trenta giorni dalla loro adozione dal direttore del servizio competente che provvede, altresì, alla raccolta delle notizie sull'idoneità tecnica, finanziaria, organizzativa e morale degli imprenditori.

### Art. 4.

#### *Albo regionale appaltatori*

1. Le imprese qualificate vengono iscritte in un apposito casellario denominato «Albo regionale appaltatori» che, già istituito ai sensi della legge regionale 27 aprile 1984, n. 13, è diviso in quattro sezioni:

- a) consorzi di società, di cooperative o di imprese;
- b) cooperative;
- c) imprese individuali;
- d) società.

2. L'albo ha sede presso l'assessorato dei lavori pubblici ed è tenuto dal personale addetto designato dal competente dirigente che forma la segreteria dell'albo.

3. L'iscrizione all'albo si comprova mediante attestazione, rilasciata dal competente servizio valevole per tre anni dalla data della deliberazione della commissione di cui all'art. 3.

4. Alla presentazione della domanda di qualificazione ovvero di revisione, di variazione delle specializzazioni o di aumento della classifica, le imprese versano l'importo fisso di € 154,94 a titolo di contributo alle spese di tenuta e aggiornamento del casellario.

5. Nell'Albo sono inseriti in via informatica per ogni impresa qualificata i seguenti dati:

- a) denominazione e ragione sociale, indirizzo, partita IVA e codice fiscale, numero di matricola, data di iscrizione alla camera di commercio;
- b) rappresentanti legali, direttori tecnici e organi con poteri di rappresentanza;
- c) categorie ed importi della qualificazione conseguita;
- d) data dell'ultima attestazione conseguita e data di cessazione dell'efficacia dell'attestazione di qualificazione;
- e) cifra d'affari in lavori, costo complessivo del personale e costo degli ammortamenti nell'ultimo quinquennio;
- f) natura ed importo dei lavori eseguiti in ogni categoria nell'ultimo quinquennio;
- g) elenco dell'attrezzatura tecnica in proprietà o in locazione finanziaria;

h) data di cancellazione o sospensione dal casellario e motivi della cancellazione o della sospensione;

i) eventuali procedure concorsuali pendenti.

#### Art. 5.

##### *Categorie e classifiche*

1. Le imprese sono qualificate per categorie di opere generali e per categorie di opere specializzate secondo l'elenco di cui all'art. 6 e secondo gli importi di cui all'art. 7.

2. Al fine della declaratoria delle categorie si fa rinvio all'allegato A) del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.

3. La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori pubblici di cui all'art. 1 della presente legge, nei limiti della propria classifica attribuita incrementata di un quinto. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate, la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base d'asta.

#### Art. 6.

##### *Categorie di opere*

1. Le categorie di opere generali, individuate con il simbolo «OG», sono le seguenti:

OG 1 - edifici civili e industriali

OG 2 - restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali;

OG 3 - strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali e relative opere complementari;

OG 4 - opere d'arte nel sottosuolo;

OG 5 - dighe;

OG 6 - acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione, di evacuazione;

OG 7 - opere marittime e lavori di dragaggio;

OG 8 - opere fluviali, di difesa e di sistemazione idraulica e di bonifica;

OG 9 - impianti per la produzione di energia elettrica;

OG 10 - impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua;

OG 11 - impianti tecnologici;

OG 12 - opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale;

OG 13 - opere di ingegneria naturalistica.

2. Le categorie di opere specializzate, individuate con il simbolo «OS», sono le seguenti:

OS 1 - lavori di terra;

OS 2 - superfici decorate e beni mobili di interesse storico ed artistico;

OS 3 - impianti idrico-sanitari, cucine, lavanderie;

OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori;

OS 5 - impianti pneumatici e antintrusione;

OS 6 - finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi;

OS 7 - finiture di opere generali di natura edile;

OS 8 - finiture di opere generali di natura tecnica;

OS 9 - impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico;

OS 10 - segnaletica stradale non luminosa;

OS 11 - apparecchiature strutturali speciali;

OS 12 - barriere e protezioni stradali;

OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato;

OS 14 - impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;

OS 15 - pulizia di acque marine, lacustri e fluviali;

OS 16 - impianti per centrali di produzione energia elettrica;

OS 17 - linee telefoniche ed impianti di telefonia;

OS 18 - componenti strutturali in acciaio e metallo;

OS 19 - impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati;

OS 20 - rilevamenti topografici;

OS 21 - opere strutturali speciali;

OS 22 - impianti di potabilizzazione e depurazione;

OS 23 - demolizione di opere;

OS 24 - verde e arredo urbano;

OS 25 - scavi archeologici;

OS 26 - pavimentazioni e sovrastrutture speciali;

OS 27 - impianti per la trazione elettrica;

OS 28 - impianti termici e di condizionamento;

OS 29 - armamento ferroviario;

OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;

OS 31 - impianti per la mobilità sospesa;

OS 32 - strutture in legno;

OS 33 - coperture speciali;

OS 34 - sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità.

#### Art. 7

##### *Classifiche*

1. Le classifiche sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo:

01 - fino a € 154.937;

02 - fino a € 258.228;

03 - fino a € 516.457;

04 - fino a € 1.032.913;

05 - fino a € 2.582.284;

06 - fino a € 5.164.569;

07 - fino a € 10.329.138;

08 - fino a € 15.493.707;

09 - oltre € 15.493.707.

#### TITOLO II

#### REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE

#### Art. 8.

##### *Domanda di qualificazione*

1. Le imprese interessate al conseguimento della qualificazione devono dimostrare il possesso dei requisiti di cui al presente titolo.

2. La documentazione del possesso dei requisiti è allegata alla domanda di qualificazione da presentare all'Assessorato regionale dei lavori pubblici - Albo regionale appaltatori.

3. Nella domanda di qualificazione il rappresentante dell'impresa dichiara di essere a conoscenza, ai sensi e per gli effetti previsti dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, delle finalità del trattamento dei dati dell'impresa e delle persone fisiche che ne fanno parte e di essere

informato e di dare informazione alle medesime persone fisiche che i dati di cui sopra sono oggetto di pubblicazione per i fini istituzionali dell'amministrazione riguardanti l'esecuzione dei lavori pubblici.

4. L'impresa può chiedere di essere qualificata a più categorie di lavoro purché sia in possesso dei requisiti per ciascuna di esse.

5. La domanda e la documentazione relativa presentata dall'impresa, prima di essere affidate ai relatori, sono sottoposte all'istruttoria da parte del competente ufficio dell'albo che provvede ad accertare la presenza dei requisiti previsti. Tale ufficio compila una scheda, contenente i dati dell'impresa e i requisiti presentati, che è consegnata al relatore per l'esposizione in commissione.

#### Art. 9.

##### *Requisiti d'ordine generale*

1. I requisiti di ordine generale occorrenti per ottenere la qualificazione sono:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea, ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;

b) assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

c) inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato per delitti contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione e condanna con pena superiore ad un anno di reclusione per delitti non colposi o preterintenzionali, ovvero inesistenza di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale, per reati che incidono sulla moralità professionale;

d) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o dei Paesi di residenza;

e) inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana o del Paese di provenienza;

f) iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura - Ufficio registro delle imprese - ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 - riguardante i seguenti requisiti:

1) l'indicazione dell'oggetto sociale e dell'attività che devono essere adeguate alle categorie di lavoro per le quali l'impresa chiede l'iscrizione all'Albo delle imprese qualificate;

2) il riferimento alla legge 5 marzo 1990, n. 46, per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di impiantistica (qualora l'impresa voglia operare nel settore);

3) la dichiarazione che l'impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo state iniziate, né essendo in corso a suo carico procedure fallimentari, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, scioglimento e liquidazione;

4) le generalità e l'indicazione dei rappresentanti legali, degli amministratori, dei consiglieri e dei procuratori in carica con la specifica dei poteri conferiti ai medesimi nonché di tutti i direttori tecnici della società; nel caso di società in accomandita semplice, devono essere indicati tutti gli accomandatari e tutti i direttori tecnici e nel caso di società in nome collettivo tutti i componenti e tutti i direttori tecnici;

5) l'assenza di cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste nell'art. 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal decreto legislativo n. 490 del 1994;

g) assolvimento degli oneri contributivi dovuti agli enti previdenziali, assicurativi e alle Casse edili, qualora dovuti, derivanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

2. I requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), ed e) sono comprovati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione che deve essere rilasciata:

a) da tutti i direttori tecnici e da tutti i componenti, se trattasi di società in nome collettivo;

b) da tutti i direttori tecnici e da tutti gli accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice;

c) da tutti i direttori tecnici e da tutti i rappresentanti legali per ogni altro tipo di società, consorzi e cooperative;

d) da tutti i procuratori speciali o generali della società.

3. I requisiti di cui alla lettera f) del comma 1 sono comprovati mediante presentazione del certificato di iscrizione alla Camera di commercio - Ufficio registro imprese.

4. I requisiti di cui alla lettera g) del comma 1 sono dimostrati mediante certificazione dei medesimi enti e Casse edili.

#### Art. 10.

##### *Requisiti di ordine speciale*

1. I requisiti di ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:

a) capacità economica e finanziaria;

b) capacità tecnica e organizzativa;

c) dotazione di attrezzature tecniche;

d) adeguato organico medio annuo.

2. Ai fini del rispetto dei requisiti di ordine speciale, l'importo della classifica 09 (illimitato) di cui all'art. 7 è convenzionalmente stabilito pari a € 20.658.276.

3. Per concorrere agli appalti di importo a base di gara superiore a € 20.658.276 l'impresa, oltre alla qualificazione di cui alla presente legge, deve dimostrare di aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra d'affari in lavori, ottenuta mediante attività diretta o indiretta, non inferiore a tre volte l'importo a base di gara.

#### Art. 11.

##### *Capacità economica e finanziaria*

1. La capacità economica e finanziaria è dimostrata:

a) da idonee referenze bancarie rilasciate da istituti di credito, indicati dall'impresa nella domanda di iscrizione, concernenti la solidità finanziaria dell'impresa;

b) dalla cifra di affari in lavori realizzata dall'impresa negli ultimi cinque anni mediante attività diretta ed indiretta non inferiore al 100 per cento della somma degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie. Per la determinazione dell'importo complessivo della cifra d'affari concorre interamente il valore dell'attrezzatura per effetto dell'applicazione del comma 2 dell'art. 18 della presente legge.

2. La cifra d'affari in lavori relativa all'attività diretta è comprovata:

a) per le ditte individuali, le società di persone, i consorzi di cooperative, i consorzi di imprese artigiane e i consorzi stabili che effettuano esclusivamente attività di costruzione ai sensi dell'art. 12 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, con le dichiarazioni annuali IVA e con il modello unico corredati della relativa ricevuta di presentazione;

b) per le società di capitali e le società di cooperative che effettuano esclusivamente attività di costruzione, con la presentazione dei bilanci annuali redatti ai sensi dell'art. 2423 e segg. del Codice civile riclassificati in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italiano, corredati della relativa nota che ne attesti l'avvenuto deposito.

3. La cifra d'affari in lavori relativa all'attività indiretta, in proporzione alle quote di partecipazione dell'impresa richiedente, è comprovata con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità alle direttive europee, e della relativa nota di deposito dei consorzi di cui all'art. 10, comma 1, lettere *e*) ed *e-bis*) della legge n. 109 del 1994 e delle società fra imprese riunite dei quali l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti dai soggetti consorziati.

#### Art. 12.

##### *Capacità tecnica e organizzativa*

1. La capacità tecnica ed organizzativa dell'impresa è dimostrata con la presentazione di certificati dai quali risulti che l'impresa ha eseguito lavori analoghi a quelli per i quali l'imprenditore chiede la qualificazione.

2. Per lavori analoghi si intendono i lavori rientranti nella tabella di classificazione delle opere generali e specializzate di cui all'art. 6.

3. I certificati sono rilasciati:

*a)* se trattasi di lavori pubblici, da un funzionario tecnico in servizio, responsabile di ufficio statale, regionale, provinciale, comunale o di altri enti pubblici che hanno curato l'appalto dell'opera; nel caso in cui manchi il responsabile tecnico dei suddetti uffici i certificati sono rilasciati dal rappresentante dell'ente pubblico e vistati da un tecnico dell'ente medesimo; se i lavori pubblici sono stati eseguiti dall'impresa interessata all'iscrizione con contratto di subappalto, i certificati contengono anche l'esplicita indicazione della ditta appaltante e gli estremi dell'autorizzazione concessa per il sub-appalto;

*b)* se trattasi di lavori privati, dal direttore dei lavori ovvero dal committente; la dichiarazione è sempre vistata dall'ufficio del Genio civile, competente per territorio, che accerta e conferma i lavori eseguiti. A corredo dei certificati dei lavori privati, l'interessato allega copia delle fatture il cui importo deve corrispondere all'ammontare dei lavori eseguiti indicati nel certificato.

4. L'ufficio del Genio civile competente per territorio dovrà apporre sul certificato suddetto il visto di conferma sui lavori.

5. Sia per i lavori pubblici che per quelli privati il certificato, inoltre, indica:

*a)* il nominativo del direttore tecnico - con relativo codice fiscale - sotto la cui direzione i lavori sono stati eseguiti dall'impresa interessata all'iscrizione;

*b)* l'oggetto e il luogo dell'opera eseguita, con la menzione dell'ente pubblico o del committente a favore dei quali l'opera è stata realizzata; l'oggetto dell'opera deve essere esaurientemente descritto con tutte le caratteristiche salienti del lavoro effettuato in modo che si possa individuare inequivocabilmente la categoria di opera corrispondente; i lavori eseguiti devono rientrare nella tabella di classificazione delle categorie di opere sopra indicate;

*c)* l'importo della categoria del lavoro prevalente ed eventualmente l'importo delle categorie dei lavori scorporabili;

*d)* il periodo di inizio e termine dei lavori;

*e)* la data e il numero del contratto di appalto (se trattasi di lavori pubblici);

*f)* che i lavori sono stati, regolarmente e con buon esito, portati a termine, senza dar luogo a vertenze con il committente;

*g)* gli estremi della certificazione liberatoria rilasciata dalle Casse edili riconosciute, ai sensi delle vigenti disposizioni, per l'assolvimento degli oneri contributivi dovuti a favore dei lavoratori dipendenti.

6. I lavori di cui al presente articolo riguardano quelli eseguiti negli ultimi cinque anni antecedenti la data della domanda di qualificazione; nel caso di lavori iniziati in epoca precedente, i certificati contengono la parte dei lavori eseguiti nel quinquennio utile.

7. Per i lavori in corso di esecuzione alla data di presentazione della domanda di qualificazione, i certificati indicano l'importo dei lavori contabilizzati sulla base degli stati di avanzamento emessi nel quinquennio utile ed eseguiti alla data del rilascio del certificato.

8. L'importo dei lavori è costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta, incrementato dall'eventuale revisione dei prezzi e dall'importo delle riserve riconosciute all'impresa con esclusione dei compensi riconosciuti a titolo risarcitorio.

#### Art. 13.

##### *Criteri di valutazione dell'attività lavorativa eseguita per conto terzi*

1. L'attribuzione alle categorie di qualificazione individuate dalle tabelle di cui all'art. 6 e relative ai lavori eseguiti per conto di soggetti pubblici ovvero di soggetti sottoposti all'applicazione delle leggi in materia di opere pubbliche, è effettuata con riferimento alla categoria prevalente indicata nel bando di gara o nella lettera d'invito.

2. I lavori privati, non sottoposti al vincolo delle leggi in materia di lavori pubblici, effettuati in regime privatistico ai sensi delle sole norme del Codice civile, sono sottoposti, come indicato all'art. 12, all'accertamento del servizio del Genio civile competente per territorio che attesta la conformità dei lavori certificati a quelli eseguiti dall'impresa richiedente sia per l'importo che per categoria di lavoro.

3. I certificati di esecuzione dei lavori privati contengono, al pari dei lavori pubblici, oltre la categoria prevalente dei lavori, l'eventuale suddivisione per le altre categorie di lavoro e relativi importi, la puntuale ed esauriente descrizione della tipologia dei lavori medesimi per consentire all'organo deliberante la corretta attribuzione della qualificazione secondo le categorie e classifiche di cui agli articoli 6 e 7.

4. L'attività lavorativa svolta dalle imprese per conto di committenti privati è accertata con:

*a)* copia conforme del contratto di affidamento dei lavori, regolarmente registrato;

*b)* copia conforme all'originale, scritture private, atti di impegno, lettere di commessa, buoni d'ordine, atti di cottimo, contabilità dei lavori, purché da essi si desuma la volontà negoziale delle parti, possono essere prodotte nell'eventualità che non sia stato stipulato formale contratto di appalto.

La documentazione individuata nelle lettere *a)* e *b)* e, in ogni caso, i certificati dei lavori privati, devono essere sempre suffragati dalle fatture emesse dalla ditta esecutrice dei lavori a favore del committente; la somma degli importi netti delle fatture deve corrispondere agli importi indicati dal committente o dal direttore dei lavori nei certificati; parimenti detta corrispondenza deve sussistere tra la categoria di lavoro indicata nel certificato dei lavori eseguiti e quella indicata nelle fatture;

*c)* copia conforme, per tutti i lavori, della concessione o autorizzazione edilizia.

5. La verifica delle fatture da parte del Genio civile non ha valore di controllo sulla regolarità della fattura medesima né sulla sua regolare iscrizione nei registri contabili dell'impresa, ma ha valore di un'attività amministrativa finalizzata al controllo della corrispondenza delle categorie di lavoro, dei relativi importi e del periodo dei lavori nelle stesse indicati con quanto dichiarato nel certificato rilasciato dal committente privato. La difformità tra questi elementi porta come conseguenza il diniego, da parte del competente ufficio, del visto favorevole sui certificati.

6. Per casi più complessi, l'ufficio del Genio civile può disporre sopralluoghi dei quali si redige il processo verbale.

7. Gli uffici istruttori del Genio civile conservano nei propri archivi la documentazione e i verbali dei sopralluoghi effettuati; copia di detta documentazione deve essere messa a disposizione della commissione di valutazione, qualora necessaria per consentire una più congrua valutazione dell'idoneità tecnica-organizzativa del richiedente.

8. L'esito favorevole dell'accertamento è annotato dal servizio del Genio civile competente sul certificato dei lavori mediante apposizione della dicitura di rito che deve contenere la data e la firma, unitamente a quella del dirigente responsabile, del funzionario preposto, tenuto all'asseverazione delle fatture, delle categorie di lavoro e degli importi eseguiti per conto dei committenti privati.

#### Art. 14.

##### *Criteri di valutazione dell'attività lavorativa eseguita per conto proprio*

1. L'attività lavorativa eseguita per proprio conto ricorre quando i lavori privati sono eseguiti per conto della stessa impresa o perché l'opera finita rimane di proprietà della ditta esecutrice per i fini connessi all'esercizio dell'azienda o perché l'opera deve essere immessa nel mercato per fini commerciali.

2. In tal caso l'accertamento non può riferirsi alle fatture che, qualora esistenti, rispecchino il valore commerciale del prodotto finito e non anche il valore connesso alla costruzione in sé considerata.

3. L'accertamento è effettuato al netto di ogni utile dell'impresa, in stretta connessione con il costo sopportato dall'impresa per la sola costruzione (forniture materiali e mano d'opera) sulla base dei seguenti elementi di riferimento:

a) parametri fisici (costo di una costruzione stabilito a metro quadrato o metro cubo secondo prescrizioni o indici ufficiali o usuali di mercato correnti nel luogo ove insiste la costruzione; nel caso di edilizia abitativa si fa riferimento ai valori stabiliti in via generale dal decreto dell'assessore dei lavori pubblici n. 362/2 dell'11 settembre 1995, pubblicato nel BURAS n. 43 del 22 dicembre 1995, supplemento straordinario n. 3);

b) progetto approvato;

c) contabilità dei lavori, ove esistente.

4. Per casi di lavoro in proprio si applicano anche le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'art. 13.

#### Art. 15.

##### *Criteri di valutazione della capacità tecnica organizzativa dei lavori eseguiti*

1. La capacità tecnica delle imprese è soggetta ai seguenti parametri di valutazione:

a) attribuzione della classifica fino all'importo di € 516.457:

1) l'importo complessivo dei lavori, eseguiti in ciascuna delle categorie di lavoro per cui si chiede la qualificazione, non deve essere inferiore a quello della classifica richiesta ovvero a quello della classifica attribuita dalla commissione di valutazione;

b) attribuzione della classifica da € 1.032.913 fino alla classifica di € 15.493.707:

1) esecuzione di lavori, eseguiti in ciascuna delle categorie di lavoro per cui si chiede la qualificazione, per un importo complessivo non inferiore al 90 per cento della classifica richiesta ovvero della classifica attribuita dalla commissione di valutazione;

2) esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 40 per cento dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55 per cento dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65 per cento dell'importo della qualificazione richiesta;

c) attribuzione della classifica di oltre € 15.493.707:

1) l'attribuzione di tale classifica è soggetta alla dimostrazione dei requisiti tecnici di cui alla precedente lettera b) con riferimento all'importo convenzionalmente stabilito in € 20.658.276.

#### Art. 16.

##### *Criteri di valutazione della capacità tecnica organizzativa dei lavori diretti*

1. La capacità tecnica ed organizzativa delle imprese che chiedono la qualificazione può essere dimostrata anche mediante l'attività di direzione dei lavori pubblici o privati certificabili secondo i parametri e le condizioni previsti dall'art. 12.

2. Per attività di direzione si intende esclusivamente l'attività materiale, strettamente connessa a quella di cantiere, esercitata dal direttore tecnico o dai direttori tecnici di un'impresa riferita all'ultimo quinquennio e deve riguardare lavori analoghi a quelli della specializzazione richiesta affidati ad altre imprese.

3. Gli importi dei lavori indicati nei certificati attestanti la direzione dei lavori sono valutati abbattendo ad un decimo l'importo complessivo di essi; in ogni caso l'importo massimo di iscrizione concedibile non può superare l'importo di € 1.032.913.

4. Tale qualificazione è, inoltre, subordinata a:

a) che i lavori siano stati eseguiti da altre imprese della cui condotta sia stato responsabile uno dei direttori tecnici dell'impresa che chiede la qualificazione;

b) che i soggetti, designati dall'impresa che chiede la qualificazione quali direttori tecnici, abbiano ricoperto la medesima funzione per conto di altre imprese - iscritte all'Albo nazionale dei costruttori o all'Albo regionale degli appaltatori ovvero qualificate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 - per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni di cui almeno tre consecutivi nella stessa impresa; lo svolgimento delle funzioni in questione è dimostrato con l'esibizione del certificato dell'A.N.C. o A.R.A. o attestazione rilasciata ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000.

5. I soggetti nominati direttori tecnici dalla impresa qualificata non possono far valere la capacità tecnica dimostrata con lavori diretti qualora non siano trascorsi cinque anni dalla precedente dimostrazione; a tal fine devono produrre un'apposita dichiarazione.

6. La qualificazione conseguita ai sensi del presente articolo è collegata al direttore tecnico che l'ha consentita e può essere confermata sulla base di autonoma e specifica valutazione se l'impresa provvede alla sostituzione del direttore tecnico o dei direttori tecnici uscenti con soggetti aventi analoga idoneità.

7. I lavori diretti sono presi in considerazione solamente per la prima iscrizione di ogni singola categoria di lavoro. L'aumento dell'importo nella medesima categoria di lavoro è consentito soltanto se documentato con certificati di lavori eseguiti.

#### Art. 17.

##### *Criteri particolari di valutazione della capacità tecnica*

1. L'attribuzione di alcune categorie di opere richiede la presenza di particolari elementi.

2. La qualificazione nella categoria di opera generale OG2 «Restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali» è concessa a condizione che l'impresa abbia eseguito lavori pubblici volti alla conservazione, al ripristino e al consolidamento statico di immobili aventi caratteristiche artistiche o che comunque siano vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni ambientali), di competenza della Soprintendenza per i beni architettonici, artistici e storici.

3. Nel caso in cui altri soggetti privati provvedano all'esecuzione di questo genere di opere, è necessario che la competente Soprintendenza confermi espressamente la qualità del lavoro e la sua esecuzione sull'immobile vincolato.

4. Nel caso di esecuzione di scavi archeologici (OS 25), i certificati dei lavori devono riportare la conferma della competente Soprintendenza archeologica.

#### Art. 18.

##### *Dotazione di attrezzatura tecnica*

1. La dotazione di attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di attrezzature, dei mezzi d'opera e dell'equipaggiamento tecnico, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio, necessari per l'esecuzione dei lavori. Essa deve essere adeguata alla categoria di lavoro e all'importo di qualificazione richiesto ed è comprovata mediante autocertificazione, rilasciata dal rappresentante legale dell'impresa, contenente l'indicazione specifica e matricolare di tutti i mezzi d'opera.

2. La dotazione dell'attrezzatura è riferita all'ultimo quinquennio sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o canoni di noleggio per un valore complessivo quinquennale non inferiore al 2 per cento della cifra di affari in lavori, costituito per almeno la metà dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria.

3. Qualora la percentuale dell'attrezzatura tecnica sia inferiore alla percentuale di cui al comma 2, la cifra di affari è figurativamente e proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le percentuali richieste; la cifra d'affari così figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del requisito di cui all'art. 11, comma 1, lettera b).

4. Alla percentuale richiesta per l'attrezzatura concorre, in proporzione alle quote di competenza dell'impresa, anche l'attrezzatura dei consorzi e delle società fra imprese riunite.

5. L'ammortamento è comprovato:

a) da parte delle ditte individuali e da parte delle società di persone con la presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi corredate delle ricevute di presentazione e di autocertificazione relative alla quota riferita alla attrezzatura tecnica. L'ammortamento può essere rilevato nel prospetto di determinazione dei redditi ai fini IRPEF o nel prospetto dei dati di bilancio, oppure nel prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri; qualora dalla dichiarazione non risultino tali dati, l'ammortamento è comprovato da autocertificazione del legale rappresentante, corredata del libro dei beni ammortizzabili vidimato;

b) da parte dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e dalle società di capitale con la presentazione dei bilanci annuali, riclassificati in base alle norme europee, corredate della relativa nota di deposito; la quota di ammortamento riferita all'attrezzatura tecnica è quella risultante dalla nota integrativa nel «prospetto dei movimenti delle immobilizzazioni per voce»; qualora la nota integrativa non contenga tali informazioni è sufficiente un'autocertificazione del legale rappresentante dell'impresa che, a richiesta della commissione di qualificazione, deve essere corredata di copia del libro dei beni ammortizzabili vidimato che attesti l'effettiva ripartizione degli ammortamenti.

6. Qualora l'attrezzatura tecnica non sia di proprietà dell'impresa richiedente la qualificazione ma sia da questa assunta in locazione finanziaria o in noleggio, l'impresa richiedente deve presentare i relativi contratti da cui si desumano i canoni effettivamente ed annualmente corrisposti.

#### Art. 19.

##### *Adeguato organico medio annuo*

1. L'adeguato organico medio annuo è dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quie-

scenza, non inferiore al 15 per cento della cifra di affari in lavori effettivamente realizzati, di cui almeno il 40 per cento per il personale operaio. In alternativa l'organico medio annuo può essere dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10 per cento della cifra di affari in lavori, di cui almeno l'80 per cento per personale tecnico laureato o diplomato. Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria. Per le imprese individuali e per le società di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci è pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL.

2. Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente è documentato:

a) da parte delle ditte individuali e da parte delle società di persone con la presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi corredate delle ricevute di presentazione. Il costo complessivo da ripartire può essere rilevato o nel prospetto di determinazione dei redditi ai fini I.R.P.E.F., o nel prospetto dei dati e notizie rilevanti ai fini dei coefficienti presuntivi di ricavo oppure ancora nel prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri. Qualora dalla dichiarazione non risultino tali dati, il costo complessivo è comprovato da autocertificazione del legale rappresentante corredata della documentazione I.N.P.S. che ne attesti l'importo. La ripartizione del costo tra personale operaio e personale tecnico laureato o diplomato può essere comprovata in base al numero medio di dipendenti diviso per categorie attestato da autocertificazione del legale rappresentante, suscettibile di verifica attraverso la richiesta di copia del libro matricola ed altra documentazione I.N.P.S., I.N.A.I.L. o Casse edili comprovante la consistenza dell'organico;

b) da parte dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e dalle società di capitale con la presentazione dei bilanci annuali, riclassificati in base alle norme europee, corredate della relativa nota di deposito. Il costo complessivo è quello risultante dalla voce «costi per il personale» del conto economico. La ripartizione del costo tra personale operaio e personale tecnico laureato o diplomato può essere comprovata in base al numero medio di dipendenti diviso per categorie attestato da autocertificazione del legale rappresentante, suscettibile di verifica attraverso la richiesta di copia del libro matricola ed altra documentazione I.N.P.S., I.N.A.I.L. o Casse edili comprovante la consistenza dell'organico.

3. Qualora il costo del personale sia inferiore alle percentuali indicate nel comma 1, la cifra d'affari è figurativamente e proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le percentuali richieste; la cifra d'affari così figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del requisito di cui all'art. 11, comma 1, lettera b).

4. Alle percentuali richieste per il costo complessivo del personale dipendente concorrono, in proporzione alle quote di competenza dell'impresa, anche il costo per il personale dipendente dei consorzi e delle società fra imprese riunite.

#### Art. 20.

##### *Lavori eseguiti in subappalto*

1. I lavori eseguiti in regime di subappalto possono essere utilizzati dall'impresa subappaltatrice per l'intero importo dei lavori eseguiti corrispondenti alle categorie di lavoro elencate all'art. 6, a condizione che il committente abbia rilasciato la prescritta autorizzazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. I certificati dei lavori rilasciati dal committente ai sensi dell'art. 12 devono indicare gli estremi della predetta autorizzazione.

2. L'impresa aggiudicataria dell'appalto principale può utilizzare l'importo complessivo dei lavori se l'importo delle lavorazioni subappaltate non supera il 30 per cento dell'importo complessivo. In caso contrario l'ammontare complessivo dei lavori viene decurtato della quota eccedente.

## Art. 21.

*Consorzi di imprese*

1. I consorzi di imprese costituiti ai sensi del comma 1, lettere *b)*, *c)* ed *e)* dell'art. 10 della legge n. 109 del 1994, e successive modifiche ed integrazioni, sono qualificati sulla base delle qualificazioni delle singole imprese consorziate. I requisiti richiesti sono così dimostrati:

*a)* per quanto riguarda la capacità economica e finanziaria, mediante la cifra d'affari propria o dei propri consorziati conseguita ai sensi dell'art. 11;

*b)* per quanto riguarda la dotazione di attrezzature tecniche, mediante l'attrezzatura propria o in dotazione stabile dei propri consorziati comprovata ai sensi dell'art. 18;

*c)* per quanto riguarda il requisito relativo all'organico medio annuo si deve far riferimento al costo complessivo del personale direttamente dipendente del consorzio o dei propri consorziati, dimostrato secondo le previsioni di cui all'art. 19;

*d)* il requisito della capacità tecnica può essere dimostrato con la presentazione di certificati di lavori eseguiti o diretti dal direttore tecnico del consorzio ovvero da ciascuna delle imprese consorziate; se il consorzio è costituito tra imprese iscritte all'albo regionale degli appaltatori, in luogo dei certificati dei lavori eseguiti o diretti, la capacità tecnica può essere dimostrata con la presentazione dei certificati comprovanti la qualificazione delle imprese consorziate con riferimento ad una determinata categoria di opera generale o specializzata; in questo ultimo caso la qualificazione è acquisita per la classifica corrispondente all'importo pari o immediatamente inferiore alla somma delle classifiche possedute da tutte le imprese consorziate; per la classifica di importo illimitato è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione.

## Art. 22.

*Direttore tecnico*

1. Il direttore tecnico è il soggetto responsabile della conduzione tecnica dell'impresa; egli compie tutti gli adempimenti di carattere tecnico e organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori da eseguire.

2. Le società comunque costituite, nonché i consorzi di imprese nominano uno o più direttori tecnici. Analogamente provvedono le imprese individuali qualora il titolare non ne sia anche direttore tecnico.

3. Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante, dall'amministratore o dal socio, deve essere dipendente dell'impresa stessa o in possesso di contratto di opera professionale regolarmente registrato. Il rapporto di dipendenza è dimostrato con la produzione di copia del libro matricola o altra documentazione I.N.P.S. o I.N.A.I.L.

4. È fatto divieto alla medesima persona di ricoprire contemporaneamente l'incarico di direttore tecnico in più imprese qualificate; a tal fine la domanda dell'impresa richiedente la qualificazione deve essere corredata della dichiarazione di unicità di incarico rilasciata dal soggetto nominato direttore tecnico.

5. La mancanza di almeno un direttore tecnico non consente all'impresa di svolgere legittimamente la sua attività imprenditoriale.

6. La scelta del direttore tecnico avviene nei seguenti modi:

*a)* per la qualificazione in categorie di lavoro con classifica di importo superiore alla V della tabella di cui all'art. 7, è necessaria la laurea in ingegneria, in architettura o altra equipollente, di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, ovvero di diploma di geometra o di equivalente titolo di studio tecnico;

*b)* per la qualificazione in categorie di lavoro con classifica pari o inferiore alla V, è ammesso il possesso del diploma di geometra o di equivalente titolo di studio tecnico, ovvero il possesso di espe-

rienza nel settore delle costruzioni acquisita mediante diretta esecuzione di lavori ovvero mediante attività di direzione tecnica o di cantiere presso la propria impresa o, con rapporto di lavoro dipendente, presso altra impresa. L'esperienza è dimostrata con certificati di lavori che, pur prescindendo dalle specifiche categorie di lavoro richieste, abbiano un importo complessivo, nell'ultimo quinquennio, non inferiore al 50% della sommatoria delle classifiche, ovvero degli importi richiesti. Il rapporto di lavoro dipendente è dimostrato con la produzione del libro matricola o altra documentazione I.N.P.S. o I.N.A.I.L.;

*c)* per la qualificazione delle imprese nelle categorie aventi ad oggetto beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali ovvero per gli scavi archeologici, la direzione tecnica è affidata a soggetto in possesso di laurea in conservazione di beni culturali o in architettura. Per la qualificazione nelle medesime categorie di lavoro con classifica pari o inferiore alla IV, il direttore tecnico, qualora non possieda la laurea, deve essere dotato di esperienza professionale, acquisita mediante diretta esecuzione dei suddetti lavori ovvero mediante attività di direzione tecnica o di cantiere presso la propria impresa o presso altra impresa con rapporto di lavoro dipendente dimostrato con la produzione del libro matricola o altra documentazione I.N.P.S. o I.N.A.I.L. L'esperienza è dimostrata con certificati di lavori attestanti tale condizione, rilasciati o vistati dall'autorità preposta alla tutela dei beni, per un importo complessivo, nell'ultimo quinquennio, non inferiore al 50% della classifica ovvero dell'importo richiesto.

7. In deroga a quanto stabilito dal comma 6 e soltanto ai fini della revisione prevista dai successivi articoli 32 e 33, i soggetti che all'entrata in vigore della presente legge svolgono la funzione di direttore tecnico presso l'impresa che alla medesima data era iscritta all'albo regionale degli appaltatori possono conservare l'incarico presso la stessa impresa a prescindere dalla classifica e dalle categorie di lavoro possedute.

## Art. 23.

*Variatione o sostituzione dei direttori tecnici*

1. Al fine di poter confermare la qualificazione di un'impresa che abbia sostituito o aggiunto uno o più direttori tecnici, i nuovi soggetti devono possedere una capacità tecnica analoga a quella posseduta dai soggetti uscenti e dimostrare il possesso dei requisiti di cui agli articoli 16 e 22.

2. Se l'impresa non provvede alla sostituzione dei direttori tecnici uscenti, è disposta la revoca, ovvero la riduzione della qualificazione nelle categorie ed importi corrispondenti, in connessione, rispettivamente, alla mancanza o alla minor capacità tecnica dei nuovi direttori tecnici.

## TITOLO III

## MODIFICHE DEI REQUISITI, DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA STRUTTURA DELLE IMPRESE

## Art. 24.

*Atti di trasformazione delle aziende*

1. Nei casi di trasformazione delle imprese, quali il conferimento, la fusione per incorporazione e la cessione di azienda, i nuovi soggetti risultanti da dette operazioni mediante atto pubblico notarile, possono avvalersi della capacità economico-finanziaria, della capacità tecnica e organizzativa, della dotazione delle attrezzature e dell'organico medio annuo ovvero della qualificazione già posseduti dalle imprese originarie; a tal fine dai medesimi atti pubblici si deve desumere che al momento del trasferimento i nuovi soggetti mantengono le capacità operative, finanziarie e tecniche e che detti requisiti, compresa la qualificazione, vengono acquisiti dall'impresa richiedente.

## Art. 25.

*Conferimento d'azienda*

1. Le imprese individuali o societarie già qualificate che intendono conferire la propria azienda in un'altra impresa, devono nominare quale direttore tecnico la stessa persona che ricopriva tale incarico nella ditta individuale o società originaria, fatta salva la possibilità di sostituirlo con altro soggetto avente una capacità tecnica ritenuta idonea rispetto alla qualificazione posseduta dall'impresa originaria.

## Art. 26.

*Fusione per incorporazione*

1. Qualora le imprese manifestino la volontà di unire in un unico soggetto la propria organizzazione, gli organici, i mezzi d'opera, le proprie capacità finanziarie e tecniche al fine di potenziare la propria attività imprenditoriale nel settore delle costruzioni, il criterio da seguire per la qualificazione da assentire al nuovo soggetto risultante dalla fusione tiene conto delle migliori prestazioni imprenditoriali che, in virtù della sommatoria delle suindicate capacità, tale nuovo soggetto acquisisce.

2. La qualificazione da attribuire ai soggetti risultanti dalle avvenute fusioni o incorporazioni deve risultare dalla sommatoria delle qualificazioni già possedute dai soggetti coinvolti nelle suddette trasformazioni, a condizione che il nuovo direttore tecnico o i nuovi direttori tecnici dell'impresa cessionaria siano in possesso dei requisiti necessari, ai sensi della presente legge, per la qualificazione del nuovo soggetto nelle categorie e classifiche risultanti dalla fusione.

## Art. 27.

*Cessione d'azienda*

1. L'impresa cessionaria può conservare la medesima qualificazione già posseduta dall'impresa cedente l'intero ramo, o semplicemente un ramo di azienda, a condizione che il nuovo direttore tecnico o i nuovi direttori tecnici dell'impresa cessionaria siano in possesso dei requisiti necessari, ai sensi della presente legge, per la qualificazione del nuovo soggetto nelle categorie e classifiche risultanti dalla cessione.

## Art. 28.

*Decesso del titolare di impresa individuale*

1. È ammesso il recupero della qualificazione posseduta dal titolare di una ditta individuale, nell'ipotesi di decesso di quest'ultimo, a favore dell'erede o degli eredi a condizione che il direttore tecnico del nuovo soggetto sia in possesso dei particolari requisiti previsti dalla presente legge e che l'impresa richiedente mantenga le capacità operative, finanziarie e tecniche dell'impresa già appartenente al titolare deceduto.

## Art. 29.

*Variazioni*

1. Le imprese iscritte all'albo di cui all'art. 4 comunicano alla segreteria, entro il termine di trenta giorni dal loro verificarsi, tutte le variazioni nei loro requisiti, organizzazione e strutture che siano rilevanti ai fini della presente legge.

2. È fatto obbligo alle stazioni appaltanti di comunicare alla segreteria ogni utile notizia ai fini degli eventuali provvedimenti di competenza della commissione di cui all'art. 3.

## Art. 30.

*Rinnovo dell'attestazione di qualificazione*

1. Almeno tre mesi prima della scadenza del termine triennale di validità dell'attestazione, l'impresa può chiederne il rinnovo, effettuato secondo le procedure di cui all'art. 32.

2. Da tale data di attestazione decorre il nuovo termine di efficacia fissato dall'art. 4.

3. Nei casi di conferimento, fusione per incorporazione, cessione d'azienda o di un ramo di azienda o in caso di recupero della qualificazione per decesso del titolare di una ditta individuale, l'attestazione rilasciata alle imprese che hanno dato origine al nuovo soggetto continua a produrre la propria efficacia fino allo scadere del triennio decorrente dal rilascio della medesima attestazione. È fatta salva la facoltà per i nuovi soggetti di richiedere, per un nuovo triennio, il rinnovo dell'attestazione che avviene sulla base della revisione operata secondo le condizioni previste nell'art. 32.

## Art. 31.

*Aumento di classifica ed estensione a nuove categorie di lavoro*

1. Le imprese interessate possono chiedere l'aumento della classifica per ciascuna delle categorie di lavoro già possedute ovvero l'estensione ad altre categorie di lavoro purché sia decorso almeno un anno dalla data dell'attestazione precedente.

2. L'aumento da una classifica inferiore ad una superiore e l'estensione a nuove categorie è soggetta all'accertamento della capacità tecnica e organizzativa, di cui all'art. 12, con riferimento alle classifiche che si intende aumentare o alle categorie di lavori di cui si chiede l'estensione. In tali casi, il possesso della percentuale della cifra d'affari è riferita alla sommatoria tra gli importi di qualificazione conseguiti, per i quali si chiede la conferma, e gli importi delle nuove qualificazioni richieste.

3. Per la dimostrazione della capacità tecnica e organizzativa, l'impresa può far riferimento alla documentazione già in possesso della segreteria dell'albo purché questa rientri nell'ultimo quinquennio di riferimento.

4. L'impresa richiedente l'aumento o l'estensione deve sottoporsi alla revisione generale di cui all'art. 32.

5. L'aumento della classifica o l'estensione a nuove categorie di lavoro comporta il rinnovo dell'attestazione della qualificazione che ha efficacia per un triennio.

## Art. 32.

*Revisione generale delle qualificazioni*

1. La revisione delle qualificazioni è soggetta all'accertamento dei seguenti requisiti:

- a) requisiti generali di cui all'art. 9;
- b) idonee referenze bancarie rilasciate da istituti di credito indicati dall'impresa richiedente la revisione;
- c) dotazione della direzione tecnica avente i requisiti previsti dall'art. 22;
- d) cifra d'affari in lavori derivante da attività diretta ed indiretta, documentata e determinata ai sensi dell'art. 11, non inferiore al 100 per cento della somma degli importi di qualificazione conseguiti nelle categorie di lavoro di cui all'art. 6; alle qualificazioni per un importo illimitato si attribuisce il valore convenzionale di € 20.658.276;
- e) dotazione stabile di attrezzatura tecnica documentata e determinata ai sensi dell'art. 18;
- f) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente dimostrato e determinato ai sensi dell'art. 19.

2. Nel caso in cui i requisiti di cui al comma 1, lettere e) ed f), non rispettino i valori previsti rispetto alla cifra di affari in lavori, questa è figurativamente ridotta in misura proporzionale in modo da ristabilire le percentuali richieste.

3. I requisiti di cui al comma 1, lettere *d)*, *e)* ed *f)* sono riferiti al quinquennio antecedente la data di richiesta della revisione.

4. L'impresa che dimostra di possedere i requisiti richiesti è confermata nella qualificazione, per categorie di opere e classifiche corrispondenti.

5. L'impresa che non dimostri il possesso di tali requisiti deve indicare, con richiesta motivata, quali categorie di opere intende cancellare o in quali delle medesime categorie intende ridurre gli importi corrispondenti, in modo da rientrare nei requisiti stabiliti, pena la mancata conferma delle qualificazioni possedute, fatta comunque salva la facoltà della commissione di cui all'art. 3 di provvedere d'ufficio.

#### Art. 33.

##### *Prima attuazione della revisione*

1. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano regolarmente iscritte all'albo regionale degli appaltatori sono soggette ad una prima revisione generale che avviene secondo le seguenti modalità:

*a)* per l'attribuzione della qualificazione nelle categorie di opere con classifiche pari o inferiori all'importo di € 258.228, l'impresa deve dimostrare di possedere i requisiti indicati nell'art. 32, comma 1, lettere *a)* e *b)*;

*b)* per l'attribuzione della qualificazione nelle categorie di opere con classifica superiore all'importo di € 258.228, si procederà ai sensi dell'art. 32.

2. All'impresa sottoposta a revisione è attribuita la qualificazione delle categorie di opere che trovano corrispondenza con quelle indicate nell'art. 6, come rappresentato nella tabella *A)* allegata alla presente legge.

3. Per quanto riguarda l'attribuzione degli importi di qualificazione per ciascuna delle suddette categorie di lavoro, all'impresa viene attribuita la classifica immediatamente inferiore all'importo risultante dalla precedente iscrizione fermo restando l'obbligo dell'accertamento positivo dei requisiti di cui all'art. 32, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)*, *f)*; il requisito di cui all'art. 32, lettera *d)* è invece ridotto al 50 per cento. Alle imprese che risultano già iscritte all'A.R.A. per importi illimitati viene attribuita la classifica di euro 15.493.707, fatta salva la possibilità di ottenere la classifica illimitata alle condizioni di cui all'art. 32. Per la dimostrazione del possesso della capacità tecnica e organizzativa all'importo illimitato si attribuisce il valore convenzionale di € 20.658.276.

4. In deroga a tali disposizioni:

*a)* le imprese, già iscritte all'A.R.A. con categorie di lavoro fino all'importo di L. 150.000.000 (€ 77.469), sono cancellate dall'albo, fatta salva la possibilità di chiedere la qualificazione per importi superiori rientranti nelle classifiche stabilite dall'art. 7, previa dimostrazione dei requisiti di cui all'art. 31;

*b)* le imprese, già iscritte all'A.R.A. con categorie di lavoro fino all'importo di L. 240.000.000 (€ 123.950) possono beneficiare dell'adeguamento della qualifica fino all'importo di € 154.937 purché dimostrino di possedere i requisiti previsti al comma 1, lettera *a)*, dell'art. 33.

5. Entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le imprese già iscritte all'A.R.A. devono presentare la domanda di revisione ai sensi del presente articolo, corredata della documentazione richiesta.

6. Nel caso in cui la revisione non venga chiesta entro il termine sopra stabilito, l'impresa non può più godere del beneficio della medesima revisione, fatta salva la possibilità di sottoporsi a nuova qualificazione presentando la documentazione richiesta.

#### Art. 34.

##### *Revoca dell'attestazione di qualificazione*

1. Con provvedimento della commissione di cui all'art. 3, è disposta la cancellazione di un'impresa qualificata nei seguenti casi:

- a)* qualora abbia cessato la propria attività;
- b)* per il decesso del titolare dell'impresa individuale;

*c)* per il venir meno di uno dei requisiti generali previsti dall'art. 9 e che ne avevano consentito la qualificazione;

*d)* per grave e ripetuta negligenza nell'esecuzione dei lavori accertata dalle amministrazioni competenti;

*e)* in tutti gli altri casi cui facciano riferimento altre disposizioni vigenti di legge in materia di esecuzione di opere pubbliche.

#### Art. 35.

##### *Norme transitorie*

1. Le imprese interessate a partecipare agli appalti di lavori pubblici che si eseguono nel territorio della Regione, anche se non in possesso della qualificazione attestata secondo le modalità della presente legge, possono, entro il termine del 30 giugno 2003, partecipare alle procedure di affidamento di lavori pubblici disposte dagli enti e dalle pubbliche amministrazioni indicati negli articoli 1 e 11, comma 13, della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, a condizione che siano in possesso dei seguenti requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:

*a)* una cifra d'affari in lavori non inferiore ad una volta l'importo a base d'asta dell'appalto da affidare determinata secondo le disposizioni previste dall'art. 11;

*b)* l'esecuzione dei lavori, appartenenti alla categoria prevalente oggetto dell'appalto di importo non inferiore al 60 per cento di quello da affidare, comprovata secondo le disposizioni degli articoli 12, 13 e 14;

*c)* una dotazione stabile di attrezzatura tecnica e un costo complessivo del personale secondo i valori e le modalità contenuti negli articoli 18 e 19 della presente legge.

2. Il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi è attestato, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con dichiarazione del rappresentante legale dell'impresa, rimanendo fermo l'obbligo per la stazione appaltante della verifica della documentazione probante dei suddetti requisiti nei confronti delle imprese partecipanti alla gara sulla base della procedura prevista dall'art. 10, comma 1-*quater*, della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano ai bandi di gara pubblicati entro il 30 giugno 2003.

4. Sono fatte salve tutte le richieste che, per effetto del decreto del presidente della giunta regionale 9 marzo 2001, n. 1/L, siano state inoltrate dalle imprese interessate all'assessorato regionale dei lavori pubblici prima dell'entrata in vigore della presente legge purché corredate della documentazione necessaria per ottenere la qualificazione per la partecipazione agli appalti. In tal caso la documentazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa è riferita al quinquennio antecedente la data della richiesta medesima.

5. Sono, altresì, fatte salve tutte le qualificazioni già assentite alle imprese per effetto del decreto del presidente della giunta regionale 9 marzo 2001, n. 1/L, purché siano ratificate dalla commissione di cui al precedente art. 3.

6. Le imprese in possesso dei requisiti indicati nelle precedenti disposizioni possono partecipare agli appalti di lavori pubblici i cui bandi sono stati pubblicati in data anteriore alla entrata in vigore della presente legge e per i quali non sono ancora scaduti i termini per presentare le offerte ovvero per essere invitati.

#### Art. 36.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 9 agosto 2002

PILI

TABELLA CORRISPONDENZA NUOVE E VECCHIE CATEGORIE

		NUOVE CATEGORIE DI OPERE	CATEGORIE D.A. 29.9.1998, N. 746
GENERALI	OG 1	Edifici civili ed industriali	G 1
	OG 2	Restauro e manutenzione dei beni in immobili sottoposti a tutela	G 2
	OG 3	Strade autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	G 3
	OG 4	Opere d'arte nel sottosuolo	G 4
	OG 5	Dighe	G 5
	OG 6	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	G 6
	OG 7	Opere marittime e lavori di dragaggio	G 7
	OG 8	Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	G 8
	OG 9	Impianti per la produzione di energia elettrica	G 9
	OG 10	Impianti per la trasforolazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua	G 10
	OG 11	Impianti tecnologici	G 11
	OG 12	Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale	S 22
	OG 13	Opere di ingegneria naturalistica	S 1
SPECIALIZZATE	OS 1	Lavori in terra	S 1
	OS 2	Superfici decorate e beni mobili di interesse storico e artistico	S 2
	OS 3	Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	S 3
	OS 4	Impianti elettromeccanici trasportatori	S 4
	OS 5	Impianti pneumatici ed antintrusione	S 5
	OS 6	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	S 6
	OS 7	Finiture di opere generali di natura edile	S 7
	OS 8	Finiture di opere generali di natura tecnica	S 8
	OS 9	Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico	S 9
	OS 10	Segnaletica stradale non luminosa	S 10
	OS 11	Apparecchiature strutturali speciali	S 11

		NUOVE CATEGORIE DI OPERE	CATEGORIE D.A. 29.9.1998, N. 746
SPECIALIZZATE	OS 12	Barriere e protezioni stradali	S 12
	OS 13	Strutture prefabbricate in cemento armato	S 13
	OS 14	Impianti di smaltimento e recupero rifiuti	S 14
	OS 15	Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali	S 15
	OS 16	Impianti per centrali produzione energia elettrica	S 16
	OS 17	Linee telefoniche ed impianti di telefonia	S 17
	OS 18	Componenti strutturali in acciaio o metallo	S 18
	OS 19	Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione e trattamento.....	S 19
	OS 20	Rilevamenti topografici	S 20
	OS 21	Opere strutturali speciali	S 21
	OS 22	Impianti di potabilizzazione e depurazione	S 23
	OS 23	Demolizione di opere	S 1
	OS 24	Verde e arredo urbano	S 1
	OS 25	Scavi archeologici	G 2
	OS 26	Pavimentazioni e sovrastrutture speciali	G 3
	OS 27	Impianti per la trazione elettrica	G 10
	OS 28	Impianti tecnici e di condizionamento	G 11
	OS 29	Armamento ferroviario	S 9
	OS 30	Impianti interni elettrici telefonici radiotelefonici e televisivi	G 11
	OS 31	Impianti per la mobilità sospesa	S 18
OS 32	Strutture in legno	G 1	
OS 33	Coperture speciali	G 1	
OS 34	Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità	S 8	

---

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2002, n. 15.

**Integrazioni e modifiche alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 8 (legge di bilancio) e alla legge 24 aprile 2001, n. 6 (legge finanziaria 2001).**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 24 del 17 agosto 2002)*

*(Omissis).*

**02R0739**

---

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2002, n. 16.

**Interventi a favore dello sport e dello spettacolo e modifiche alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 8 (legge di bilancio).**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 24 del 17 agosto 2002)*

*(Omissis).*

**02R0740**

---

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2002, n. 17.

**Contributo alla gestione liquidatoria dell'EMSA per l'esercizio 2002.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 24 del 17 agosto 2002)*

*(Omissis).*

**02R0741**

---

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

---

(6501755/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 3 0 2 0 1 \*

€ 3,20